

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 17 OTTOBRE 1997

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 42

S O M M A R I O

D.G.R. 25 LUGLIO 1997 - N. 6/30194

Deleghe della regione agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18

[5.3.1]

3

[BUR1997031]

[5.3.1]

D.G.R. 25 LUGLIO 1997 - N. 6/30194**Deleghe della regione agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 9 giugno 1997 n. 18 avente ad oggetto «Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali»;

Considerato che l'art. 3 della citata l.r. 18/97 prevede che la giunta regionale approvi i criteri per l'esercizio delle subdeleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui rispettivamente agli artt. 7 e 15 della l. 1497/39;

Visti i criteri per l'esercizio delle predette funzioni amministrative subdelegate agli enti locali, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che, come espressamente sancito dall'art. 20 della l.r. 18/97, la nuova legge si applica dalla data di pubblicazione sul BURL dei criteri in argomento, sicché l'approvazione dei criteri stessi costituisce adempimento necessario ed urgente per consentire l'avvio del nuovo regime di subdelega agli enti locali;

Rilevato che i predetti criteri sono meritevoli di approvazione;

Rilevato che il citato documento costituisce altresì atto di indirizzo fondamentale in ordine alla tutela dei valori paesistici del territorio regionale e che pertanto esso viene assunto quale primo adempimento regionale nel processo di pianificazione paesistica, di cui alla propria precedente deliberazione n. 19674 del 25 giugno 1996 avente per oggetto «Determinazione in ordine al completamento del piano paesistico regionale, a seguito del provvedimento del ministro per i beni culturali e ambientali. Attivazione del relativo procedimento ai sensi della legge 241/90»;

Ritenuto pertanto che il documento oggetto della presente deliberazione integri utilmente il redigendo piano territoriale paesistico regionale, nel contesto di un più generale piano del paesaggio lombardo;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo in base all'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3 della l.r. 18/1997 i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni ambientali, subdelegate agli enti locali, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) Di dare atto che il presente adempimento costituisce altresì elemento integrativo del piano territoriale paesistico regionale;

3) Di prevedere idonea divulgazione illustrativa dei contenuti della presente deliberazione, sia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in congruo numero di copie supplementari rispetto alla tiratura ordinaria, sia per mezzo di ulteriori specifiche iniziative di comunicazione e informazione, delegando all'attuazione dei relativi adempimenti l'assessore proponente il presente atto.

Il segretario: Minichetti

[BUR1997032]

[5.3.1]

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1997 - N. 18
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali

(BUR n. 24 - I S.O. del 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e principi)

1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» nonché al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi».

Titolo I
COMPETENZE

Art. 2
(Funzioni di competenza regionale)

1. La regione esercita le funzioni amministrative, ad essa delegate dall'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, per l'esecuzione di:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza della regione, ad eccezione degli interventi indicati dagli artt. 6, 7 e 16, per l'effettuazione dei quali le predette funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;

b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli previsti dai piani di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 «Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province».

c) interventi riguardanti l'attività mineraria.

2. La regione esercita le funzioni amministrative

riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della l. 1497/1939.

Art. 3
(Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali)

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939.

Art. 4
(Funzioni di competenza comunale)

1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, nonché agli artt. 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», per l'esecuzione di ogni tipo di intervento ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 2, 6 e 7 della presente legge.

2. È subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui all'art. 32 della l. 47/1985; il sindaco si esprime previo parere della commissione edilizia; il parere del sindaco, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del d.p.r. 616/1977, come integrato dal d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.

Art. 5
(Integrazione delle commissioni edilizie comunali)

1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla regione.

2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

Art. 6
(Interventi riguardanti i boschi)

1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestale regionale», le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.

Art. 7
(Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispetti-

vamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939, sono subdelegate alle province:

a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo II della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo III della l.r. 21/1993.

Titolo II NORME PROCEDURALI

Art. 8 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 «Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali», il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è, in ogni caso preliminarmente all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia di inizio lavori, nonché all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.

2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli artt. 6 e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.

3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni, corredate dalla necessaria documentazione.

Art. 9 (Supporto agli Enti subdelegati)

1. La giunta regionale assicura agli enti subdelegati che, intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consulativa mediante i propri servizi competenti.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la giunta regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.

Art. 10 (Procedure nell'ambito dei parchi)

1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è rilasciata dal sindaco previa certificazione dall'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento.

2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.

3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta per gli interventi di cui al successivo art. 16.

Art. 11 (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 così come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della l. 1497/1939, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione amministrativa, qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesistici tutelati.

Titolo III VALENZA PAESISTICA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

Art. 12 (Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» ha valenza paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985.

2. È fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 57/1985 relativamente ai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.

Art. 13 (Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio-culturali del paesaggio:

a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali;

b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla l. 1497/1939, ovvero in base agli elenchi definiti dall'art. 1, comma 1, del d.l. 312/1985 convertito in l. 431/1985;

c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.

2. I comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 1.

Art. 14**(Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale)**

1. La giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Titolo IV**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 15****(Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico)**

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono esercitate dalla regione, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 16.

Art. 16**(Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico)**

1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 15, nonché del termine ivi fissato, nelle aree ivi previste sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti casi:

a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale», ivi compresi gli ampliamenti;

b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. 1497/1939;

c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;

d) recinzioni;

e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi», ovvero dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della stessa l.r. 14/1984;

f) opere interrato, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrato, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,5;

g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.

Art. 17**(Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava)**

1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II della l.r. n. 18/1982 e successive modificazioni, la regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della l. 1497/1939 concernenti l'attività estrattiva di cava.

Art. 18**(Modificazioni degli artt. 2 e 3 della l.r. 57/1985)**

1. L'art. 2 della l.r. 57/1985, è così sostituito:

«Art. 2

1. Il provvedimento di cui all'art. 1 individua il bene cui si riferisce, dando atto degli eventuali vincoli di altra natura su di esso gravanti, ed enuclea in modo dettagliato gli elementi di interesse paesistico che caratterizzano il bene stesso, indicando, laddove necessario, criteri generali per la relativa valorizzazione e conservazione.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 sono rilasciate quando sia accertato il rispetto degli elementi di interesse paesistico, nonché la conformità allo strumento pianificatorio con contenuti paesistici ove esistente.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«2. Il progetto di piano territoriale paesistico è adottato dalla giunta regionale; il provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede dove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo delle province e delle comunità montane interessate, nonché sul Bollettino Ufficiale della regione.»

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 è così sostituito:

«3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale.»

Art. 19**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

a) gli artt. 8, 9 e 11 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni»;

b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi».

2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della l.r. 57/1985:

a) l.r. 26 settembre 1992, n. 32 «Subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali»;

b) l.r. 28 aprile 1995, n. 31 «Modifica delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali».

Art. 20
(Decorrenza)

1. La presente legge si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all'art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 giugno 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 30 maggio 1997, prot. n. 23002/1627).

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 17 OTTOBRE 1997

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 42

SEZIONE I

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

PROCEDURE E MODULISTICA

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1997, n. 6/30194:

«Deleghe della Regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18»

COMUNICAZIONE N. 171 DEL 2 OTTOBRE 1997 DELL'ASSESSORE REGIONALE ALL'URBANISTICA E AL TERRITORIO

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Presidenti delle Province
Ai Signori Presidenti delle Camere di Commercio
Ai Signori Presidenti delle Comunità Montane
Ai Signori Presidenti dei Parchi
Ai Signori Presidenti degli Ordini Professionali

Milano, ottobre 1997

LORO SEDI

**Oggetto: Tutela paesistico-ambientale ex lege 1497/1939. Sub delega agli Enti Locali.
Criteri di cui all'art. 3 della l.r. 18/1997.**

Con la legge 9 giugno 1997, n. 18, la Regione ha conferito agli Enti Locali le funzioni di tutela paesistico-ambientale, previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, realizzando una delle più complesse operazioni di decentramento mai poste in essere nel corso della propria attività.

La novità e la portata della sub delega dagli uffici regionali (ove era esercitata ininterrottamente dal 1977) a quelli locali, hanno indotto il legislatore a prevedere – come recita l'art. 3 – che il passaggio delle funzioni venga accompagnato da una serie di criteri e di indirizzi agli Enti Locali, elaborati non con intenti prevaricatori, bensì collaborativi, di supporto e servizio ai soggetti delegati.

Con il presente III Supplemento al Bollettino Ufficiale del 17 ottobre 1997, n. 42, si forniscono tali orientamenti, approvati formalmente dalla Giunta regionale con la deliberazione 25 luglio 1997, n. 30194.

Al fine di una consultazione più agevole e spedita, si è optato per una ripartizione della materia in due sezioni distinte ed autonome:

- Sez. I: concernente le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- Sez. II: relativa ai criteri per la valutazione paesistica dei progetti.

All'interno della Sezione I, sono altresì forniti gli elenchi degli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione, nonché gli schemi dei provvedimenti di competenza degli Enti Locali.

È altresì riportata, per speditezza di consultazione, il testo originario della legge regionale 18/1997.

L'Assessore all'Urbanistica e al Territorio
Avv. Giuliano Sala

REGIONE LOMBARDIA
PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO

**CRITERI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI AMBIENTALI**

SEZIONE I

SOMMARIO

CAPITOLO I

PAESAGGIO E TUTELA PAESISTICA

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Il concetto di paesaggio nella legge del 1939
- 1.3. L'innovazione della legge «Galasso»

CAPITOLO II

LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI

- 2.1. Regione
- 2.2. Comuni
- 2.3. Autorità forestali
- 2.4. Province

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- 3.1. Modalità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- 3.2. Procedimento sanzionatorio e certificazione di assenza di danno ambientale
- 3.3. Integrazione della Commissione edilizia mediante gli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
- 3.4. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dei parchi
- 3.5. Controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti subdelegati
- 3.6. Supporto agli Enti subdelegati
- 3.7. Condoni edilizi
- 3.8. Casi di intervento sostitutivo
- 3.9. Responsabilità delle comunità locali e il rapporto annuale sullo stato del paesaggio

CAPITOLO IV

L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI INDIRIZZO DELLA REGIONE

- 4.1. Struttura operativa regionale
- 4.2. Il Centro di Documentazione Paesistica (CDP)
- 4.3. Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA)

ALLEGATO A

ELABORATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ALLEGATO B

ELABORATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA

ALLEGATO C

SCHEDA DI VERIFICA DELLA PROCEDURA

ALLEGATO D

**FAC SIMILE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SANZIONATORI E DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE**

CAPITOLO I PAESAGGIO E TUTELA PAESISTICA

1.1. Introduzione

Con la nuova legge regionale 18/1997 «Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdeleghe agli Enti Locali» la Regione ha inteso rivedere profondamente la normativa che, in Lombardia, disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali, aggiornando e semplificando le procedure autorizzatorie e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali. Si modifica in particolare il ruolo della Regione e quello degli Enti Locali.

Alla prima vengono attribuiti prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto ai soggetti locali (Comuni, Province e Autorità forestali), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesistico.

Tra le modalità di esercizio del nuovo ruolo della Regione la l.r. 18/1997 prevede all'art. 3 la predisposizione di specifici «criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali», cui gli Enti Locali subdelegati devono attenersi nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche.

Si è pertanto proceduto alla predisposizione del presente documento, tenendo conto anche dell'esperienza già condotta nell'indirizzare l'attività degli Enti Locali in materia paesistica.

In parallelo la Regione sta completando il piano territoriale paesistico regionale, che costituirà un importante strumento di definizione delle politiche volte alla tutela del paesaggio e, pertanto, affiancherà i presenti criteri nell'orientare le Amministrazioni locali nelle attività di tutela e valorizzazione paesistica del loro territorio.

Sembra fondamentale, in apertura, presentare alcuni elementi di considerazione del concetto di paesaggio, senza, naturalmente, voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline che si occupano di questo fenomeno culturale (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema; le interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre. Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge «Galasso», potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come esperto ambientale, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale e alla sua tutela una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvidi sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche.

Allo spessore della qualità culturale attribuita a tale concetto farà riscontro la qualità delle proposte in sede progettuale e delle loro valutazioni in sede autorizzativa.

La finalità dei presenti criteri è di sostenere ed orientare i soggetti subdelegati nell'esercizio dell'attività autorizzativa ai sensi delle vigenti leggi, a queste ultime, pertanto, ci si dovrà rivolgere per cogliere la corretta interpretazione del concetto di «paesaggio» alla quale legittimamente attendersi.

Si ritroveranno, peraltro, in questo modo conclusioni alle quali sono pervenuti, anche recentemente, molti degli studiosi dei settori sopra richiamati.

In relazione alla molteplicità dei soggetti ai quali il testo si rivolge e alla loro diversa figura professionale, si rende necessario privilegiare una modalità espositiva quanto più possibile comunicativa e semplice; si deve, tuttavia, evitare che questo presupposto conduca ad una banalizzazione concettuale di una realtà complessa come il paesaggio, che, per questa sua peculiarità, può subire i più sistematici e devastanti attentati alla sua integrità proprio per una semplicistica e superficiale gestione della sua tutela.

1.2. Il concetto di paesaggio nella legge del 1939

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nella legge 1497/1939, alla quale fa capo anche la più recente legge 431/1985, conosciuta anche come «legge Galasso».

Dalla legge 1497/1939 si possono trarre alcune interessanti considerazioni intorno al concetto di «paesaggio», anche se tale termine non viene mai usato nel corso dell'intero articolato.

L'art. 1. prevede la ricognizione di due categorie di beni da assoggettare a tutela: le bellezze individue «1 - cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica», «2 - le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza» e le bellezze di insieme, «3 - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale», «4 - bellezze panoramiche... e punti di vista... dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

L'individuazione dei beni appartenenti a questa seconda categoria richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi («cose immobili») percepiti («aspetto» dei «complessi» o la fruizione visiva dai punti panoramici) non l'omogeneità, ma una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce «valore estetico e tradizionale» all'insieme in cui si «compongono».

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:

— il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con «l'aspetto» del territorio;

— la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una «forma» riconoscibile che caratterizza i paesaggi;

— il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare «valori estetici e tradizionali» rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico dalla quale dipende largamente la qualità della vita (1).

In coerenza con questa considerazione si può affermare che non c'è paesaggio senza un soggetto che organizzi i segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggregabili in infiniti paesaggi.

«Ambiente» e «paesaggio» sono termini che presentano aree di sovrapposizione concettuale che inducono spesso ambiguità interpretative. Ai soli fini di precisare la reciproca posizione si propongono alcune considerazioni sviluppate in relazione al rapporto che «ambiente» e «paesaggio» intrattengono con il «territorio».

Il termine «territorio» assume diverse valenze secondo le discipline che lo trattano, tuttavia in tutte queste definizioni è sempre presente il concetto di «spazio», qualificato da diverse caratterizzazioni oggettive, che di volta in volta assumono un carattere interpretativo preminente in relazione alle differenti specificità disciplinari. Per «territorio» si può intendere lo spazio contenitore di elementi oggettivi che, selezionati con differente intenzionalità, permettono di identificare sistemi spaziali qualificabili come ambientali o paesistici.

Nel «territorio» sono rinvenibili condizioni atte al verificarsi e al perdurare di un fenomeno quale, ad esempio, la vita di una specie. L'ambito territoriale, con quello specifico sistema di condizioni oggettivamente riscontrabili, rappresenta l'«ambiente» per quella specie. Cambiando la specie di riferimento, per l'individuazione del relativo ambiente (habitat) si dovrà far riferimento ad un altro ambito territoriale diverso non solo per caratteri, ma anche per estensione.

Il territorio, oltre a queste strutture che determinano condizioni vitali, contiene anche segni di matrice antropica e naturale organizzabili in differenti sistemi, determinati da distinte categorie culturali. A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate «paesaggi».

È evidente che mentre il sistema di requisiti che

(1) Al rapporto soggetto-paesaggio è riservata un'interessante trattazione in un documento elaborato presso il Consiglio d'Europa dal gruppo di lavoro per la «Convenzione europea del paesaggio», nel quale si rileva anche «la relazione diretta tra la qualità ed integrità dei paesaggi ed il benessere fisico e mentale dei cittadini». Consiglio d'Europa, «Groupe de travail Convention européenne du paysage», Avant-project non juridique de la Convention; Strasburgo, 12 ottobre 1995.

deve possedere un territorio per costituire l'ambiente di una determinata specie presenta caratteri di oggettività ed una certa invariabilità nel tempo, le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che lo percepisce.

Questa rilevante e necessaria componente «soggettiva» nel processo di valutazione paesistica, che ne determina imprescindibilmente il carattere discrezionale, è nella legge del '39 un contenuto implicito conseguente all'apprezzamento di valori estetico-culturali; nel D.P.C.M. del 1988 relativo alle «norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale» riceve, invece, un esplicito riconoscimento là dove, per il riconoscimento delle qualità paesistiche, si richiede «lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente».

1.3. L'innovazione della legge «Galasso»

Nel 1985 la legge 431, nota come legge «Galasso», pur non apportando modifiche alla legge del '39, introduce nel quadro della tutela del paesaggio alcune significative innovazioni.

In particolare l'assoggettamento al regime vincolistico della legge 1497/1939 non avviene più soltanto per il riconoscimento della qualità paesistica complessiva di singole località, ma si identificano alcune categorie di realtà geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico (i fiumi, i boschi, ...) ed in esse si riconosce il supporto per la definizione di ambiti di tutela paesistica applicabile su tutto il territorio nazionale; si attribuisce al piano paesistico previsto dalla legge del '39 un ruolo fondamentale di strumento di tutela applicabile in particolare al sistema di vincoli come sopra individuato.

La scelta di sottoporre a vincolo interi sistemi ambientali, al di là dell'apparire una innovazione meramente procedurale, indica una modalità diversa di concepire ed esercitare la tutela del paesaggio rispetto a quella fino a quel momento applicata (2), la quale, tuttavia, come spiega la circolare ministeriale che accompagna la legge (3), non viene sostituita, ma integrata.

Alla nuova concezione di tutela della legge 431/1985 la Corte Costituzionale riconosce con la sentenza n. 151 del 27 giugno 1986 un «carattere non

(2) Questa innovazione è autorevolmente colta dalla sentenza della Corte Costituzionale, 27 giugno 1986, n. 151, là dove a proposito della nuova normativa rileva che: [...] si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (l. 29 giugno 1939, n. 1497): infatti quella disciplina prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate. La normativa impugnata, invece, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo — impostazione di vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo — introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una considerazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico-culturale. [...]

(3) Ministero per i beni culturali e ambientali, circolare 31 agosto 1985, n. 8. «...Giovà, infine, riflettere sull'accezione stessa di «bene ambientale», tenendo conto dell'evoluzione teorica e pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia dell'odierna concezione di «bene», che non annulla, ma supera, non nega, ma integra quello originario di «bellezza naturale»».

più solo conservativo e statico, ma gestionale e dinamico».

Proprio in considerazione della particolare attenzione che questa legge pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio affidate a tessiture paesistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione «dinamica» di questi valori diffusi è il piano paesistico regionale.

La l.r. 18/1997, consapevole dell'importante ruolo che tale strumento assume nell'orientare la tutela organica e sistematica del paesaggio lombardo, definisce il quadro delle competenze in ordine all'attuazione del sistema di pianificazione paesistica, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla legge 142/1990 nello scenario dei soggetti titolati alla realizzazione di questo impegnativo programma.

La Regione Lombardia, nel quadro operativo di predisposizione del piano paesistico, ha dato largo spazio alle Province, coinvolgendole nel momento delle ricognizioni propedeutiche alle proposte del piano; questa esperienza ha reso possibile attribuire valenza paesistica ai piani territoriali di coordinamento provinciali, che potranno mettere a profitto il corredo di conoscenze territoriali accumulate in quel periodo ed, inoltre, permette alla Regione con riferimento a tali giacimenti conoscitivi di coordinare ed assistere consapevolmente i soggetti coinvolti in questo programma, dando continuità ad un'operazione già intrapresa e non conclusa.

La disponibilità di tali piani, intesi come quadri di riferimento sistematico ed organico, permetterà di completare il processo di subdelega delle competenze autorizzative secondo il programma previsto dalla legge regionale.

Tuttavia fin da ora è necessario che gli Enti Subdelegati, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesistica anche per interventi di piccola entità, si rapportino sempre con una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio.

In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali, art. 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga consapevolmente gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza.

Per questa acquisita consapevolezza è oggi più che mai opportuno stabilire ed attuare modalità di soddisfacimento delle necessità di sviluppo che non producano impoverimento del patrimonio paesistico collettivo.

L'esercizio della tutela richiede pertanto un'attenta ricognizione dei valori paesistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali.

L'esercizio della tutela può, talora, comportare di dover anche negare l'autorizzazione paesistica a progetti compatibili con le previsioni urbanistiche nei casi in cui risulti prioritaria l'intangibilità di elementi

costitutivi del paesaggio e del relativo ambito, e debba, pertanto, essere applicato un criterio di conservazione delle situazioni paesistiche protette, limitando gli interventi al consolidamento ed al ripristino delle situazioni degradate.

Occorre, pertanto, che il piano regolatore assuma la tutela paesistica come suo obiettivo primario, alla luce del quale valutare consapevolmente ogni scelta programmatica che incida sull'assetto del paesaggio.

La ricomposizione del paesaggio dove è stato compromesso, dove le trasformazioni sono intervenute senza provvedere ad un loro inserimento nel contesto paesistico complessivo, deve essere un obiettivo da perseguire allo stesso modo della conservazione di equilibrati assetti di paesaggi integri.

La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli «elementi costitutivi» del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico culturale: i paesaggi.

La tutela e la qualificazione paesistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi.

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione dell'elemento paesistico in sé, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso.

La tutela e la qualificazione dovranno esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al grado di «sensibilità» del luogo.

Condizione essenziale alla base di ogni azione di tutela paesistica è la «conoscenza» del paesaggio e delle potenzialità paesistiche. Il territorio nel suo complesso e le aree vincolate, in particolare, devono essere valutati sotto il profilo paesistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori.

Ciò al fine di conoscere le risorse paesistiche, il loro valore e determinare, in rapporto ai caratteri rilevati, le condizioni di compatibilità tra queste risorse e le eventuali trasformazioni proposte. Tale processo conoscitivo, indispensabile, può avvenire con vari livelli di approfondimento, in relazione all'importanza ed al carattere della trasformazione proposta.

Sembra infine opportuno, tenendo conto che il paesaggio rappresenta in modo sostanziale forma e immagine del territorio, segnalare la necessità di porre

una particolare attenzione al risultato estetico degli interventi proposti.

Per secoli l'attività di trasformazione del paesaggio ha conseguito i risultati di equilibrio che ancora possiamo leggere, per esempio nelle tessiture di certi paesaggi agrari o nella coerenza tra i manufatti edilizi e la struttura dello scenario circostante. Negli ultimi decenni la sempre più accentuata velocità delle trasformazioni ed il loro enorme sviluppo quantitativo hanno fatto perdere quei fattori di equilibrio e coerenza, dando luogo ad estese condizioni di degrado paesistico.

Si pone, quindi, l'importante problema di un adeguato controllo estetico-formale delle trasformazioni, che risulta, ovviamente, particolarmente complesso. Il problema del risultato estetico non consiste in una funzione aggiuntiva e particolare del progetto, non è deducibile da criteri tecnici prefissati, non prevede il ricorso a tecniche specifiche che possano fornire in modo meccanico norme soddisfacenti all'intervento.

In considerazione di queste particolari difficoltà proprie della materia trattata che richiede, come si è detto, un esercizio di valutazione necessariamente discrezionale e, proprio per questo, rifiuta una strumentazione manualistica che fornisca, secondo una logica deterministica, «i modelli» da seguire pedissequamente, la Regione Lombardia intende fornire alle Amministrazioni locali assistenza e documentazione attivando le strutture tecniche che nel lungo periodo di esercizio autorizzativo hanno acquisito una particolare competenza, strutturando un Centro di documentazione che, avvalendosi anche di un apposito Sistema informativo per i beni ambientali raccolga sistematicamente, metta disposizione e diffonda materiale conoscitivo attinente al paesaggio e alla sua tutela.

CAPITOLO II

LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI

Si ritiene utile illustrare la nuova ripartizione delle competenze amministrative in materia di beni paesistico-ambientali, conseguente all'entrata in vigore della l.r. 18/1997.

2.1. Regione.

In base all'art. 2 della l.r. 18/1997 sono di esclusiva competenza regionale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie in materia di beni ambientali, riguardanti i seguenti interventi:

a) opere di competenza statale, come individuate dagli artt. 81 e 88 del d.P.R. 616/1977 nonché da specifiche leggi settoriali;

b) opere di competenza regionale, come definite dall'art. 2 della l.r. 70/1983 e da specifiche leggi settoriali, ovvero poste in essere da enti o aziende regionali;

c) impianti di smaltimento di rifiuti, non classificati come rifiuti solidi urbani (r.s.u.);

d) interventi riguardanti l'attività mineraria;

e) provvedimenti cautelari, previsti dall'art. 8 della l. 1497/1939.

Qualora gli interventi, indicati ai successivi punti 2.2 sub b), 2.3, 2.4 siano posti in essere dallo Stato o da enti o aziende statali ovvero dalla Regione o da enti o aziende regionali operano, comunque, le subdeleghe agli enti ivi previsti.

2.2. Comuni

Si devono distinguere le due diverse situazioni relative alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 431/1985 («Galasso») e alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico mediante specifico provvedimento amministrativo.

a) *Aree sottoposte a vincolo paesaggistico previsto dalla l. 431/1985 («Galasso»).*

In base all'art. 4 della l.r. 18/97 nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico automatico c.d. Galasso, in forza degli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, l. 431/1985, sono subdelegate ai Comuni, con effetto immediato, le funzioni amministrative di natura autorizzatoria e sanzionatoria in materia di beni ambientali nonché quelle concernenti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 9, comma 3 e 10, comma 3, della l. 47/1985, riguardanti tutti gli interventi, ad eccezione delle opere di esclusiva competenza della Regione (sub 2.1) ovvero oggetto di subdelega alle Autorità forestali (sub 2.3) o alle Province (sub 2.4).

Anche con riferimento all'esercizio della subdelega valgono, naturalmente, le eccezioni al regime autorizzatorio di natura paesistica, tassativamente individuate dalla legge 431/1985 (art. 1, comma 8) nonché i casi di esclusione dai vincoli c.d. «Galasso», previsti dall'art. 1, comma 2 della stessa l. 431/85. Si ricorda che il vincolo paesaggistico «non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del

d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della l. 22 ottobre 1971 n. 865». Valgono in tal senso gli strumenti pianificatori e programmatori operanti, ossia che risultano approvati, alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, ossia il 7 settembre 1985. Relativamente ai parchi e alle riserve naturali regionali, istituiti successivamente a tale data, valgono come riferimento gli strumenti urbanistici generali comunali e i piani pluriennali di attuazione che risultino approvati alla data di istituzione dell'area protetta.

b) *Aree sottoposte a vincolo paesaggistico mediante specifico provvedimento amministrativo.*

In base all'art. 15 della l.r. 18/97, nelle aree vincolate paesaggisticamente con specifico provvedimento amministrativo, assunto con le procedure di cui alla l. 1497/1939 o agli artt. 1 e 2, l.r. 57/1985 (ossia decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale o deliberazione della Giunta regionale), ancorché gravate da vincoli automatici c.d. «Galasso», di cui all'art. 1, comma 1, l. 431/1985, ovvero oggetto di proposta di vincolo deliberata dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con atto pubblicato all'albo dei comuni interessati, come tale operante in salvaguardia (4), le funzioni amministrative di natura autorizzatoria e sanzionatoria in materia di beni ambientali, nonché quelle concernenti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 9, comma 3 e 10, comma 3 della l. 47/1985, verranno attribuite ai Comuni, salvo quanto richiamato nei punti 2.1, 2.3, 2.4, a partire dalla approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali, con valenza paesistica, o, per i territori compresi nei parchi, dei relativi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici o sino all'approvazione dei criteri di gestione o revisione dei vincoli paesaggistici imposti con specifico provvedimento amministrativo, **e, comunque, indipendentemente dall'avvenuta approvazione dei predetti piani o atti, dal termine di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, ossia non oltre il 28 giugno 1998.**

Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, quindi, la subdelega entrerà comunque a regime (anche in assenza dei predetti strumenti pianificatori — piani territoriali di coordinamento provinciali o di parco — o dei criteri di gestione e/o revisione di vincoli) a partire dal 28 giugno 1998 e riguarderà tutti gli interventi di trasformazione da eseguire nelle aree stesse, ad esclusione, naturalmente, di quelli oggetto di esclusiva competenza regionale ovvero di subdelega alle Autorità forestali o alle Province.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico in

(4) L'operatività in salvaguardia dei vincoli di bellezze di insieme proposti dalle competenti Commissioni provinciali discende dalla giurisprudenza consolidata e costante, vedi decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3 del 6 maggio 1976.

base a specifico provvedimento amministrativo, assunto con le procedure, di cui alla l. 1497/1939, **la subdelega ai Comuni opera, comunque, con effetto immediato, nei seguenti casi**, individuati dall'art. 16 della l.r. 18/97:

— interventi previsti dall'art. 31, lett. a), b), c), d), l. 457/1978, ivi compresi gli ampliamenti di qualunque dimensione;

— posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. 1497/1939;

— posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;

— recinzioni;

— interventi previsti in piani attuativi approvati dalla Regione ai sensi degli artt. 3 o 5 della l.r. 14/1984 ovvero dal Comune ai sensi dell'art. 4, della stessa l.r. 14/1984;

— opere interrata totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,50;

— interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, esclusi quelli da effettuarsi nei boschi, per cui operano in ogni caso le subdeleghe alle Autorità forestali, di cui al successivo punto 2.3.

Nelle aree in questione la subdelega ai Comuni opera, invece, fin da subito a pieno regime nei seguenti casi:

— nei comuni compresi in parchi dotati di piano territoriale di coordinamento, con contenuti paesistici, approvato con legge regionale (l'elenco aggiornato è riportato al punto 1.2.2 del Capitolo 1 della Sezione II);

— nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, imposto con specifico atto amministrativo, contenente i criteri di gestione del vincolo stesso, approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi degli artt. 2 o 7 della l.r. 57/1985.

Infine va segnalato che se dovessero essere approvati prima del 28 giugno 1998 (data certa di entrata a regime delle subdeleghe ai Comuni) gli strumenti pianificatori sopra indicati (piano territoriale di coordinamento provinciale o piano territoriale di coordinamento di parco, con contenuti paesistici) o i criteri di gestione o revisione dei vincoli paesistici, a partire dalla data di entrata in vigore di tali piani o criteri le subdeleghe ai Comuni entrerebbero immediatamente a pieno regime.

2.3. Autorità forestali

Si intendono per Autorità forestali quelle individuate dall'art. 1-bis della l.r. 8/1976 (come modificata e integrata dalla l.r. 80/1989) ossia gli Enti gestori di parchi e riserve naturali, le Comunità montane e le Province per i territori di rispettiva competenza.

A tali Enti sono state subdelegate, fin da subito, le funzioni amministrative di natura autorizzatoria e sanzionatoria in materia di beni ambientali, riguardanti tutti gli interventi di governo del bosco, da effettuarsi in aree boscate, come definite dall'art. 1-ter l.r. 8/1976 (come modificata e integrata dalla l.r.

80/1989), ancorché oggetto di vincolo specifico, assunto con le procedure di cui alla legge 1497/39.

In proposito va ricordato che, anche relativamente all'esercizio della subdelega, valgono le eccezioni al regime autorizzatorio di natura paesistica, specificamente riguardanti il governo dei boschi e l'attività agro-silvo-pastorale, tassativamente individuate dall'art. 1, commi 4 e 8 della l. 431/1985.

2.4. Province

Alle Province sono state subdelegate le funzioni amministrative in materia di beni ambientali, relativamente a:

a) interventi previsti dalla l.r. 18/1982, relativi ad attività estrattiva di cava e a bonifiche agricole, in presenza di piano cave approvato;

b) impianti di smaltimento e/o trattamento di rifiuti solidi urbani (r.s.u.), in presenza di piano provinciale, di cui alla l.r. 21/1993, approvato.

In assenza dei predetti piani, e fino all'approvazione degli stessi, le funzioni amministrative in materia di beni ambientali, riguardanti l'esecuzione dei suddetti interventi, vengono esercitate dalla Regione.

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

3.1. Modalità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

La legge n. 18/1997 sancisce (all'art. 8, comma 1) la preliminarità del procedimento paesistico-ambientale (ossia diretto al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica) rispetto all'avvio del procedimento urbanistico o, ove prevista, della dichiarazione di inizio attività o dei procedimenti specifici, relativi a singole fattispecie di intervento, ossia quelli di natura forestale o in materia di cave o rifiuti solidi-urbani. In sostanza la legge sancisce l'obbligo dell'Ente subdelegato di valutare in primo luogo l'incidenza sul paesaggio delle trasformazioni territoriali proposte e di avviare solo successivamente agli esiti di tale valutazione gli altri procedimenti, previsti dalla normativa di settore, per l'esecuzione dei vari tipi di intervento. In proposito si ricorda, comunque, che le autorizzazioni paesaggistiche sono pienamente efficaci dal momento del loro rilascio e, pertanto, già da tale data, indipendentemente dalla scadenza del termine di 60 giorni per il controllo della Soprintendenza, può essere dato avvio al conseguente procedimento edilizio o di altra natura previsto dalla legislazione settoriale (es.: edilizia, forestale, cave, rifiuti...) in relazione al tipo di intervento proposto.

Il procedimento di (rilascio o diniego) di autorizzazione paesistica si avvia, quindi, con una specifica istanza all'Ente subdelegato da parte dei soggetti aventi titolo, individuati dall'art. 7 della l. 1497/1939 (ossia proprietario, possessore o detentore dell'immobile vincolato da trasformare).

All'istanza andrà allegata la documentazione individuata nell'allegato A dei presenti criteri.

Successivamente alla presentazione dell'istanza viene condotta l'istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti degli Enti subdelegati.

Tale istruttoria comporta:

a) la verifica del titolo del soggetto che presenta l'istanza (proprietà, possesso o detenzione) e della completezza della documentazione e degli elaborati presentati;

b) l'individuazione del tipo di vincolo, in cui ricade l'intervento e dell'eventuale motivazione esplicitata;

c) nel caso di subdelega ai Comuni, dovrà essere convocata la Commissione edilizia, mettendo a disposizione dei membri della Commissione stessa e degli esperti in particolare tutta la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione da presentare alla Commissione stessa.

Al fine di facilitare l'istruttoria tecnica dei competenti uffici degli Enti subdelegati, si allega ai presenti criteri una scheda tecnica, indicante schematicamente il percorso procedurale di rilascio (o diniego) di autorizzazione paesaggistica, denominata «Scheda di verifica della procedura» (Allegato C alla presente sezione del documento).

Conclusa l'istruttoria degli uffici viene convocata la

Commissione edilizia, integrata dagli esperti in tutela ambientale (vedi infra punto 3.3).

Infine, una volta acquisito il parere della Commissione edilizia, viene assunto, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato, il provvedimento finale di autorizzazione paesistica (o di diniego della stessa), il cui «fac-simile» è compreso nell'allegato D alla presente Sezione dei criteri.

Nei casi di subdelega ad Enti diversi dal Comune, il provvedimento di autorizzazione paesistica o di diniego della stessa viene assunto dal Presidente dell'Ente subdelegato o da un suo delegato previa istruttoria tecnica dei competenti uffici.

Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzatorio (o di diniego di autorizzazione paesistica) è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l'integrazione della documentazione, indicata nell'allegato A dei presenti criteri, qualora mancante, ovvero per accertare (anche mediante autocertificazione) l'esistenza del titolo, previsto dalla legge, per richiedere l'autorizzazione paesistica (proprietà, possesso o detenzione), qualora non indicato in sede di istanza. In caso di sospensione, per le predette richieste istruttorie, il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Qualora l'Ente subdelegato non si esprima nel termine suddetto può essere presentata dall'interessato istanza per l'esercizio del potere sostitutivo, di cui si dirà successivamente al punto 3.8.

In base all'art. 3 della l. 241/1990, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica o di diniego della stessa deve essere sempre adeguatamente motivato, in relazione agli elementi di compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Nel caso di competenza subdelegata al Comune, il provvedimento potrà essere motivato anche solo richiamando per esteso il parere della Commissione edilizia, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e allegando il parere stesso e la relazione degli esperti. Nel caso, poi, di provvedimento non conforme al parere espresso dalla Commissione edilizia, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, dovrà essere motivata in modo specifico e circostanziato tale difformità.

Sempre a norma della l. 241/1990, il provvedimento di autorizzazione paesistica (o di diniego della stessa) va comunicato direttamente ai soggetti che hanno proposto l'istanza e pubblicato nelle forme opportune (es. pubblicazione per non meno di 15 giorni all'albo degli Enti subdelegati).

Per quanto riguarda, infine, il controllo sulla autorizzazione paesistica, la l.r. 18/1997 ha introdotto rilevanti novità, che verranno specificamente illustrate al successivo punto 3.5.

3.2. Procedimento sanzionatorio e certificazione di assenza di danno ambientale

Agli Enti subdelegati spettano, oltre alle funzioni

autorizzatorie in materia di beni ambientali, di cui all'art. 7 della l. 1497/1939, anche le funzioni sanzionatorie, previste dall'art. 15 della legge stessa. Ai Comuni spetta, altresì, relativamente alle fattispecie di intervento subdelegate, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 9, comma 3 e 10, comma 3 della l. 47/1985.

Le sanzioni amministrative di natura paesistica sono irrogate con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, sentita la Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela ambientale, o, nei casi di subdelega ad Enti diversi dal Comune, con atto del Presidente degli enti stessi o loro delegati.

Le sanzioni paesistiche consistono nella demolizione (o ripristino dello stato dei luoghi) o, alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile o inopportuno procedere alla demolizione (o ripristino), in una sanzione pecuniaria, pari alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto ottenuto. Tale sanzione pecuniaria è quantificata, come espressamente previsto dall'art. 15 della l. 1497/1939, su perizia dell'Ufficio del Genio Civile del Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale (STAP) della Giunta Regionale, o, per gli interventi abusivi di natura forestale, del Corpo forestale dello Stato. La scelta della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria (o ripristinatoria) deve essere circostanziatamente motivata in relazione all'impossibilità tecnica o inopportunità di procedere alla demolizione (o al ripristino dello stato dei luoghi). Le somme riscosse a titolo sanzionatorio ex art. 15 l. 1497/1939 sono introitate direttamente dagli Enti subdelegati ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.r. 90/1983.

In merito, poi, alle fattispecie sanzionabili, occorre precisare che ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di natura paesistica occorre la contemporanea presenza di due presupposti, consistenti nell'assenza (o difformità) dell'autorizzazione paesistica e nel danno ambientale, da motivare in maniera circostanziata in relazione alla specifica lesione causata dall'opera abusiva ai valori paesistici tutelati.

Di conseguenza, qualora un intervento sia stato effettuato in assenza (o difformità) di autorizzazione paesistica, ma non abbia procurato alcun danno ambientale, il procedimento sanzionatorio dovrà essere concluso, come indicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 5/1977, con una «certificazione di assenza di danno ambientale» (da non confondersi con un'autorizzazione paesistica in sanatoria), emessa, previo accertamento tecnico, dal Sindaco o dall'Assessore delegato ovvero, nei casi di subdelega ad Enti diversi dal Comune, dai Presidenti di tali Enti o loro delegati. L'accertamento dell'assenza di danno ambientale va effettuato, nel caso di subdelega ai Comuni, dalla Commissione edilizia, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, mentre, nel caso di subdelega ad enti diversi dal Comune, dalle strutture tecniche degli Enti stessi.

L'ottemperanza alla sanzione paesistica, così come la certificazione di assenza di danno ambientale, chiude, quindi, il procedimento sanzionatorio amministrativo di natura paesistica, consentendo, successivamente, qualora possibile, l'avvio di specifiche procedure di sanatoria, eventualmente previsti da leggi di settore (si richiama in particolare l'art. 13 della l. 47/1985).

I provvedimenti sanzionatori, così come la certificazione di assenza di danno ambientale, non vanno trasmessi alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, in quanto non sono soggetti al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali, previsto dall'art. 1, comma 5, l. 431/1985 esclusivamente per le autorizzazioni paesistiche.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2, comma 46, della l. 662/1996 e del successivo art. 10, comma 5, l. 30/1997, relativi alla corresponsione dell'indennità risarcitoria, di cui all'art. 15 della l. n. 1497/1939, nel caso di versamento dell'oblazione per il condono edilizio, va precisato che la corresponsione di tale indennità è dovuta solo qualora alla data del versamento dell'oblazione risulti già in corso un procedimento sanzionatorio di natura paesistica, nell'ambito del quale risultino accertati i presupposti paesistici per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, prevista dal citato art. 15 della l. 1497/1939, ossia l'assenza (o difformità) dell'autorizzazione paesistica e la presenza del danno ambientale nonché l'impossibilità tecnica o l'inopportunità di procedere alla demolizione (o ripristino).

Nell'allegato D alla presente Sezione sono inseriti i «fac-simile» dei provvedimenti sanzionatori e della «certificazione di assenza di danno ambientale».

3.3. Integrazione della Commissione edilizia mediante gli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

La l.r. 18/1997 prevede che ai fini dell'espressione del parere sugli atti autorizzatori e sanzionatori, rispettivamente previsti dall'art. 7 e 15 della l. n. 1497/1939, la Commissione edilizia comunale venga integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale. Tali esperti, secondo il dettato della legge, devono essere in possesso di comprovata esperienza professionale in materia di tutela paesistico-ambientale, risultante dal «curriculum» individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla Regione.

Da tale disposto discende, quindi, che:

a) la Commissione edilizia deve essere integrata da un numero di esperti non inferiore a due, ciò in quanto, ampliandosi l'ambito di subdelega ai Comuni, il legislatore ha inteso assicurare nel modo più esaustivo possibile la tutela del paesaggio e delle sue trasformazioni, garantendo, mediante la presenza di un conveniente numero di esperti in seno alla Commissione edilizia, una adeguata attenzione e cautela nella salvaguardia ambientale;

b) gli esperti devono essere in possesso di una specifica professionalità nella materia della tutela paesistico-ambientale, acquisita non necessariamente in sede scolastica, ma anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla Regione.

Da ciò discende che nel provvedimento di nomina degli esperti dovrà essere specificatamente motivata la scelta sotto il profilo della professionalità in materia di tutela paesistico-ambientale posseduta dagli esperti medesimi in base all'esperienza maturata, attestata dal «curriculum» ovvero conseguita alla partecipazione a corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla Regione.

La legge, poi, sempre al fine di garantire un'efficace e significativa azione di tutela paesistico-ambientale, detta specifiche disposizioni sul funzionamento della Commissione edilizia. Tali disposizioni riguardano, naturalmente, solo i casi in cui la Commissione debba esprimersi sugli atti di subdelega in materia paesistico-ambientali, ma non sono applicabili nelle altre fattispecie di competenza consultiva della Commissione stessa (ossia pareri sulle concessioni edilizie o su altri atti abilitativi in materia urbanistica).

L'art. 5, comma 2 della l.r. 18/97 prevede, infatti, che la Commissione edilizia esprima validamente il proprio parere, nell'ambito del procedimento paesistico-ambientale, alla presenza di almeno uno dei due esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali della Commissione stessa, allegando, inoltre, apposita relazione. Tale relazione può essere sottoscritta da entrambi gli esperti, ma non è escluso che gli esperti presentino anche due distinte relazioni (da allegare entrambe). Nel caso, poi, alla seduta partecipi un solo esperto sarà sufficiente allegare la relazione del solo esperto presente, senza escludere, naturalmente, che l'esperto assente possa comunque consegnare per la data della seduta una sua specifica relazione, da allegare, in tal caso, ai verbali della Commissione.

Va, infine, precisato che la relazione scritta potrà essere formulata anche in modo sintetico (in relazione ai casi e alle situazioni di volta in volta esaminati), purché siano chiare ed esaustive le valutazioni di natura paesistica, relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

Qualora, poi, la Commissione edilizia si esprima a maggioranza difformemente dalle valutazioni paesistiche degli esperti, verbalizzate ed esplicitate nella loro relazione scritta, dovrà essere motivata in modo circostanziato tale difformità, con specifico riferimento alle valutazioni espresse dagli esperti.

3.4. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito dei parchi

La nuova legge, all'art. 10, prevede che nelle aree comprese nei confini dei parchi (sia nazionali che regionali), l'autorizzazione paesistica rilasciata dal Sindaco sia preceduta, a far tempo dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento del parco, con contenuti paesistici, da apposita certificazione dell'Ente gestore del parco stesso in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il piano territoriale di coordinamento.

L'oggetto della certificazione è, quindi, esclusivamente la conformità o meno del progetto proposto al piano territoriale di coordinamento del parco.

Detta certificazione non è dovuta nei seguenti casi:

- a) per l'esecuzione di interventi subdelegati ad Enti diversi dal Comune;

- b) relativamente ad aree comprese in parchi non dotati di piano territoriale di coordinamento con contenuti paesistici approvato, ossia i parchi privi di strumento pianificatorio ovvero dotati di piano operante in salvaguardia o, comunque, non ancora approvato con legge regionale, oppure dotati di piano territoriale di coordinamento già approvato, ma senza contenuti paesistici (Parco Valle del Ticino);

- c) per gli interventi elencati all'art. 16, punti a), b),

- c), d), e), f), g) della legge, secondo quanto espressamente previsto all'art. 10, comma 3 della legge stessa.

La certificazione va richiesta tempestivamente al parco dall'Amministrazione comunale, cui è presentata l'istanza di autorizzazione paesistica, ovvero direttamente a cura dell'interessato.

Per il rilascio di tale certificazione la legge stabilisce un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento degli atti, all'infruttuosa scadenza del quale la conformità si considera verificata.

3.5. Controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli Enti subdelegati

La legge, all'art. 8, comma 3, esclude il controllo regionale sugli atti autorizzatori subdelegati, mantenendo invece il controllo statale, previsto dalla l. 431/1985 (art. 1, comma 5).

Gli Enti subdelegati trasmettono, quindi, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate esclusivamente alla competente Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali per consentire l'esercizio del relativo controllo, da esercitarsi nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti. Alla Soprintendenza dovrà essere trasmessa copia del provvedimento autorizzatorio, con allegati il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e la relativa relazione, le tavole progettuali concernenti l'intervento autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto.

Durante il predetto termine di 60 giorni, perentoriamente stabilito dalla l. 431/1985 per l'esercizio del controllo statale, le autorizzazioni paesaggistiche sono, comunque, pienamente efficaci e producono, quindi, tutti i loro effetti. E, naturalmente, sempre possibile ordinare, a fini puramente cautelativi, l'inizio dei lavori solo dopo la scadenza del predetto termine di 60 giorni, a seguito di esito positivo del controllo.

A fini esclusivamente ricognitivi e statistico-documentali va, poi, inviata alla Regione (Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, Ufficio Pianificazione e Informazione Paesistica della Direzione Generale Urbanistica, Giunta regionale, via F. Filzi 22, 20124 Milano) una scheda conoscitiva, denominata «scheda di verifica della procedura», allegato C alla presente Sezione, relativa ad ogni autorizzazione paesaggistica rilasciata. L'invio della scheda rientra, comunque, nell'ambito di un rapporto puramente collaborativo tra Regione ed Enti subdelegati e, quindi, non ha natura procedurale, non inserendosi nel procedimento di controllo della subdelega né incidendo sull'efficacia dell'autorizzazione paesistica.

3.6. Supporto agli Enti subdelegati

All'art. 9, la nuova legge prevede che agli Enti subdelegati venga fornito, a loro richiesta, dalla Regione un supporto collaborativo di natura tecnico-consulativa, mediante una apposita struttura operativa della competente Direzione Urbanistica della Giunta regionale che si farà carico anche dell'eventuale rapporto con gli altri uffici regionali competenti.

La struttura operativa fa capo alla Direzione Generale Urbanistica nell'Unità Operativa Organica «Centro documentazione paesistica» del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio.

3.7. Condono edilizio

Si ricorda che al Comune sono subdelegate «in toto» (ossia relativamente ad ogni tipo di opera e ad ogni tipo di vincolo paesistico) le funzioni consultive, previste dall'art. 32 della l. 47/1985, concernenti il condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 4, comma 2 della nuova legge).

In proposito si ricorda, che il parere previsto dal citato art. 32 ha efficacia vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di sanatoria ed è diretto ad accertare che l'opera abusiva, per cui si chiede il condono, non abbia pregiudicato i valori paesistici tutelati.

Detto parere è espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previo parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, per il cui funzionamento valgono le norme sopra esplicitate al punto 3.3., contenute all'art. 5 della legge.

Il parere, se favorevole, va inviato agli organismi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Soprintendenze) per l'esercizio del relativo controllo, da effettuarsi nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti.

Con riferimento al condono edilizio si richiama, da ultimo, quanto già illustrato al precedente punto 3.2., in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 46 della l. 662/1996 e dell'art. 10, comma 5, l. 30/1997 in merito all'applicazione dell'indennità risarcitoria ex art. 15 l. 1497/1939 nel caso di pagamento di oblazione. In questo caso, come sopra detto, l'indennità risarcitoria, di cui all'art. 15 della l. 1497/1939, va corrisposta solo qualora alla data di versamento dell'oblazione risulti già accertata la contestuale sussistenza di tutti i presupposti per l'irrogazione dell'indennità stessa, ossia l'assenza (o difformità) di autorizzazione paesistica, il danno ambientale e l'impossibilità tecnica o l'inopportunità di procedere, a termini del citato art. 15 della l. 1497/1939, alla demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.

3.8. Casi di intervento sostitutivo

La nuova legge, all'art. 11, prevede i casi di intervento sostitutivo nell'ipotesi di inerzia degli Enti subdelegati nell'assunzione dei provvedimenti autorizzatori e/o sanzionatori in materia di beni ambientali.

a) *Intervento sostitutivo per l'esercizio dei poteri autorizzatori.*

L'esercizio dei poteri sostitutivi presuppone sempre l'inerzia dell'Ente competente all'assunzione degli atti. Di conseguenza, l'art. 11, comma 1 della nuova legge prevede che se l'Ente subdelegato non assuma entro il termine perentorio di 60 giorni il provvedimento di autorizzazione paesaggistica o di diniego della stessa, l'interessato (ossia colui che ha presentato l'istanza di autorizzazione) possa, perentoriamente nei successivi 30 giorni, presentare istanza di autorizzazione paesaggistica direttamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 1, comma V della l. 431/1985.

In caso di istanza al Ministero, da comunicarsi all'Ente subdelegato, il potere di assumere il provvedimento autorizzatorio passa in capo allo Stato. Diversamente, se entro il predetto termine di 30 giorni non viene presentata istanza di intervento sostitutivo, il potere autorizzatorio rimane in capo all'Ente subdelegato.

b) *Intervento sostitutivo per l'esercizio dei poteri sanzionatori.*

Anche per l'esercizio dei poteri sostitutivi in campo sanzionatorio, presupposto necessario è l'inerzia dell'Ente subdelegato nell'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

In relazione a tale ipotesi il citato art. 11 della nuova legge prevede, al comma 2, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato assuma, in via sostitutiva, il provvedimento sanzionatorio, di cui all'art. 15 della l. 1497/1939, una volta accertata la sussistenza del danno ambientale e verificata, mediante apposita diffida, l'inerzia dell'Ente subdelegato.

Per attivare tale potere sostitutivo, va, naturalmente, formulata apposita istanza al Presidente della giunta regionale o all'Assessore competente, se delegato, da parte di soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati (ad esempio, organismi pubblici che esercitano la vigilanza, quali il Corpo forestale dello Stato, o Associazioni portatrici di interessi diffusi, o il confinante, o il frontista).

3.9. Responsabilità delle comunità locali e il rapporto annuale sullo stato del paesaggio

La Costituzione (art. 9) pone tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio.

È un'affermazione solenne che impegna e responsabilizza chi a questo compito è chiamato.

Con la legge, che completa la subdelega per gli ambiti vincolati, la Regione attribuisce competenze e responsabilità al Sindaco, al Presidente della Provincia e ai Presidenti degli Enti preposti alla tutela forestale, che avranno in prima persona il compito istituzionale della gestione autorizzativa. Nello stesso tempo, però, la legge, chiama a più attenta responsabilità tutti gli attori della tutela, dai professionisti ai cittadini.

Esiste, pertanto, una responsabilità collettiva nei confronti del paesaggio, alla quale nessuno si può sottrarre.

La comunità locale diventa così responsabile della salvaguardia dell'identità, dei caratteri e dei valori del proprio territorio. È a questo livello che la tutela paesistica può esprimersi con maggior efficacia per problemi di scala e di poteri, raggiungendo l'effettivo controllo della qualità dell'assetto e delle trasformazioni territoriali.

È per questo che è stato previsto, al fine di assicurare un sistematico monitoraggio dello stato del paesaggio e di informare la comunità sugli effetti dell'applicazione della subdelega, che i responsabili degli Enti subdelegati predispongano, nelle forme e con le modalità che ritengano opportune (ad esempio schede sintetiche o relazione e tabelle) il «Rapporto annuale sullo stato del paesaggio», nel quale siano riportati: i provvedimenti emessi o negati, i pareri che hanno concorso alla formazione del provvedimento, la motivazione delle scelte operate in relazione agli interventi autorizzati o negati, le valutazioni degli effetti che le trasformazioni hanno determinato sui valori paesistici tutelati.

Tale rapporto annuale viene reso noto alla cittadinanza nei modi ritenuti più efficaci.

CAPITOLO IV

L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI INDIRIZZO DELLA REGIONE

4.1. Struttura operativa regionale

La Giunta regionale intende assicurare agli Enti Locali subdelegati una idonea assistenza per l'esercizio delle competenze autorizzative che la l.r. 18/1997 attribuisce loro.

Il programma relativo a questo impegno si articola in diverse iniziative mirate a fornire:

— un inquadramento generale dei problemi mediante il sistema di pianificazione paesistica sviluppato ai diversi livelli (regionale, provinciale, dei parchi);

— una revisione degli ambiti vincolati ai sensi dell'art. 7 della l.r. 57/1985, intesa come rilettura dei caratteri connotativi dei territori assoggettati mediante specifico atto amministrativo alla tutela di cui alla legge 1497/1939; tale revisione rappresenterà il più specifico ed utile riferimento comportamentale per gli Enti subdelegati, di maggior dettaglio rispetto ai piani paesistici e di maggiore specificità territoriale rispetto ai presenti criteri;

— programmi didattici di formazione degli operatori pubblici o inseriti in strutture pubbliche finalizzate alla gestione delle competenze autorizzative in materia di tutela del paesaggio;

— integrazione ed aggiornamento dei presenti criteri, ricercando le modalità di redazione e comunicazione più idonee ad affrontare i problemi che si porranno nel corso dell'esercizio della subdelega;

— un repertorio di informazioni organicamente sistematizzate concernenti il «paesaggio» per la sua conoscenza, la sua rappresentazione e la sua tutela; questa struttura, aperta ad una vasta gamma di utenti pubblici e privati, è costituita da un «Centro di Documentazione Paesistica» che si avvale di uno specifico Sistema Informativo per i Beni Ambientali (SIBA) già avviato e connesso col sistema informativo territoriale.

Si è ritenuto opportuno dedicare a quest'ultimo punto, per il carattere innovativo che presenta, una specifica presentazione.

4.2. Il Centro di Documentazione Paesistica (CDP)

La Regione, al fine di fornire informazioni e strumenti orientativi per l'attività di tutela del paesaggio, istituisce il Centro di Documentazione Paesistica (CDP) con il compito di attuare i seguenti obiettivi:

1) raccolta, sistematica catalogazione, conservazione e assistenza alla consultazione di documenti che, mediante diverse forme di comunicazione e rappresentazione (testi, immagini, cartografie), trattano il tema della conoscenza e tutela del paesaggio;

2) promozione ed elaborazione di studi monografici e ricerche finalizzati ad approfondire i temi di rilevanza regionale, in quanto ricognitivi delle matrici strutturali del territorio (viabilità storica, centuriazioni, ecc.), dei sistemi di elementi di connotazione caratterizzanti paesaggi di particolare valore paesistico (le ville lacuali, ecc.) o diffusi in ambiti di grande estensione eccedente l'ambito amministrativo locale

(le cascine della pianura lombarda, ecc.), sarà riservata particolare attenzione ai temi ricorrenti nella pratica della gestione di tutela subdelegata;

3) divulgazione delle conoscenze acquisite e attivazione di iniziative di informazione per Enti Locali, progettisti e studiosi impegnati in attività di analisi, pianificazione e gestione del territorio tutelato e del paesaggio in genere.

L'attuazione dei compiti sopra enunciati sarà preceduta da specifici progetti, i quali articoleranno nel dettaglio gli obiettivi, le operazioni materiali, le modalità operative, le risorse necessarie e la successione temporale delle fasi attuative.

4.2.1. Costituzione di un archivio di documentazione

Le operazioni inerenti la costituzione di un archivio di documentazione comportano la definizione di un luogo riconoscibile in cui si possano ritrovare i materiali e le elaborazioni a tema paesistico. A partire da questa esigenza il CDP individua specifiche modalità tecniche di conservazione e accessibilità dei materiali conoscitivi nelle diverse forme (libri, riviste, cartografie, piani, progetti, documentazioni fotografiche ecc.).

In relazione alla varietà del materiale raccolto, che può talora comportare specifiche strumentazioni per la consultazione, è opportuno esporre il programma operativo di acquisizione, catalogazione e conservazione dei differenti documenti secondo la seguente articolazione:

a) Raccolte di tipo bibliografico

— pubblicazioni relative al concetto di paesaggio e alla sua tutela;

— riviste e periodici a specifica trattazione di temi: paesaggio, pianificazione ambientale e paesistica, architettura, beni culturali;

— atti amministrativi, direttive, convenzioni, leggi, decreti emanati dalla Regione, dallo Stato e da organismi internazionali relativamente al tema paesistico;

— pubblicazioni in forma di guide o monografie descrittive dei caratteri di specifiche località, con particolare riferimento alle pubblicazioni curate ed edite per iniziativa degli enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Enti gestori dei parchi regionali) o dei diversi settori regionali (turismo, cultura, agricoltura ecc.);

b) Raccolta di piani e progetti

— piani paesistici elaborati dalle diverse Regioni e Province autonome italiane ai sensi della l. 431/1985,

— piani a contenuto paesistico relativi a paesi e regioni europee,

— piani territoriali, regionali o nazionali, a contenuto non esclusivamente paesistico, ma con sviluppo di temi a rilevanza territoriale/ambientale: parchi, riserve naturali, piani cave, parchi nazionali ecc.,

— studi e progetti di valore esemplare per la quali-

tà di inserimento nel paesaggio (compresi gli studi di V.I.A., quando alla compatibilità paesistica sia stata data una particolare rilevanza).

c) Raccolta di elaborazioni cartografiche

— Nel programma della raccolta tematica prefigurata, accanto ai materiali più tradizionalmente bibliografici e considerata la specificità dell'argomento, il CDP curerà l'acquisizione, la catalogazione e la divulgazione di materiale cartografico.

Ancorché la finalità tematica del centro documentazione comporti di privilegiare la cartografia a specifico contenuto paesistico, sarà, tuttavia, opportuno disporre delle varie serie cartografiche di base (I.G.M., C.T.R., ecc.), con attenzione anche alla raccolta delle edizioni storiche (ad esempio la cartografia I.G.M. di fine '800) che permettano di valutare la dinamica delle trasformazioni territoriali.

d) Raccolta iconografica

— Nell'ambito del tema paesistico assume una particolare importanza «l'immagine», pertanto il programma del CDP prevede l'acquisizione e catalogazione di:

— foto aeree zenitali; comprendendo le diverse serie fatte per la cartografia regionale, che potranno essere integrate con le immagini dei voli R.A.F. (Royal Air Force) degli anni '40 o con campagne fotografiche commissionate da enti diversi dalla Regione (Comuni, Province ecc.);

— foto aeree «oblique» (riprese non zenitali): sono immagini molto significative per la rappresentazione del paesaggio perché permettono di percepire la «forma» del territorio nel suo senso plastico; spesso queste immagini sono state scattate non da un aereo, ma da un elicottero;

— foto da satellite: spesso queste immagini sono digitalizzate per evidenziare particolari fenomeni ambientali (es. Landsat), ma esistono anche riprese che non hanno subito questo trattamento (es. Sojuzkarta) già acquisite;

— raccolte di foto (negativi, stampe, diapositive) catalogate per località e data di ripresa, possono essere anche di produzione dello stesso servizio regionale;

— videotapes: relativamente al tema paesistico esistono filmati espressamente realizzati (alcuni di produzione francese e italiana sono già stati acquisiti);

— microfilm di carte e catasti storici (teresiano, cessato, ecc.), il catasto cessato è già stato acquisito.

Nell'ambito del programma operativo del CDP si ritiene molto significativa l'attività consistente nel censire i centri di documentazione e gli archivi, presso i quali siano disponibili documenti a tema paesistico aperti alla consultazione. Tale ricognizione comporta una prima schedatura di localizzazione dei centri con indicazione sintetica del materiale rinvenibile, successivamente, anche mediante rapporto con l'SBN (sistema bibliotecario nazionale) o mediante altri canali informatici (internet), si programmerà l'acquisizione (o quanto meno la consultazione a video) dei titoli e schede di catalogo.

Il centro documentazione utilizzerà la strumentazione del SIBA (sistema informativo beni ambientali) per il riversamento su archivio informatico georeferenziato del materiale cartografico raccolto e l'asso-

ciazione a questo dei dati desumibili dalle raccolte bibliografiche e iconografiche precedentemente descritte; questa base informativa può costituire una utile predisposizione per l'elaborazione di piani territoriali o di pubblicazioni finalizzate alla diffusione e divulgazione dei valori paesistici.

4.2.2. Promozione e elaborazione di studi e ricerche inerenti la tutela del territorio e del paesaggio

Il CDP, accanto alle attività di raccolta e organizzazione di studi e di elaborazioni già disponibili, si occupa della promozione di studi e ricerche finalizzati ad arricchire ed incrementare il patrimonio di conoscenze inerenti il paesaggio e la sua tutela. Questa attività darà luogo a prodotti su supporto cartaceo (testi, elaborati grafici o cartografici), ma potranno essere utilizzati anche altri mezzi che meglio si prestino alla rappresentazione del tema paesistico, come videotapes, ipertesti che applichino specificamente le potenzialità dello strumento informatico, la fotografia. La ricognizione dei caratteri del paesaggio sarà attuata mediante campagne fotografiche programmate, che potranno anche essere promosse come concorsi nelle scuole.

Il programma di ricerca selezionerà i temi oggetto di indagine in relazione alla necessità di comunicare il «senso» del paesaggio, sia mediante l'approfondimento del suo sviluppo concettuale, che mediante la descrizione e l'analisi del suo multiforme proporsi nei «paesaggi» locali. Tuttavia, oltre alla dovuta attenzione posta nel perseguimento di questa campagna di sensibilizzazione, si assumerà come orientamento prioritario nella scelta dei temi di ricerca la loro utilità nella pratica gestionale della tutela paesistica, con particolare riferimento all'attività autorizzativa subdelegata; si forniranno anche indirizzi e criteri utili nell'attività valorizzativa del paesaggio, che potrà attuarsi in proposte progettuali finalizzate ad ottenere finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali (FRISL, l.r. 39/1984, ecc.).

Il CDP elabora direttamente studi avvalendosi anche delle competenze multidisciplinari che offre la struttura regionale nella sua complessa articolazione, tuttavia un obiettivo molto significativo è quello di promuovere studi e ricerche avvalendosi delle forze culturali presenti in ambito regionale: università, istituti di ricerca, singoli specialisti, riservandosi il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle ricerche.

I temi che rientrano in un programma di ricerca coerente con il tipo di impostazione descritto possono essere articolati in relazione ai diversi livelli di tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcuni dei temi più ricorrenti dedotti dall'esperienza maturata nella gestione della l. 1497/1939 da parte della Regione.

a) Alla scala del progetto

Si ritiene opportuno privilegiare quelle ricerche che si riferiscono alle forme e alla cultura materiale e costruttiva del patrimonio edilizio storico minore, più che alle emergenze artistiche e monumentali, operando così una corretta e realistica distinzione tra le specificità delle due leggi di tutela del patrimonio culturale: la legge 1497/1939 e la legge 1089/1939.

— *I materiali costruttivi e il loro impiego nella tra-*

dizione edilizia lombarda: le caratteristiche, la diffusione territoriale, le fonti di approvvigionamento, le modalità di impiego, le soluzioni compositive consuete.

— *I tipi edilizi*: repertori tipologici, relazioni tra tipi edilizi e ambiti territoriali omogenei, rapporti tra tipologia edilizia e urbana e morfologia territoriale.

— *Articolazione e strutture dello spazio urbano*: strade, piazze, parchi, spazi pubblici attrezzati, ecc.

La forma editoriale più appropriata per la pubblicazione di questi studi è la collana, intesa come serie aperta che procede per accumulazione e che può assumere la forma di quaderni.

b) Alla scala territoriale

— Ricerche sulle modalità costruttive e sull'impatto di *opere infrastrutturali*: studi sulla viabilità urbana e extraurbana, repertori delle modalità storiche di tracciamento e inserimento ambientale, le problematiche attuali, strade panoramiche e assi di percorrenza veloce.

— *Sistemi tecnologici* a rete e inserimento ambientale: esperienze e modalità di realizzazione degli impianti di distribuzione energetica.

— *Cave e discariche*: ricerche sulle modalità di gestione, recupero e riduzione dell'impatto ambientale, repertorio delle esperienze.

Si ravvisa poi la necessità di approfondimento anche di temi non immediatamente applicativi nell'operatività autorizzativa, ma significativi nel configurare il quadro della complessità culturale del fenomeno paesistico.

— *Il concetto di paesaggio*: evoluzione del concetto attraverso la trattazione sviluppata nei diversi settori disciplinari (geografia umana, filosofia, urbanistica, diritto, ecc.) nel corso del più recente periodo storico-culturale e conseguente valutazione dell'influsso sulle esperienze di pianificazione e progettazione.

— *Le strutture storiche del territorio*

– *la viabilità storica*: le relazioni fra i tracciati storici, le forme insediative e gli episodi emergenti dell'architettura devozionale, difensiva, ospitaliera; i rapporti tra geografia e viabilità, il sistema dei passi alpini, i percorsi locali segnalati da darsene ed approdi;

– *il sistema dei navigli e dei canali*;

– *le centuriazioni*

— le letture territoriali *per sistemi locali* (le ville dei laghi, l'archeologia industriale lungo i fiumi, le cascine della pianura, le baite alpine, ecc.)

— letture di *singoli paesaggi*, condotte in relazione all'attività di revisione del sistema dei vincoli secondo il programma previsto dalla l.r. 57/1985.

Sull'insieme delle elaborazioni sopra indicate, che costituiscono un programma di massima da articolare nel tempo, gli Enti locali potranno formulare proposte in ordine a specifiche esigenze sussistenti nel territorio così da contribuire positivamente alla loro impostazione e al loro svolgimento.

4.2.3. Iniziative di supporto formativo

Il CDP si occupa della predisposizione di materiale informativo avvalendosi delle elaborazioni di cui ai punti precedenti e formula programmi di iniziative

di formazione a supporto dei soggetti impegnati nella gestione della l. 1497/1939.

La Regione intende infatti promuovere corsi finalizzati alla formazione di tecnici comunali ed esperti in materia di tutela paesistico-ambientale che entreranno a far parte delle commissioni edilizie nell'esercizio delle funzioni autorizzative subdelegate.

Il programma didattico avrà come obiettivo di fornire informazioni atte a uniformare i criteri di valutazione dei progetti da parte degli addetti ai lavori e a fornire gli strumenti critici per l'esercizio di una consapevole azione di tutela del paesaggio.

I temi trattati riguarderanno il concetto di paesaggio, l'analisi del paesaggio e del progetto, le interpretazioni e l'applicazione delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela paesistico-ambientale.

A corredo di questa attività didattica verranno organizzati periodicamente seminari e convegni nel corso dei quali specialisti in singoli settori disciplinari o afferenti al tema paesistico svilupperanno relazioni di elevato contenuto culturale.

4.3. Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA)

Obiettivi generali

Il sistema si propone di raccogliere ed organizzare in un archivio informatizzato materiale conoscitivo di natura paesistica di rilevante interesse territoriale.

I dati informativi che si intende assumere sono:

1. il sistema dei vincoli di tutela del paesaggio ex lege 1497/1939 determinati da singoli decreti o in forza della l. 431/1985 (legge Galasso); perimetrazione degli ambiti di imm modificabilità temporanea ai sensi dell'art. 1-ter della legge Galasso;

2. localizzazione e descrizione delle componenti paesistiche che caratterizzano il territorio lombardo;

3. recepimento ed organica rilevazione delle analisi tematiche condotte dai differenti soggetti nel corso delle elaborazioni del piano paesistico.

Il programma di attuazione si propone di trasferire i contenuti conoscitivi raccolti in differenti archivi, spesso di difficoltosa consultazione, in un unico sistema informativo che permetta letture integrate dei differenti contenuti e che sia costantemente aggiornabile in relazione al livello di informazione disponibile.

Utilizzando le potenzialità del Sistema Informativo Georeferenziato (GIS), i dati vengono localizzati sulla base digitalizzata della Carta Tecnica Regionale (CTR 1:10.000) e sono accompagnati da una scheda di descrizione su data-base, che riporta:

a) dati identificativi costituiti da singoli atti amministrativi di assoggettamento a tutela, i riferimenti catastali o i limiti topografici che delimitano i territori vincolati;

b) le fonti presso le quali è reperibile l'informazione originale e l'indicazione degli enti che gestiscono la tutela e rilasciano atti autorizzativi per le rispettive competenze;

c) elementi di ulteriore descrizione dell'ambito rispetto a quelli già contenuti nel decreto di vincolo: si tratta di informazioni reperite in pubblicazioni o negli studi di pianificazione paesistica (testi, immagini fotografiche, cartografie storiche, ecc.). Queste descrizioni sono particolarmente utili nell'ambito dei vincoli d'insieme della legge 1497/1939, in quanto

spesso si tratta di vaste porzioni territoriali sommariamente descritte nel decreto di vincolo. Il reperimento di elementi di «ulteriore» descrizione, associato o associabile all'attività di revisione dei vincoli previsto dalla l.r. 57/1985, costituirà un supporto determinante nell'attività autorizzativa degli enti subdelegati.

La ricognizione degli attributi associati all'individuazione cartografica costituisce un progetto «aperto», reso possibile dallo strumento informatico adottato, che permette un'azione continua di implementazione ed aggiornamento dei dati oltre che una interrogazione selettiva da parte dei vari utenti che potranno, in relazione alle loro esigenze, consultare carte e dati territoriali.

Il progetto si propone la realizzazione di un sistema informativo dei beni ambientali congruente con il sistema cartografico regionale in quanto utilizza le stesse basi cartografiche e il medesimo software applicativo; fruisce anche di identiche opportunità; può utilizzare i dati già disponibili elaborati dal Sistema Informativo Territoriale (SIT), come la Carta Tecnica Regionale (CTR), e le carte geoambientali, che, con reciproco rapporto di collaborazione, integra con i suoi dati paesistici originali.

Il progetto si propone di fornire le informazioni così archiviate a varie categorie di utenza secondo modalità che saranno oggetto di uno specifico studio che valuti l'impiego di differenti modalità di comunicazione in relazione al destinatario (raggiungibilità con i mezzi informatici di rete, specifiche esigenze dell'uso dell'informazione, ecc.).

Gli utenti del sistema sono:

— la Regione, le Province ed i Comuni per l'attività di pianificazione territoriale con particolare riferimento alla componente paesistica;

— Il Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio ed i soggetti subdelegati per l'espletamento dell'attività autorizzativa (ex art. 7 della legge 1497/1939),

— I servizi della Direzione Generale Urbanistica per la verifica della presenza di vincoli ambientali nei territori in cui si trovino ad esercitare i rispettivi compiti d'istituto,

— Gli estensori di grandi progetti (ad esempio: alta velocità, piano di bacino) per le verifiche di impatto paesistico-ambientale;

— Gli studiosi del paesaggio lombardo (ricercatori, studenti universitari, ecc.).

I risultati previsti sono:

Produzione di carte dei vincoli paesistici articolate secondo le seguenti categorie informative:

— immobili di cui ai punti 1) e 2) della legge 1497/1939 assoggettati singolarmente a tutela ed indicati come «bellezze individue»;

— territori di cui ai punti 3) e 4) della legge 1497/1939 assoggettati a tutela della legge 1497/1939 ed indicati come «bellezze d'insieme»;

— territori vincolati ai sensi dei punti b), c), d), e), f), g), h), i), m) dell'art. 1 della legge 431/85 (Galasso), così come sono stati definiti al capitolo IV dei presenti criteri, tenendo conto delle determinazioni assunte dalla d.g.r. 25 luglio 1986, n. 12089 in applicazione dell'art. 1-quater della legge Galasso;

— territori assoggettati al regime di immodifica-

bilità temporanea di cui all'art. 1-ter l. 431/85, a seguito della d.g.r. 10 dicembre 1985, n. 3859;

— ricognizione dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

— perimetrazione degli ambiti assoggettati a vincolo idrogeologico.

Il sistema si propone come riferimento per orientare analoghe iniziative di Enti Locali (in particolare Province ed Enti gestori di parchi) al fine di poter strutturare un sistema informativo diffuso sul territorio, dotato di una procedura di acquisizione dei dati paesistici che ne renda possibile lo scambio tra i diversi sistemi locali e, per particolari temi, anche con i sistemi nazionali (ad esempio con il Ministero per i beni culturali ed ambientali per gli immobili assoggettati a tutela monumentale ed archeologica).

ALLEGATO A
ELABORATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Di seguito si fornisce l'elenco della documentazione minima che, di norma, deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesistica nei casi di competenza comunale. Tale elenco potrà essere integrato, con apposita deliberazione della Giunta comunale, nei modi e con i contenuti che l'Amministrazione comunale riterrà più adeguati. L'abaco che segue l'elenco precisa gli elaborati richiesti in rapporto ai diversi tipi di intervento.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Planimetria quotata nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000 in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare.

2. Fotopiano se esistente.

3. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.).

5. Piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivo il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio o oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.

6. Eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione:

6.1 indagini geologiche

6.2 ricerche storiche

6.3 indagine sulla vegetazione

6.4 ecc.

Elaborati di progetto

1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000).

2. Piante e prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o superiore per interventi di maggiore estensione territoriale.

3. Particolari costruttivi significativi in scala 1:20.

4. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi costruttivi e delle essenze impiegate.

5. Ripresa fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzia l'inserimento nel contesto paesistico.

6. Rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento.

7. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento e il contesto territoriale assoggettato al vincolo.

8. Relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l'intervento proposto sul paesaggio.

Abaco degli elaborati richiesti in rapporto ai tipi di trasformazione

<i>Tipo di intervento</i> <i>Elaborati richiesti</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
STATO DI FATTO													
1 Planimetria	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Fotopiano se esiste			*			*	*		*		*	*	*
3 Documentazione fotografica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 Rilievo dello stato di fatto	*	*						*					
5 Piano quotato almeno in scala 1:200		*	*				*		*		*	*	*
6 Studi specialistici													
6.1 indagini geologiche (1)								*	*	*	*	*	*
6.2 ricerche storiche (1)	*	*											
6.3 indagini vegetazionali									*		*	*	*
6.4 altre													
PROGETTI													
1 Planimetria con inserimento ambientale			*			*	*	*	*		*	*	
2 Piante, prospetti e sezioni	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Particolari costruttivi	*	*	*					*	*	*	*	*	
4 Indicazioni dei materiali	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5 Simulazione fotografica		*	*		*		*	*	*		*	*	*
6 Prospettive o assonometrie		*	*					**					
7 Sezioni ambientali			*				*		*		*	*	*
8 Relazione tecnica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) In relazione alle caratteristiche dei luoghi possono essere richieste anche per altre categorie di interventi

** solo nel caso di particolare impatto visivo

LEGENDA DEI TIPI DI TRASFORMAZIONE

A manutenzione, restauro, risanamento conservativo;
 B ristrutturazione e ampliamenti di edifici;
 C nuovi edifici;
 D recinzioni;
 E cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 F posa di condotte interrato;
 G posa di linee aeree;

H opere della viabilità (puntuali o circoscritte);
 I opere della viabilità (estese);
 L opere idrauliche (puntuali o circoscritte);
 M opere idrauliche (estese);
 N opere di recupero ambientale;
 O interventi di manutenzione o integrazione del patrimonio arboreo.

La griglia dell'abaco è lasciata aperta in quanto si ritiene che le Amministrazioni locali possano individuare altri tipi di trasformazione e, conseguentemente, stabilirne uno specifico corredo documentario.

A questo fine si segnalano alcune categorie di intervento sul territorio che comportano un rilevante impatto sul paesaggio e per le quali si ritiene opportuno applicare una particolare procedura di valutazione che richiede un corredo di analisi di maggiore specificità. In alcuni casi non si porrà soltanto il problema di stabilire misure mitigative o compensative, ma di valutare l'opportunità localizzativa (ricerca di sedime più adeguato) o, addirittura, realizzativa (la cosiddetta «opzione zero»). Si tratta spesso di interventi suscettibili di recare compromissione all'assetto paesistico per consistenza dimensionale, pervasività territoriale, alterazione geomorfologica, estraneità al contesto, il cui elenco esemplificativo, che rimane aperto in relazione alle continue innovazioni che propongono la tecnica e le mutevoli esigenze della società, comprende:

– Edilizia industriale

- Edilizia della produzione agraria (capannoni, silos, serre, ecc.)
- Strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati)
- Interventi di grande impegno territoriale e di grande serialità (piani attuativi)
- Infrastrutture di trasporto e tecnologiche
- Stazioni di servizio
- Impianti di depurazione
- Impianti sportivi (campi per tennis, calcio, golf, piste sciistiche, piscine, ecc.)
- Spazi inedificati di dotazione a spazi edificati (parcheggi, viabilità di lottizzazione, ecc.)

La Regione, nel quadro delle iniziative previste dalla l.r. 18/1997 per la sensibilizzazione alla fruizione culturale del paesaggio per la formazione degli operatori specifici (tecnici comunali ed esperti ambientali), intende avviare l'elaborazione di pubblicazioni che comprenderanno anche manuali che evidenzino e affrontino esemplificativamente le problematiche sottese ai temi sopra elencati.

ALLEGATO B
ELABORATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA

Stato di fatto

1) Corografia (foglio della carta I.G.M. in scala 1:25000, con l'individuazione dell'area oggetto di coltivazione).

2) Stralcio dello strumento urbanistico vigente con l'indicazione dell'area e delle norme interessanti l'intervento proposto, della destinazione delle zone limitrofe, della viabilità esistente e prevista.

3) Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell'area di cava; comprensiva di perimetrazione dell'area coltivata o da coltivare, con l'individuazione dei punti fissi inamovibili di misurazione e l'indicazione delle quote s.l.m., delle sezioni di cui al successivo punto 4 e dei punti di ripresa fotografica di cui al successivo punto 5.

4) Sezioni significative, ogni 10 m. quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica.

5) Ampia raffigurazione fotografica a colori, di formato non inferiore a 13 x 18, che documenti in modo panoramico l'area oggetto d'intervento e l'ambiente urbano o naturale che la circonda.

6) Planimetria generale, piante, sezioni e prospetti a chiarimento di impianti di cantiere, viabilità interna e di accesso, recinzioni e specie vegetali presenti nell'area di pertinenza.

7) Relazione tecnica con descrizione geomorfologica dello stato generale dell'area dopo la coltivazione con particolare attenzione ai fatti emergenti quali: pareti dilavanti o frananti; cavità; presenza di vene d'acqua; presenza di massi erratici; elementi di impermeabilità; ecc.

Progetto di coltivazione

N.B. Il progetto di coltivazione deve essere redatto in relazione al periodo di coltivazione.

1) Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000) estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell'area di cava; comprensiva di perimetrazione dell'area oggetto di coltivazione e/o di ampliamento con l'individuazione dei punti fissi inamovibili e delle sezioni di cui al successivo punto 2.

2) Sezioni di progetto, ogni 10 m. quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica, con l'indicazione della profondità massima di scavo.

3) Prospetto principale di progetto ed eventuale rappresentazione assonometrica.

4) Planimetria, piante, prospetti e sezioni a chiarimento di: impianti di cantiere, recinzioni, viabilità di accesso e di cantiere, altri manufatti e specie vegetali che si intendono porre a dimora.

5) Sovrapposizioni dello stato di fatto e del progetto di coltivazione con evidenziazione cromatica delle due situazioni.

6) Relazione tecnica sul progetto di coltivazione, specificante sulla base dei dati geologici ed idrogeologici: la valutazione della consistenza del giacimento;

le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità, il metodo di coltivazione del giacimento e gli accorgimenti tecnici che verranno posti in essere durante la coltivazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale in relazione al successivo piano di ripristino (rispetto delle curve di livello, ecc.), la profondità massima di scavo, l'eventuale localizzazione delle aree di discarica.

7) Copia della scheda riassuntiva dei dati relativi alla futura attività estrattiva (MD 2).

Progetto di ripristino ambientale (nuova apertura - continuazione - cava cessata)

1) Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000) estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell'area di cava; comprensiva di perimetrazione dell'area oggetto di coltivazione e/o di ampliamento con l'individuazione dei punti fissi inamovibili e delle sezioni di cui al successivo punto 2

2) descrizione mediante piante, prospetti e sezioni (ogni 10 metri e quotate in ascissa e ordinata nella medesima scala metrica) di tutte le opere di ricostruzione e protezione per ridurre l'impatto ambientale, distinte per fasi temporali e a chiarimento di: viabilità interna e di accesso; recinzioni; manufatti ed opere edili; sistemazioni idrauliche; essenze arboree da collocare a dimora (tipo, età, varietà e qualità) e descrizione mediante apposite diciture dei materiali d'impiego per il trattamento delle superfici. Eventuali opere di sostegno, costipamento, contenimento, indicazione del tipo di stesa di terreno di coltura con le indicazioni dei metodi per l'inerbimento, la piantumazione e delle fasi di intervento previste in ordine agli anni di coltivazione.

4) Relazione tecnica a chiarimento delle modalità del ripristino, tecniche relative, tempi d'attuazione, inserimento urbanistico e finalità dello stesso.

5) Relazione botanica.

ALLEGATO C SCHEMA DI VERIFICA DELLA PROCEDURA
--

- 1.** L'Amministrazione Comunale ha adempiuto alle seguenti operazioni preliminari:
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1. redazione della carta dei vincoli. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 1.2. integrazione della modalità per la presentazione dei progetti. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
-
- 2.** L'opera oggetto del decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, non è:
- | | | |
|--|--------------------------|--|
| 2.1. opera di competenza di Stato o di enti e aziende statali. | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2. opera di competenza regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1983, n. 70. | <input type="checkbox"/> | |
-
- 3.** È stato verificato dal responsabile del provvedimento che l'opera ricade in:
- 3.1. ambito individuato dalla l. 431/1985, art. 1:
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.1.1. – territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.2. – fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m. ciascuna. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| – il corso d'acqua è compreso nell'elenco allegato alla deliberazione di g.r. 25 luglio 1985 n. 4/12928 (B.U.R.L. 15 ottobre 1986) — applicazione dell'art. 1-quater della l. 431/1985 — e l'opera non ricade in ambito relativo a tratto derubricato. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.3. – montagne per la parte eccedente 1600 m. sul livello del mare per la catena alpina e 1200 m. sul livello del mare per la catena appenninica. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.4. – ghiacciai e circhi glaciali. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.5. – parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.6. – territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.7. – le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.8. – zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.9. – zone di interesse archeologico. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.1.10. ville, giardini e parchi di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 1497/1939. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- 3.2. in ambito vincolato da specifico provvedimento amministrativo *ex lege* 1497/1939 e che rientra nei casi di cui all'art. 16 della l.r. 18/1997 e più precisamente:
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.2.1. art. 16, lett. a) interventi previsti dall'art. 31 della l. 457/1978. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| a) manutenzione ordinaria | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) straordinaria | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) consolidamento statico | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) restauro conservativo | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| e) ristrutturazione edilizia anche con ampliamento di volume o di superficie utile | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.2.2. art. 16, lett. b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità ai sensi del primo comma dell'art. 14, della legge 1487/1939; | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.2.3. | art. 16, lett. c) posa di: | | |
| | – condotte fognarie | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | – condotte idriche | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | – linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | – reti di distribuzione dei servizi comunali; | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.2.4. | art. 16, lett. d) recinzioni. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.2.5. | art. 16, lett. e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. 14/1984 ovvero dal Consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della precitata l.r. 14/1984 | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.2.6. | art. 16, lett. f) opere interrato, totalmente o anche parzialmente, aventi le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata e con altezza non superiore a m. 2,50. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3.2.7. | art. 16, lett. g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <hr/> | | | |
| 4. | La documentazione presentata è completa come risulta dall'abaco degli elaborati richiesti. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <hr/> | | | |
| 5. | Gli esperti (l'esperto) hanno (ha) espresso le proprie valutazioni con esito | | |
| | dopo aver: | | |
| | – effettuato la lettura ed interpretato il contesto. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | – indicato gli elementi di vulnerabilità e di rischio. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | – valutato la compatibilità paesistica. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | facendo riferimento ai criteri di cui: | | |
| | – alle schede degli elementi costitutivi n. | | |
| <hr/> | | | |
| 6. | La Commissione edilizia ha espresso il proprio parere nelle forme previste dall'art. 5 della l.r. 18/1997 alla presenza degli/dell'esperti/esperto | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | con esito | | |
| <hr/> | | | |
| 7. | Ai sensi dell'art. 10 l.r. 18/1997 l'Ente gestore del parco dotato di P.T.C. approvato con l.r. ha rilasciato certificazione di conformità dell'intervento | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| <hr/> | | | |

ALLEGATO D

**FAC SIMILE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SANZIONATORI
E DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE****PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 7
DELLA LEGGE 1497/1939
(Fac simile per i Comuni)**

Il Sindaco (o Assessore delegato)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Considerato che il signor(i) ha(nno) presentato istanza di autorizzazione paesistica per le opere consistenti in
..... sull'area sita in

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art.
(4 o 16) della succitata legge regionale 18/1997;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo ambientale-paesistico in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale BURL o G.U. del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n.
del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Considerate le motivazioni del vincolo;

Vista la certificazione dell'Ente gestore del Parco ai sensi dell'art. 10
della legge regionale 18/1997 (qualora necessaria);

Visto il parere della Commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale
18/1997, espresso nella seduta del con verbale n., che si allega al presente atto
unitamente alla relazione degli esperti in materia paesistico ambientale;

Accertato che le opere previste sono conformi ai criteri di cui alla deliberazione della G.R.

AUTORIZZA

1. Il signor ad eseguire ai sensi dell'art. 7 della legge
1497/1939 le opere indicate situate
2. Nella esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti prescrizioni
..... (se dettate dalla commissione edilizia);
3. Il presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali e alla documentazione fotogra-
fica è trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di
4. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio comunale per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi;
5. La scheda di verifica della procedura è inviata, per conoscenza, all'Ufficio pianificazione e infor-
mazione paesistica della Direzione Generale Urbanistica della Giunta regionale lombarda.

Data

Firma

**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 7
DELLA LEGGE 1497/1939**

(Fac simile per gli Enti subdelegati diversi dai Comuni)

Il Presidente

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Considerato che il signor(i) ha(nno) presentato istanza di autorizzazione paesistica per le opere consistenti in
..... sull'area sita in

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle subdelegate alle Province (o Autorità forestali) ai sensi dell'art. (6 o 7) della succitata legge regionale 18/1997;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo ambientale-paesistico in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale in BURL (o G.U.) del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n. del pubblicata dall'albo dei Comuni interessati;

Considerate le motivazioni del vincolo;

Visto il parere degli uffici competenti, che si allega al presente atto;

Accertato che le opere previste sono conformi ai criteri di cui alla deliberazione della G.R.

AUTORIZZA

1. Il signor ad eseguire ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/1939 le opere indicate in oggetto situate
2. Nella esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti prescrizioni (se previste);
3. Il presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali e alla documentazione fotografica è trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di
4. Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi;
5. La scheda di verifica della procedura è inviata, per conoscenza, all'Ufficio pianificazione e informazione paesistica della Direzione Generale Urbanistica della Giunta regionale lombarda.

Data

Firma

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI RIPRISTINO
(Fac simile per i Comuni)**

Il Sindaco (o Assessore delegato)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Considerato che l'area sita in risulta vincolata in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale in BURL (o G.U.) del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n. del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che il signor(i) ha(nno) realizzato, in assenza di autorizzazione paesaggistica opere consistenti in

Considerato che, come risulta dal parere della Commissione edilizia, integrata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/1997, dagli esperti in materia di tutela ambientale, l'opera ha provocato danno ambientale in quanto (allegare parere della Commissione edilizia e relazione degli esperti);

Considerato che le modalità di ripristino indicate dalla commissione edilizia consistono in

Richiamato l'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'art. 4 della l.r. 18 del 9 giugno 1997

ORDINA

1. Il(I) signore(i) , residente(i) in comune di è(sono) tenuto(i) per interesse pubblico a ripristinare, ai sensi dell'art. 15 della l. 1497/1939, lo stato dei luoghi secondo le seguenti modalità:
2. Gli interventi di ripristino di cui al precedente punto 1, dovranno essere eseguiti entro il termine di giorni dall'avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento (da farsi a mezzo del messo comunale con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile).
3. Qualora la rimessa in ripristino non venga eseguita entro il termine fissato al precedente punto 2 si provvederà d'ufficio e, in tal caso, la nota delle spese sarà posta a carico del trasgressore e verrà riscossa secondo le disposizioni di legge in materia.
4. Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o comunicazione in altra forma da indicare) del presente provvedimento.

Data

Firma

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI RIPRISTINO
(Fac simile per gli Enti subdelegati diversi dai Comuni)**

Il Presidente

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Considerato che l'area sita in risulta vincolata in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale in BURL (o G.U.) del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n. del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che il signor(i) ha(nno) realizzato, in assenza (o difformità) di autorizzazione paesaggistica opere consistenti in

Considerato che, come risulta dall'accertamento dei competenti uffici, l'opera ha provocato danno ambientale in quanto (allegare relazione);

Considerato che le modalità di ripristino indicate dai competenti uffici consistono in da assicurarsi nel termine di giorni dalla notificazione (o altra forma di comunicazione) del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'art. 6 (o 7) della l.r. 18 del 9 giugno 1997

ORDINA

1. Il(I) signore(i) , residente(i) in comune di è(sono) tenuto(i) per interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della l. 1497/1939 a ripristinare lo stato dei luoghi secondo le seguenti modalità:
2. Gli interventi di ripristino di cui al precedente punto 1, dovranno essere eseguiti entro il termine di giorni dall'avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento (da farsi a mezzo del messo comunale con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile).
3. Qualora la rimessa in ripristino non venga eseguita entro il termine fissato al precedente punto 2 si provvederà d'ufficio e, in tal caso, la nota delle spese sarà posta a carico del trasgressore e verrà riscossa secondo le disposizioni di legge in materia.
4. Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o comunicazione in altra forma da indicare) del presente provvedimento.

Data

Firma

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI NATURA PECUNIARIA
(Fac simile per i Comuni)**

Il Sindaco (o Assessore delegato)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e in particolare l'art. 15 della legge stessa;

Visto il r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 con cui è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 4 della l.r. 18 del 9 giugno 1997;

Considerato che l'area sita in risulta vincolata in base a:

vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del

vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale BURL (o G.U.) del

vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985

deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n. del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che il signor(i) ha(nno) realizzato, in assenza (o difformità) di autorizzazione paesaggistica opere consistenti in

Considerato che, come risulta dal parere della Commissione edilizia, integrata, ai sensi dell'art. 5 l.r. 18/1997 dagli esperti in materia di tutela ambientale, l'opera ha provocato danno ambientale in quanto (allegare parere della Commissione edilizia e relazione degli esperti);

Considerato che, come accertato dalla Commissione edilizia nel citato parere, la sanzione di ripristino, nella fattispecie in esame, non risulta opportuna o tecnicamente applicabile, in quanto (indicare i motivi che rendono inopportuna o tecnicamente impraticabile la demolizione o il ripristino);

Vista la perizia n. del dell'ufficio del Genio Civile, in base alla quale la Commissione edilizia, integrata dagli esperti, ha stimato il danno ambientale in L. come risulta dal citato parere allegato al presente provvedimento;

ORDINA

1. Il signor è tenuto a pagare la somma di L. a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 15 della legge 1497/1939.
2. Il presente provvedimento diventa esecutivo quando venga data adesione al pagamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata al Comune di, o quando, entro tre mesi dalla notificazione del presente provvedimento, da effettuarsi nelle forme di cui al successivo punto 3, non sia stata data adesione né sia stato provocato il giudizio del Collegio peritale, di cui al comma 4, art. 15, l. 1497/1939.
3. Il presente provvedimento è notificato a mezzo del messo comunale con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
4. La somma dovrà essere versata alla tesoreria comunale a mezzo di (indicare modalità di pagamento).
5. Qualora il versamento non venga effettuato nel termine stabilito dal punto 2) del presente provvedimento, il Comune provvederà alla riscossione coattiva della somma secondo le disposizioni di legge in materia.
6. Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Data

Firma

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI NATURA PECUNIARIA
(Fac simile per gli Enti subdelegati diversi dai Comuni)**

Il Presidente

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Visto il r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 con cui è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 6 (o 7) della l.r. 18 del 9 giugno 1997;

Considerato che l'area sita in risulta vincolata in base:

vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del

vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale BURL o G.U. del

vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985

deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n. del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che il signor(i) ha(nno) realizzato, in assenza di autorizzazione paesaggistica opere consistenti in

Considerato che, come risulta dall'accertamento dei competenti uffici, l'opera ha provocato danno ambientale in quanto (allegare relazione);

Considerato che, come accertato dall'ufficio tecnico, la sanzione di ripristino, nella fattispecie in esame, non risulta opportuna o tecnicamente applicabile, in quanto (indicare i motivi che rendono inopportuna o tecnicamente impraticabile la demolizione o il ripristino)

Vista la perizia n. del dell'ufficio del Genio Civile (o del C.F.S. per interventi di natura forestale) in base al quale il danno ambientale è stato stimato in L.;

ORDINA

1. Il signor è tenuto a pagare la somma di L. a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 15 della legge 1497/1939.
2. Il presente provvedimento diventa esecutivo quando venga data adesione al pagamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a (Provincia o Autorità forestale), o quando, entro tre mesi dalla notificazione del presente provvedimento, da effettuarsi nelle forme di cui al successivo punto 3, non sia stata data adesione né sia stato provocato il giudizio del Collegio peritale, di cui al comma 4, art. 15, l. 1497/1939.
3. Il presente provvedimento è notificato a mezzo del messo comunale con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
4. La somma dovrà essere versata a (Provincia o Autorità forestale) a mezzo di (indicare modalità di pagamento).
5. Qualora il versamento non venga effettuato nel termine stabilito dal punto 2 del presente provvedimento, la Provincia (o l'Autorità forestale) provvederà alla riscossione coattiva della somma secondo le disposizioni di legge in materia.
6. Contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Data

Firma

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

**CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE
(Fac simile per i Comuni)**

Il Sindaco (o Assessore delegato)

Viste le opere, consistenti in, realizzate dal signor(i),
in assenza (o difformità) di autorizzazione paesistica, su area sita in,
sottoposta a vincolo paesistico in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale in G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale in BURL o (G.U.) del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n.
del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Visto l'allegato parere della Commissione edilizia, integrata dagli esperti, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/1997 in materia di tutela paesistico-ambientale (il parere della Commissione edilizia e la relazione degli esperti devono essere allegati integralmente alla certificazione) in cui si dà atto che l'intervento in questione non ha procurato danno ambientale, in quanto

Considerato che l'accertamento di assenza di danno ambientale chiude il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni paesaggistiche, previste dall'art. 15 della l. 1497/1939;

Visto l'art. 4 della legge regionale 18/1997;

CERTIFICA

che le opere eseguite dal signor(i), in
non hanno determinato danno ambientale e, quindi, chiude il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 15 della l. 1497/1939.

Data

Firma

**CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE
(Fac simile per gli Enti subdelegati diversi dai Comuni)**

Il Presidente

Viste le opere, consistenti in, realizzate dal signor(i),
in assenza (o difformità) di autorizzazione paesistica, su area sita in,
sottoposta a vincolo paesistico in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale G.U. del
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale BURL o G.U. del
- vincolo art. 1, lett., legge n. 431/1985
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n.
del pubblicata dall'Albo dei Comuni interessati;

Visto, come accertato dai competenti uffici, che l'intervento in questione non ha procurato danno
ambientale, in quanto

Considerato che l'accertamento di assenza di danno ambientale chiude il procedimento per l'irro-
gazione delle sanzioni paesaggistiche, previste dall'art. 15 della l. 1497/1939;

Visto l'art. (6 o 7) della legge regionale 18/1997;

Certifica

che le opere eseguite dal signor(i), in
non hanno determinato danno ambientale e, quindi, chiude il procedimento sanzionatorio, di cui
all'art. 15 della l. 1497/1939.

Data

Firma

Coordinamento Istituzionale

Avv. Giuliano Sala, Assessore all'Urbanistica e al Territorio

Coordinamento Generale

Ing. Mario Nova, Regione Lombardia

Coordinamento Scientifico

Prof. Giorgio Morpurgo, Politecnico di Milano - Prof. Santino Langè, Politecnico di Milano - Arch. Umberto Vascelli Vallara, Regione Lombardia

Hanno collaborato al coordinamento e alla elaborazione del documento:

Arch. Luciano Lussignoli, Politecnico di Milano - Arch. M. Antonietta Breda, Politecnico di Milano - Arch. Giovanni Buzzi, Politecnico di Milano - Arch. Antonio Corradi, Regione Lombardia - Giuseppe Marcellini, Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Regione Lombardia - Arch. Anna Rossi, Regione Lombardia

Hanno partecipato con contributi ed elaborazioni:

Arch. Sergio Cavalli - Arch. Giuseppe Speranza (Direzione Urbanistica, Regione Lombardia) - Dr.ssa Paola Galesini - Dr. Dario Fossati - Dr. Mauro Guglielmin (Direzione Tutela Ambientale, Regione Lombardia)

Hanno inoltre collaborato:

Arch. Aurelio Camolese - Arch. Antonio Lampugnani - Arch. Mario Sassone - Arch. Francesco Solano (Direzione Urbanistica, Regione Lombardia) - Loredana Mazzetti - Carmelo Petrotta (segreteria Direzione Urbanistica, Regione Lombardia).

Si ringraziano per i contributi specifici forniti:

Dr. Albano Marcarini - Arch. Pierluigi Roccatagliata (Centro Studi PIM)

Coordinamento editoriale:

Eugenio Feroldi.

Il Prof. Giorgio Morpurgo, che la Regione Lombardia ricorda con grande stima e riconoscenza, ha curato l'impostazione generale del documento e la stesura della prima bozza.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 17 OTTOBRE 1997

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 42

SEZIONE II

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI

TABELLE E SCHEDE

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1997, n. 6/30194:

«Deleghe della Regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18»

COMUNICAZIONE N. 171 DEL 2 OTTOBRE 1997 DELL'ASSESSORE REGIONALE ALL'URBANISTICA E AL TERRITORIO

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Presidenti delle Province
Ai Signori Presidenti delle Camere di Commercio
Ai Signori Presidenti delle Comunità Montane
Ai Signori Presidenti dei Parchi
Ai Signori Presidenti degli Ordini Professionali

Milano, ottobre 1997

LORO SEDI

Oggetto: Tutela paesistico-ambientale ex lege 1497/1939. Sub delega agli Enti Locali. Criteri di cui all'art. 3 della l.r. 18/1997.

Con la legge 9 giugno 1997, n. 18, la Regione ha conferito agli Enti Locali le funzioni di tutela paesistico-ambientale, previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, realizzando una delle più complesse operazioni di decentramento mai poste in essere nel corso della propria attività.

La novità e la portata della sub delega dagli uffici regionali (ove era esercitata ininterrottamente dal 1977) a quelli locali, hanno indotto il legislatore a prevedere – come recita l'art. 3 – che il passaggio delle funzioni venga accompagnato da una serie di criteri e di indirizzi agli Enti Locali, elaborati non con intenti prevaricatori, bensì collaborativi, di supporto e servizio ai soggetti delegati.

Con il presente III Supplemento al Bollettino Ufficiale del 17 ottobre 1997, n. 42, si forniscono tali orientamenti, approvati formalmente dalla Giunta regionale con la deliberazione 25 luglio 1997, n. 30194.

Al fine di una consultazione più agevole e spedita, si è optato per una ripartizione della materia in due sezioni distinte ed autonome:

- Sez. I: concernente le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- Sez. II: relativa ai criteri per la valutazione paesistica dei progetti.

All'interno della Sezione I, sono altresì forniti gli elenchi degli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione, nonché gli schemi dei provvedimenti di competenza degli Enti Locali.

È altresì riportata, per speditezza di consultazione, il testo originario della legge regionale 18/1997.

L'Assessore all'Urbanistica e al Territorio
Avv. Giuliano Sala

REGIONE LOMBARDIA
PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO

CRITERI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

SEZIONE II

SOMMARIO

CAPITOLO I

SISTEMI DI AREE E BENI ASSOGGETTATI A TUTELA

- 1.1. L'individuazione degli ambiti vincolati
- 1.2. Ambiti assoggettati a tutela paesistica
- 1.3. Altri ambiti e beni assoggettati a tutela

CAPITOLO II

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI

- 2.1. Proposta di percorso metodologico
- 2.2. Strumenti di supporto alla lettura del contesto paesistico: il censimento degli elementi costitutivi
- 2.3. Classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio
- 2.4. Valutazione di compatibilità paesistica del progetto
- 2.5. Contributo per la valutazione del contesto della nuova edificazione

ALLEGATI A

TABELLE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

ALLEGATI B

SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

CAPITOLO I
SISTEMI DI AREE E BENI
ASSOGGETTATI A TUTELA

1.1. L'individuazione degli ambiti vincolati

Al fine del corretto esercizio della subdelega è innanzitutto necessario assicurare che negli ambiti assoggettati alla tutela della l. 1497/1939 non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della necessaria autorizzazione e che la stessa non venga erroneamente rilasciata al di fuori di tali ambiti. È, quindi, opportuno procedere prioritariamente alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela o, quantomeno, disporre dei criteri per la loro identificazione al fine di verificare, caso per caso, se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere assoggettati alla tutela della suddetta legge mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o della Regione, oppure risultare tutelati automaticamente in quanto ricadenti nelle aree individuate dall'art. 1 della legge 431/1985 (legge Galasso).

Nel primo caso, qualora l'Ente subdelegato non sia in possesso di copia dell'atto amministrativo di imposizione del vincolo e della relativa cartografia di perimetrazione, potrà rivolgersi al Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Giunta regionale.

Nel secondo caso, mancando una carta di riferimento valida per tutta la regione e in relazione anche alla intrinseca difficoltà ad individuare le aree interessate da talune categorie descritte nella legge 431/1985, si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni per una corretta identificazione degli ambiti assoggettati a tutela, per i quali, si ricorda, è necessario ottenere una specifica autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/1939, prima di intraprendere qualsiasi opera che comporti modificazione dell'esteriore aspetto dei luoghi vincolati.

Questa operazione di riconoscimento degli ambiti assoggettati alla tutela di legge è indispensabile per una corretta applicazione della legge regionale che i presenti criteri accompagnano e per la conseguente identificazione del soggetto titolare dell'esercizio dell'attività autorizzativa.

Tale complesso di conoscenze permetterà ai tecnici delle amministrazioni subdelegate di fornire in sede locale una sicura e utile assistenza a chi si appresta, nella figura di proprietario o di progettista, ad intraprendere programmi di intervento sul patrimonio tutelato; assicurando in tal modo il raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari dell'azione regionale di subdelega.

Si ricorda, inoltre, che le indicazioni riportate nel presente capitolo potranno essere utili alle Amministrazioni comunali per la stesura della carta del sistema dei vincoli che accompagnerà la redazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti generali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1994, n. 52776.

Eventuali richieste di assistenza interpretativa potranno essere rivolte all'Ufficio Pianificazione e Infor-

mazione Paesistica del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Giunta regionale, che si appresta a redigere una carta digitalizzata del sistema dei vincoli per il territorio regionale.

1.2. Ambiti assoggettati a tutela paesistica

I vincoli di tutela ambientale e paesistica traggono origine dalle leggi nazionali:

— l. 1497 del 29 giugno 1939 - Protezione delle bellezze naturali;

— l. 431 dell'8 agosto 1985 - Disposizioni vigenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Ad esse ed alle definizioni di beni da tutelare, ivi contenute, bisogna far riferimento per le ricognizioni di cui si tratta secondo i seguenti criteri.

1.2.1. Vincoli vigenti in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497

Si tratta di vincoli che riguardano ambiti territoriali di ampiezza e superficie variabile ma chiaramente individuabile ed espressi in modo specifico con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale o, a seguito della l.r. 57/1985, con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali. Va inoltre ricordato che i vincoli proposti dalle Commissioni provinciali, di cui sopra, operano in salvaguardia.

Per la legge l'oggetto della tutela può essere di due tipi:

— bellezze individue «...le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza...» (art. 1, commi 1 e 2);

— bellezze d'insieme «...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze...» (art. 1, commi 3 e 4).

L'elenco di tali beni, con la relativa perimetrazione cartografica è reperibile presso il Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Giunta regionale lombarda o presso le Soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici competenti per territorio.

1.2.2. Vincoli vigenti in forza della legge 8 agosto 1985 n. 431 (art. 1)

Si tratta di vincoli su fasce ed aree di territorio definite per categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge: la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti vincolati, sotto il profilo paesistico, costituisce la parte preponderante della materia subdelegata ai Comuni ai sensi della legge regionale 18/1997.

Ai fini della corretta identificazione degli ambiti tutelati, di cui all'articolo 1 della legge 431/1985, si riportano di seguito alcune note esplicative ed informative relative alle categorie geografiche oggetto di tutela che interessano il territorio regionale (lettere b, c, d, e, f, g, h, i, m).

Si ricorda che il vincolo paesaggistico «non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della l. 22 ottobre 1971 n. 865».

Valgono in tal senso gli strumenti pianificatori e programmatori operanti, ossia che risultano approvati alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, ossia il 7 settembre 1985. Relativamente ai parchi e alle riserve naturali regionali, istituiti successivamente a tale data, valgono come riferimento gli strumenti urbanistici generali comunali e i programmi pluriennali di attuazione che risultino approvati alla data di istituzione dell'area protetta.

Legge 431/1985 - vincolo lettera b: laghi

«i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi».

Rientrano in questa categoria tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza. Per «linea di battigia» si intende la linea che sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) delimita il lago.

Legge 431/1985 - vincolo lettera c: fiumi e corsi d'acqua

«i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». La fascia è da individuare a partire dal piede esterno dell'argine.

Per l'elenco dei corsi d'acqua di interesse paesistico si richiama la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1986, n. 12028 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, II supplemento straordinario al n. 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-quater della legge 431/1985, ha determinato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del r.d. 1775/1933, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici.

Legge 431/1985 - vincolo lettera d: territori oltre 1600 m. per le Alpi; oltre i 1200 m per gli Appennini

«le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole».

Il vincolo va individuato sulla cartografia seguendo le relative isoipse.

Legge 431/1985 - vincolo lettera e: ghiacciai e circhi glaciali

La identificazione dei ghiacciai e dei circhi glaciali è fornita dal Servizio Geologico e Tutela delle Acque

della Direzione Generale Tutela Ambientale della Giunta regionale in base alle seguenti definizioni:

— circo glaciale: conca ad anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale;

— ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per ricristallizzazione della neve, che per gravità è (è stata) dotata di movimento.

Legge 431/1985 - vincolo lettera f: parchi e riserve

«i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi».

Sono i parchi e le riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 394/1991 e alla legge regionale 86/1983 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre che agli Enti gestori di parchi e riserve naturali, dove esistenti, le informazioni su tali aree protette possono essere richieste al Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi della Direzione Generale Tutela Ambientale della Giunta regionale. Per i singoli parchi regionali si deve fare riferimento alle singole leggi istitutive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ed accompagnate da cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se approvati con legge regionale, ai relativi piani territoriali di coordinamento.

Il territorio regionale è interessato dal parco nazionale dello Stelvio, istituito ma privo di piano, e dalle aree protette regionali richiamate negli elenchi di seguito riportati.

Elenco dei parchi istituiti non dotati di PTC approvato

<i>Parco</i>	<i>legge istitutiva</i>
Alto Garda	l.r. 15-9-89 n. 58
Mincio	l.r. 8-9-89 n. 47
Adda Nord	l.r. 16-9-83 n. 80
Serio	l.r. 1-6-85 n. 70
Agricolo Sud Milano	l.r. 23-4-90 n. 24
Adamello	l.r. 16-9-83 n. 79
Pineta Appiano Gentile	l.r. 16-9-83 n. 76
Valle del Lambro	l.r. 16-9-83 n. 82
Oglio Sud	l.r. 16-4-88 n. 17
Oglio Nord	l.r. 16-4-88 n. 18
Orobie Valtellinesi	l.r. 15-9-89 n. 57
Orobie Bergamasche	l.r. 12-5-90 n. 59
Spina Verde di Como	l.r. 4-3-93 n. 10

Elenco dei parchi con piano territoriale di coordinamento approvato

<i>Parco</i>	<i>legge istitutiva</i>	<i>legge di approvazione PTC</i>	<i>Valore del PTC</i>
Groane	l.r. 20-8-76 n. 31	l.r. 25-8-88 n. 43	ha valore di piano paesistico
Nord Milano	l.r. 11-6-75 n. 78	l.r. 21-5-90 n. 63	ha valore di piano paesistico
Monte Barro	l.r. 16-9-83 n. 78	l.r. 16-3-91 n. 7	ha valore di piano paesistico
Colli di Bergamo	l.r. 18-8-77 n. 36	l.r. 13-4-91 n. 8	ha valore di piano paesistico
Campo dei Fiori	l.r. 19-3-84 n. 17	l.r. 9-4-94 n. 13	ha valore di piano paesistico
Adda Sud	l.r. 16-9-83 n. 81	l.r. 20-8-94 n. 22	ha valore di piano paesistico
Montevecchia valle del Curone	l.r. 16-9-83 n. 77	l.r. 29-4-95 n. 39	ha valore di piano paesistico
Valle del Ticino	l.r. 14-6-76 n. 15	l.r. 22-3-80 n. 33	Non ha valore di piano paesistico

Elenco delle riserve naturali regionali istituite non dotate di piano di gestione approvato

<i>Riserva</i>	<i>Comuni</i>	<i>Atto istitutivo</i>
Valli del Mincio	Curtatone - Mantova - Porto Mantovano - Rodigò	d.c.r. 11-10-84 n. 1739
Paluaccio di Oga	Oga	d.c.r. 15-11-84 n. 1795
Lago di Montorfano	Montorfano - Capiago - Intimiano	d.c.r. 15-11-84 n. 1796
Piramidi di Postalesio	Postalesio	d.c.r. 15-11-84 n. 1797
Riva orientale del lago d'Alserio	Erba - Monguzzo	d.c.r. 15-11-84 n. 1798
Piramidi di Zone	Zone	d.c.r. 19-12-84 n. 1844
Lago di Ganna	Valganna	d.c.r. 19-12-84 n. 1856
Lago di Biandronno	Bardello - Biandronno - Bregano	d.c.r. 19-12-84 n. 1857
Fontanile Brancaleone	Caravaggio	d.c.r. 5-2-85 n. 1894
Valle di Bondo	Tremosine	d.c.r. 5-2-85 n. 1903
Sorgente Funtani	Vobarno	d.c.r. 5-2-85 n. 1904
Bosco de l'Isola	Roccafranca - Torre Pallavicina - Soncino - Orzinuovi	d.c.r. 28-5-91 n. 196
Boschetto della Cascina Campagna	Pumenengo	d.c.r. 20-3-91 n. 135
Garzaia di Pomponesco	Pomponesco	d.c.r. 28-7-88 n. 1176
Palata Menasciutto	Pianengo - Ricengo	d.c.r. 28-7-88 n. 1178
Isola Uccellanda	Brescia - Cremona - Azzanello - Villachiarà	d.c.r. 31-5-89 n. 1329
Bosco della Marisca	Genivolta - Villachiarà	d.c.r. 31-5-89 n. 1387
Lanche di Azzanello	Azzanello - Castelvico	d.c.r. 31-5-89 n. 1388
Lanca di Gabbioneta	Gabbioneta - Binanuova	d.c.r. 31-5-89 n. 1389
Torbiere di Marcaria	Marcaria	d.c.r. 31-5-89 n. 1390
Il Bosco di Barco	Orzinuovi - Soncino	d.c.r. 20-12-89 n. 1804
Vallazza	Mantova - Virgilio	d.c.r. 24-1-91 n. 102
Bosco dei Bordighi	Albosaggia - Faedo - Montagna	d.c.r. 29-11-94 n. 1262

Elenco delle riserve naturali regionali con piano di gestione approvato

<i>Riserva</i>	<i>Comuni</i>	<i>Atto istitutivo atto consiglio reg.le</i>	<i>Piano di gestione delibera giunta reg.le</i>
Garzaia di Porta Chiossa	San Genesio ed Uniti	d.c.r. 11-10-84 n. 1733 d.c.r. 14-12-93 n. 962	d.g.r. 2-12-91 n. 15945
Boschetto di Scaldasole	Scaldasole	d.c.r. 11-10-84 n. 1734	d.g.r. 22-9-93 n. 41296
Garzaia di Villa Biscossi	Villa Biscossi	d.c.r. 11-10-84 n. 1735 d.c.r. 14-12-93 n. 960	d.g.r. 19-11-91 n. 15945
Naviglio di Melotta	Romanengo - Ticengo - Casaletto di Sopra	d.c.r. 11-10-84 n. 1736	d.g.r. 27-4-93 n. 35674
Palude di Ostiglia	Ostiglia	d.c.r. 11-10-84 n. 1737	d.g.r. 25-5-93 n. 36594
Complesso Morenico Castellaro Lagusello	Mozambano - Cavriana	d.c.r. 11-10-84 n. 1738	d.g.r. 22-9-93 n. 41300
Fontanile Nuovo	Bareggio	d.c.r. 15-11-84 n. 1799 d.c.r. 14-12-93 n. 959	d.g.r. 21-2-90 n. 51878
Sorgenti della Muzzetta	Rodano - Settala	d.c.r. 15-11-84 n. 1800	d.g.r. 18-5-93 n. 36311
Fontana del Guercio	Carugo	d.c.r. 15-11-84 n. 1801	d.g.r. 28-3-95 n. 65759
Lago di Sartirana	Merate	d.c.r. 15-11-84 n. 1802 d.c.r. 14-12-93 n. 965	d.g.r. 3-8-90 n. 56753
Marmitte dei giganti	Chiavenna	d.c.r. 15-11-84 n. 1803	d.g.r. 15-2-94 n. 48270
Lago di Piano	Porlezza	d.c.r. 15-11-84 n. 1808	d.g.r. 1-10-90 n. 639
Adda Morta	Castiglione d'Adda - Formigara	d.c.r. 19-12-84 n. 1845	d.g.r. 14-3-89 n. 40739
Torbiere del Sebino o d'Iseo	Cortefranca - Iseo - Provaglio d'Iseo	d.c.r. 19-12-84 n. 1846 d.c.r. 14-12-93 n. 958	d.g.r. 13-9-88 n. 35842
Palude Brabbia	Casale Litta - Cazzago Brabbia - Inarzo - Ternate - Varano Borghi	d.c.r. 19-12-84 n. 1855	d.g.r. 27-7-93 n. 39371
Valli di S. Antonio	Corteno Golgi	d.c.r. 5-2-85 n. 1902	d.g.r. 21-3-90 n. 53282
Isola Boschina	Ostiglia	d.c.r. 6-3-85 n. 1966	d.g.r. 1-8-89 n. 45782
Sasso Malascarpa	Canzo - Valmadrera	d.c.r. 6-3-85 n. 1967 d.c.r. 9-11-94 n. 1234	d.g.r. 20-3-90 n. 52936
Monte Alpe	Menconico	d.c.r. 6-3-85 n. 1968	d.g.r. 19-7-96 n. 16299
Boschi del Giovetto di Palline	Azzone - Borno	d.c.r. 30-1-85 n. 895 d.c.r. 9-11-94 n. 1233	d.g.r. 20-3-90 n. 52935
Valle del Freddo	Solto Collina	d.c.r. 25-3-85 n. 2015	d.g.r. 21-2-90 n. 51857
Bosco WWF di Vanzago	Vanzago - Pogliano Milanese - Arluno	d.c.r. 27-3-85 n. 2113	d.g.r. 17-5-1996 n. 13207
Monticchie	Somaglia	d.c.r. 28-7-88 n. 1177	d.g.r. 15-2-94 n. 48146
Garzaia del Bosco Basso	Breme - Sartirana	d.c.r. 26-3-86 n. 209 d.c.r. 14-12-93 n. 964	d.g.r. 28-11-1991 n. 15270
Garzaia della Roggia Torbida	Bressana Bottarone	d.c.r. 26-3-86 n. 210 d.c.r. 14-12-93 n. 963	d.g.r. 2-12-91 n. 15494
Abbazia Acqualunga	Frascarolo	d.c.r. 29-4-86 n. 249	d.g.r. 14-11-91 n. 14719
Isola Boscone	Carbonara Po - Borgofranco sul Po	d.c.r. 29-1-87 n. 566	d.g.r. 21-3-90 n. 53279
Palude Loia	Zeme	d.c.r. 1-10-87 n. 758	d.g.r. 22-9-93 n. 41297
Le Bine	Calvatone - Acquaneгра sul Chiese	d.c.r. 1-10-87 n. 759	d.g.r. 22-9-93 n. 41299
Incisioni Rupestri	Ceto - Cimbergo - Paspardo	d.c.r. 2-3-88 n. 938	d.g.r. 3-11-92 n. 29143
Garzaia della Cascina Isola	Langosco	d.c.r. 25-5-88 n. 1060	d.g.r. 22-9-93 n. 41298
Pian Gembro	Villa di Tirano	d.c.r. 28-7-88 n. 1180 d.c.r. 22-9-93 n. 891	d.g.r. 25-7-95 n. 444
Garzaia della Carola	San Genesio ed Uniti	d.c.r. 31-5-89 n. 1320 d.c.r. 14-12-93 n. 961	d.g.r. 14-11-91 n. 14720
Pian di Spagna - Lago di Mezzola	Gera Lario - Sorico - Dubino - Novate Mezzola - Verceia	d.c.r. 6-2-95 n. 1913	d.g.r. 20-12-96 n. 22903
Valpredina	Cenate Sopra	d.c.r. 27-3-85 n. 2114	d.g.r. 18-2-97 n. 25064

Legge 431/1985 - vincolo lettera g: boschi e foreste

«i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento».

Rientrano in questa categoria tutti i popolamenti arborei come definiti dall'art. 1-ter della l.r. 8/1976 come modificata e integrata dalla l.r. n. 80/1989 e dal regolamento forestale regionale n. 1 del 23 febbraio 1993 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 27 febbraio 1993, II supplemento straordinario al n. 8).

Sono pertanto considerati bosco, ai sensi dell'art. 1-ter della l.r. 8/1976 e successive modificazioni:

— i soprassuoli arborati di superficie maggiore di 2.000 metri quadrati;

— i soprassuoli arborati di superficie minore di 2.000 metri quadrati, ma di larghezza maggiore di 25 metri (misurati dagli estremi dell'area di insistenza delle chiome, considerati a 5 metri dal fusto) se posti a meno di 100 metri da boschi propriamente detti;

— i soprassuoli arborati ad andamento longitudinale (fasce alberate) purché aventi almeno per un tratto le caratteristiche di bosco;

— i soprassuoli costituiti da specie arboree od arbustive colonizzatrici di età media uguale o superiore a tre anni, formati su terreni destinati ad altra qualità di coltura.

In merito si ricorda che l'Ufficio Cartografico regionale sta completando la cartografia geoambientale (scala 1:10.000) delle zone montane per quanto concerne la definizione della copertura boschiva. L'unità minima cartografica è pari a 625 metri quadrati.

Per quanto riguarda, invece, le zone di pianura è disponibile la C.T.R. (carta tecnica regionale in scala 1:10.000) che, però, considera come unità minima cartografata la superficie boscata superiore ad 1 ha.

Legge 431/1985 - vincolo lettera h: università e usi civici

«le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici».

Le università agrarie sono forme associative variamente denominate (comunanze, partecipanze, associazioni agrarie) per il godimento promiscuo di terre. Nel territorio lombardo non si pongono problemi di vincoli relativi a università agrarie.

L'istituto dell'uso civico, definito dalla l. 1766/1927 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con r.d. 332/1929, indica un diritto d'uso che alcuni cittadini residenti in una determinata frazione o comune hanno su alcuni terreni ben individuati e generalmente adiacenti alla frazione stessa. Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.

Informazioni ed un elenco parziale dei predetti vincoli si possono ottenere presso il Servizio Infrastrutture e Montagna della Direzione Generale Agricoltura della Giunta regionale. Presso questo ufficio è, inoltre, possibile ottenere l'indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in zone montane. Presso le relative Amministrazioni comunali sarà possibile desumere informazioni più dettagliate.

Legge 431/1985 - vincolo lettera i: zone umide

«le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448».

Si tratta delle zone umide di interesse internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 come emendato con D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184. Informazioni su tale vincolo possono essere richieste al Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi della Direzione Generale Tutela Ambientale della Giunta regionale.

Si elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi, nonché i comuni interessati dal vincolo.

Zone umide di interesse internazionale (D.P.R. 448/1976)

<i>Zona umida</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Decreto ministeriale</i>	<i>provv. reg.le istitutivo</i>
Lago di Mezzola Pian di Spagna	Gera Lario - Sorico - Dubino - Novate Mezzola - Verceia	d.m. 11-1-80	d.c.r. 6-2-85 n. 1913
Valli del Mincio	Curtatone - Mantova - Porto Mantovano - Rodigo	d.m. 11-6-84	d.c.r. 11-10-84 n. 1739
Paludi di Ostiglia	Ostiglia	d.m. 11-6-84	d.c.r. 11-10-84 n. 1737
Torbiere di Iseo	Cortefranca - Iseo - Provaglio	d.m. 11-6-84	d.c.r. 19-12-84 n. 1846
Palude di Brabbia	Casale Litta - Cazzago Brabbia - Inarzo - Ternate - Varano Borghi	d.m. 11-6-84	d.c.r. 19-12-84 n. 1855
Isola Boscone	Carbonara Po - Borgofranco sul Po	d.m. 15-10-85	d.c.r. 29-1-87 n. 566

Legge 431/1985 - vincolo lettera m: zone archeologiche

Sono sottoposte a vincolo «le zone di interesse archeologico». La classificazione di tali zone tra quelle di interesse paesaggistico costituisce una importante novità introdotta dalla legge 431/85, in quanto ne considera, per la prima volta, non solo il valore storico e documentario dei rinvenimenti, ma anche il complesso delle relazioni istituite nel corso dei secoli

con l'ambiente circostante. L'applicazione del vincolo non è però automatica ma richiede, come esplicitato dalle note del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 1994 e 1995. «...una precisa individuazione di tali zone — con provvedimenti ricognitivi specifici (decreti ministeriali e/o delibere regionali) che ne perimetrino con esattezza i confini e descrivano chiaramente la suddetta interrelazione tra beni archeolo-

gici emergenti e le bellezze naturali...» (aprile 1994). «Per quanto attiene alla individuazione delle aree di interesse archeologico meritevoli di tutela si ritiene che venga istituito presso ogni Soprintendenza archeologica un gruppo che possa elaborare un documento cartografico nel quale siano chiaramente indicate le presenze archeologiche nonché le connotazioni dell'area e la perimetrazione della stessa. Tale documento, corredato dagli atti necessari, costituirà la base del provvedimento ricognitivo specifico» (dicembre 1995).

Ulteriori informazioni per l'interpretazione di tale vincolo possono essere fornite dal Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, Ufficio Pianificazione e Informazione Paesistica della Giunta regionale o dalla Soprintendenza archeologica per la Lombardia.

Legge 431/1985, art. 1, 3° comma: ville, giardini e parchi

Si tratta, in particolare, dei beni individuati afferenti a: ville, giardini e parchi (da non confondersi con quelli previsti dalla l.r. n. 86/1983) che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, sono ritenuti di rilevante significato paesistico. Laddove la tutela paesistica non sia stata specificamente imposta con le procedure di cui alla legge 1497/1939, l'Amministrazione comunale potrà richiedere alla Regione la ricognizione di vincolo paesistico specifico, in base all'art. 1 comma 3 della legge 431/1985, tramite apposita istanza alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali o in sede di adozione dello strumento urbanistico generale. In questo ultimo caso la valenza paesistica del bene (villa, giardino o parco) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 431/1985, verrà accertata con l'atto regionale di approvazione del PRG.

1.2.3. Vincolo ai sensi della l. 431/1985 art. 1-ter

«Le Regioni, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali... le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis (piani paesistici), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».

Alla legge 431/1985 ha fatto seguito la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 1985 n. 4/3859 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 marzo 1986, II supplemento straordinario al n. 16, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1986) che ha definito le aree «con divieto di modificazione» operando su due livelli:

1) individuare, nel quadro delle procedure di predisposizione di piani paesistici, un sistema coordinato di perimetrazione di aree riferibili prevalentemente a valenze di carattere morfologico, naturalistico e culturale, che a integrazione del sistema dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, e nel complesso dei vincoli 1497, configuri aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica su vasta scala;

2) individuare nell'ambito dei perimetri definiti al punto 1 come soggette alla disciplina dell'art. 1-ter della l. 431/1985:

a) le aree già soggette a vincolo di l. 1497/1939 in base a provvedimento motivato e specifico;

b) le aree assoggettate a vincolo oggettivo e automatico in base agli elenchi definiti dall'art. 1 della l. 431/1985.

Vale a dire che l'immodificabilità temporanea vige esclusivamente in quelle situazioni nelle quali l'individuazione regionale delle aree di primo appoggio della pianificazione paesistica si sovrappone agli ambiti di vincolo ex lege 1497/1939 o 431/1985.

Dalla stessa deliberazione risultano comunque escluse da tale regime le aree comprese nel parco nazionale dello Stelvio e nei parchi e nelle riserve regionali istituiti.

I successivi atti della Giunta regionale (deliberazione n. 4-31898 del 26 aprile 1988, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 24 agosto 1988, e n. 5/22971 del 27 maggio 1992, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 28 novembre 1992, IV supplemento straordinario) hanno poi precisato, rispetto alla definizione assunta degli ambiti soggetti alla disciplina dell'art. 1-ter l. 431/1985, che:

1. secondo le procedure e i criteri indicati dalle delibere stesse, la Giunta regionale può procedere allo stralcio di aree interessate dalla progettazione di opere di particolare rilevanza pubblica ovvero economico-sociale;

2. i territori dei parchi regionali, dal momento dell'approvazione delle relative leggi istitutive, successive alla citata d.g.r. 4/3859, non sono comunque sottoposti a vincolo di assoluta inedificabilità. Tale determinazione va estesa, per analogia, anche alle riserve naturali.

L'aspetto dinamico-evolutivo che è venuto così a caratterizzare la definizione degli ambiti ex art. 1-ter l. 431/1985 fa sì che la loro prima individuazione, operata in seguito alla deliberazione g.r. n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 (con allegata planimetria su base IGM in scala 1:164.000), vada poi verificata, caso per caso, a livello locale in riferimento ad eventuali successivi provvedimenti di stralcio assunti dalla Giunta regionale o all'avvenuta istituzione di nuovi parchi regionali.

1.3. Altri ambiti e beni assoggettati a tutela

Oltre ai vincoli paesistici in precedenza descritti, possono insistere sul territorio comunale altri tipi di vincolo: in particolare quello di tipo monumentale previsto dalla legge 1089/1939, «Tutela delle cose di interesse artistico e storico», e quello idrogeologico contemplato dal r.d.l. 3267/1923, «Riordnamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani», che non sono oggetto di subdelega.

È comunque opportuno, per completezza informativa relativa agli ambiti vincolati ed ai valori ambientali presenti nel territorio comunale, accennare anche agli ambiti tutelati dalle suddette leggi.

1.3.1. Luoghi ed edifici di interesse storico-artistico tutelati dalla legge 1089/1939

«Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico».

Escludendo, ovviamente, ai nostri fini le «cose mobili», si tratta di un sistema di vincoli che, dal punto

di vista ambientale, riguarda beni molto circoscritti: singoli edifici e limitati ambiti territoriali.

L'elenco di tali beni di cui all'art. 1 della legge 1089/1939 e le schede inventariali relative ai singoli casi, in genere corredate da mappe catastali di individuazione dei siti, è disponibile presso le Soprintendenze dei beni ambientali e architettonici e le Soprintendenze archeologiche competenti per territorio.

Si ricorda comunque che:

a) l'autorizzazione per le opere inerenti beni vincolati *ex lege* 1089/1939 non è di competenza dei Comuni ma della Soprintendenza; è però utile che se ne abbia consapevolezza nel quadro generale della vincolistica interessante il Comune stesso;

b) gli elenchi dei beni vincolati esplicitamente con decreto del «Ministero per i beni culturali e ambientali» possono non comprendere edifici di proprietà di Enti pubblici ed ecclesiastici in ordine ai quali comunque le Soprintendenze sono chiamate a vigilare (artt. 6, 7, 8). Più precisamente, per il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge stessa, tutte le «cose», di cui all'art. 1 della l. 1089/1939, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e siano appartenenti a Province, Comuni, Enti e Istituti legalmente riconosciuti, risultano assoggettabili alla tutela della legge 1089/1939.

c) Per i beni di natura privata la tutela si esercita attraverso vincolo esplicito (artt. 1, 2, 5) da notificarsi ai relativi proprietari.

1.3.2. Aree assoggettate a vincolo idrogeologico dal r.d.l. n. 3267 del 30 dicembre 1923

Si tratta di un vincolo che interessa prevalentemente i territori montani e boscati, apposto per scopi di salvaguardia di terreni «...per i quali forme di utilizzazione non corretta potrebbero generare, con danno pubblico, denudazioni del manto vegetazionale, instabilità geologica o modificazioni peggiorative del regime delle acque...».

L'individuazione cartografica di tale vincolo, se non già in possesso del comune, è reperibile presso il Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale della Regione (STAP), ex SPAFA, ed eventualmente presso i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato.

Anche in questo caso la materia autorizzativa non è di competenza dei Comuni, ma delle Autorità forestali. È, comunque, utile, per i motivi precedentemente già espressi, conoscere l'estensione di tali ambiti territoriali.

CAPITOLO II

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI

2.1. Proposta di percorso metodologico

La legge affida agli esperti nel caso dei Comuni, agli uffici competenti per gli altri Enti subdelegati, la responsabilità di valutazione della compatibilità paesistica precedentemente svolta dalla Regione e in particolare dal Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Giunta regionale. Nel caso dei Comuni, il parere degli esperti, motivato e scritto, è di supporto al parere che la Commissione edilizia dovrà esprimere ed alla decisione che il Sindaco dovrà assumere.

Al fine di guidare le operazioni di valutazione dei progetti e di rendere congruenti i diversi pareri, si propone di seguito una procedura di verifica e autorizzazione strutturata in tre fasi, esplicitamente richiamate anche dalla «scheda di verifica della procedura» allegata alla prima sezione dei presenti criteri (allegato C).

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo ambientale paesistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico,
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio,
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e quindi la compatibilità paesistica del progetto.

È auspicabile che le motivazioni espresse dagli esperti, in seguito alla lettura degli elaborati allegati alle istanze di autorizzazione (cfr. «elaborati per la presentazione dei progetti» - Allegato A e allegato B alla prima sezione dei presenti criteri) e all'eventuale effettuazione di sopralluoghi, ripercorrono sinteticamente i tre passaggi che hanno condotto alla definizione del parere finale.

Al fine di fornire un supporto alle operazioni richiamate, vengono indicati alcuni indirizzi utili per impostare un'analisi sistematica del paesaggio. Analisi che si ritiene parte essenziale di una attività di tutela e di corretta valutazione di compatibilità degli interventi.

La tessitura relazionale che «tiene insieme» in un unico organismo significativo gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni singola componente della sua capacità significativa e che, reciprocamente, alla singola componente sia dato di evocare l'organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là dove sia residuo di un paesaggio alterato.

Nei presenti criteri viene pertanto riservato un rilevante spazio alla descrizione di singoli elementi connotativi affinché si abbia cura della loro conservazione, a tutela della ricchezza significativa del paesaggio nel suo complesso, proponendo una metodologia di analisi, che risulterà certamente incompleta e potrà

anche non trovare un unanime consenso sul piano metodologico, ma che intende riconfermare un criterio oggi ampiamente riconosciuto nell'ambiente scientifico-culturale, come in quello politico-amministrativo. Si fa riferimento alla imprescindibilità del preventivo percorso conoscitivo del contesto ambientale in ogni processo di trasformazione territoriale, sia nel momento di ideazione del progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici. Tale criterio, per quanto largamente condiviso, risulta spesso scarsamente praticato: per questo si è proposto un modello operativo che potrà essere successivamente utilmente integrato, ponendosi ogni progetto conoscitivo sempre, necessariamente, in forma aperta.

La finalità della metodologia proposta è avviare una rigorosa e divulgata ricognizione del patrimonio paesistico tutelato come riferimento obiettivo per una partecipata e trasparente attività amministrativa.

2.2. Strumenti di supporto alla lettura del contesto paesistico: il censimento degli elementi costitutivi

Onde costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati, coglierne gli elementi di identità, descriverne i contenuti paesistici, i comuni possono procedere ad un censimento cartografico dei principali elementi paesistici che ricadono negli ambiti di vincolo.

L'individuazione degli «elementi costitutivi» del paesaggio è una operazione da condurre con attenzione per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi. Si tratta di riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

A tal fine si è provveduto ad elaborare una prima serie di schede (allegati B alla presente sezione dei criteri) riguardanti singoli elementi costitutivi del paesaggio, fornendo indicazioni utili alla identificazione di tali elementi, segnalandone il grado di sensibilità e vulnerabilità e provvedendo, esemplificativamente, ad elencare alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati.

Le condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesistici elencati, valutate sulla base di osservazioni generalizzate (nell'arco temporale degli ultimi due-tre decenni) estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono nell'intera area regionale lombarda, sono state rilevate in base ai seguenti parametri:

- a) evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;
- b) trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;

c) cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il «giudizio di valore» relativo all'elemento costitutivo.

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio, desumibile dalle leggi vigenti, come si è detto nel capitolo I della sezione I, si è ritenuto opportuno dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati nelle schede in relazione al contesto. Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo).

Due esempi possono servire ad illustrare queste considerazioni:

— sostituzione di manto di copertura in coppi per un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell'insieme delle coperture da luogo pubblico (es. da un percorso collocato in posizione più alta);

— realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica «d'insieme».

Anche in relazione a quanto è stato precedentemente detto, l'esperto deve sapere calare, nelle condizioni locali, le indicazioni fornite, in termini generali, a livello regionale. Si ricorda comunque che le singole schede possono essere ulteriormente dettagliate così da descrivere più esattamente i fenomeni realmente presenti nel territorio comunale, anche integrando l'elenco delle stesse.

La raccolta di schede, riportata in allegato alla presente sezione dei criteri, costituisce pertanto la prima struttura di un testo aperto che, tramite le esperienze locali e un reciproco scambio di informazioni tra Regione e Comuni, potrà crescere, articolarsi e perfezionarsi nel tempo.

In allegato al presente documento (allegati A) vengono anche riportate, a scopo esemplificativo, alcune tabelle che permettono di segnalare i possibili elementi che, per diffusione e caratterizzazione, connotano paesisticamente gli ambiti territoriali delle categorie individuate dalla l. 431/1985, all'art. 1. Le tabelle riportano sulle ascisse le categorie di ambiti vincolati ai sensi dell'art. 1 della l. 431/1985, mentre sulle ordinate sono elencati gli elementi costitutivi del sistema paesistico la cui dettagliata descrizione è in genere rinvenibile nelle singole schede.

I Comuni, con il contributo degli esperti, possono compilare tali tabelle individuando quali elementi costitutivi connotino prevalentemente, all'interno del proprio territorio, gli ambiti interessati dalle categorie di vincolo di cui all'art. 1, della legge n. 431/1985 e sulla base dello schema così completato, sviluppare le attività di ricognizione paesistico-territoriale e di valutazione di compatibilità dei progetti presentati.

Ai soli fini di dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono sta-

ti organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche:

- il sistema geomorfologico e naturalistico
- il sistema antropico.

Coerentemente con questo tipo di organizzazione vengono presentate le schede e strutturate le tabelle, avendo tuttavia ben presente che questa schematica catalogazione dei segni paesistici non restituisce la realtà del «paesaggio», che si caratterizza, come è stato più volte ribadito nel testo, proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa struttura territoriale «significativa».

2.3. Classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio

2.3.1. Il sistema geomorfologico e naturalistico

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale, suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale.

È noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati: d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

- 1) a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;
- 2) a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alla idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica (soprattutto ex lege 3267/1923; 394/1991; ecc.) e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale ed amministrativa si può far riferimento a:

1. «Quaderno delle opere tipo», allegato al piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e successivi aggiornamenti;
2. «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica», adottato quale strumento tecnico operativo di riferimento dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 50989 del 7 aprile 1994.

2.3.2. Il sistema antropico

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il «sistema antropico», nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo i seguenti sotto-sistemi:

- infrastrutture e viabilità;
- rete idrografica artificiale;
- elementi del paesaggio agrario e strutture verdi;
- sistemi insediativi;
- tipi edilizi;
- materiali ed elementi costruttivi.

Per facilitare le operazioni di individuazione degli elementi costitutivi nonché inquadrare meglio i criteri di classificazione e l'apporto delle relative schede si propongono, di seguito, alcune indicazioni-guida generali per la loro lettura, anche tramite la precisazione di alcune definizioni adottate dal presente documento.

Infrastrutture e viabilità - Rete idrografica superficiale

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idro-geomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Le schede che vengono proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte alle strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) e dall'altra agli elementi puntuali diffusi che le caratterizzano. Gli Enti locali potranno poi articolare tali categorie in base alle specifiche situazioni.

La fase analitica deve partire dalla considerazione delle caratteristiche qualitative e morfologiche del sistema di relazioni territoriali che caratterizza l'ambito, per arrivare a individuare, a livello locale, l'orditura dei campi, la suddivisione dei lotti e le interrelazioni di questi segni con gli elementi geomorfologici, al fine di evidenziare la «tessitura» territoriale del contesto specifico dell'intervento. L'individuazione dei singoli elementi puntuali e lineari potrà così configurarsi come un processo ricognitivo significativo e non come semplice catalogazione di oggetti.

Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

La «tessitura territoriale» definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche tramite i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti imprevedibili e conseguenti a logiche interne

al settore) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione e connotazione del territorio che tali usi implicano: rapporti con la rete idrografica superficiale, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature lineari, vegetazione diffusa...

Vanno, poi, considerate le «trame verdi» che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

L'azione di tutela deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione:

- delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario;
- dei prati e dei pascoli permanenti;
- della vegetazione diffusa del paesaggio agrario;
- delle emergenze vegetazionali e delle aree floristiche;
- del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani;
- delle piantumazioni lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

Sistema insediativo

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il «sistema insediativo».

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità. Le schede che vengono proposte prendono in considerazione alcune tipologie di insediamenti ricorrenti nel territorio lombardo e in particolare si riferiscono a:

- Insediamenti di versante o di terrazzo
- Insediamenti di sommità
- Insediamenti di fondovalle
- Insediamenti di altura
- Insediamenti rivieraschi
- Insediamenti con case isolate
- Insediamenti con case a schiera
- Insediamenti con case a corte

Per le singole definizioni e l'individuazione delle categorie compatibili di trasformazione si rimanda alle schede. Si ribadisce che, nel caso l'Amministrazione si trovasse ad affrontare situazioni difficilmente riferibili alle tipologie indicate, l'integrazione di tale elenco da parte degli Enti locali è operazione prevista ed auspicabile. Ovviamente l'attenzione delle Amministrazioni e degli esperti devono rivolgersi ad evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema paesistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma originaria rispetto alla collocazione orografica.

Tipologie edilizie

Cosa si intende per tipologia edilizia

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono:

- la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa);
- le acquisizioni tecnologiche;
- i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle costanti tipologiche

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.) deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale.

Tale analisi deve avere i seguenti caratteri:

- metrico-formale: attraverso la valutazione delle dimensioni, della distribuzione dei vani, dei volumi e degli elementi costruttivi;
- storico-critica: attraverso la ricostruzione del processo di genesi e di trasformazione nel contesto ambientale loro proprio.

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale-comprensoriale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi) perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela ambientale.

La conoscenza dei tipi edilizi è comunque fondamentale nella gestione paesistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma — in strettissima connessione — propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Anche in questo caso le schede fornite presentano opportune indicazioni relative ad alcune tipologie ricorrenti:

- Tipi a schiera
- Tipi a corte
- Tipi in linea
- Tipi a torre
- Edifici monofamiliari isolati
- Tipi specialistici o di uso pubblico
- Edifici di archeologia industriale

Gli interventi sull'esistente relativi alle opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi, l'eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo.

L'azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento tecnologico (centrale termica, ascensori ecc.), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei sottotetti, di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture per adeguamento ai rapporti aero-illuminanti) siano integrati e armonizzati organicamente con il fabbricato esistente, considerando

attentamente la struttura metrico-formale dell'edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi.

Materiali ed elementi costruttivi

Le schede proposte considerano in particolare i materiali edilizi tradizionali:

- Pietra
- Legname
- Cotto
- Intonaci
- Materiali da rivestimento

Non sono considerate le tecniche costruttive «moderne», strutture in cemento armato o miste, in quanto la vasta articolazione e la problematicità dell'argomento hanno suggerito di rimandarne la trattazione a successivi approfondimenti. Le Amministrazioni locali possono, però, elaborare schede specifiche relative ai casi che interessano il proprio territorio (ad esempio con riferimento a ville liberty, palazzi ottocento-novecenteschi, edifici razionalisti...).

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco «raso-pietra»). È ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi stollati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a «faccia a vista» poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi «lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

Come noto, prevalgono nella fascia alpina e consistentemente in quella prealpina le coperture in pietra, assai rari, ma importanti da conservare là dove ancora esistono, i tetti coperti con tavolette di legno (scandole) o, in qualche caso, ormai quasi unico, con materassino di paglia (materiale che tuttavia da molto tempo — a differenza dei paesi francesi e anglosassoni — è stato sostituito con la pietra), il tetto lom-

bardo per antonomasia è quello di tegole in cotto e non ammette varianti di sorta: con l'uso di opportuni accorgimenti di recente introduzione è divenuto affidabile allo stesso livello di altre soluzioni.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica.

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Rispetto alle prime, si ricorda che scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia d'età storica: quando vennero realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estende progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignorata è, poi, la recinzione nell'area alpina nella quale il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro: soprattutto all'interno del tessuto edilizio del villaggio, la continuità dello spazio non costruito rappresentava una delle condizioni essenziali per la vivibilità dello stesso.

2.4. Valutazione di compatibilità paesistica del progetto

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o quell'ambito si collocano.

Questo esame stabilisce le invarianti del sistema o, quanto meno, gli elementi con i quali deve confrontarsi il progetto per garantire consapevolezza culturale a quella «tutela dinamica» riconosciuta come carattere innovativo della legge «Galasso».

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesistiche tutelate che la sua capacità di por-

si in «composizione» con il contesto. Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico-culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesistico, ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto;

- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in «composizione» con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi, che per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;

- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato;

- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti.

Ai soli fini orientativi delle valutazioni delle condizioni che determinano una particolare rilevanza per determinate categorie di interventi si forniscono alcune sintetiche indicazioni.

2.4.1. Interventi su elementi territoriali esistenti

A) Edifici

Rilevazioni che comportano una particolare valutazione dell'immobile e una conseguente maggiore tutela (assetto compositivo delle facciate, elementi originali di finitura, ecc.):

1. riconoscimenti *ex lege* (vincolo l. 1089/1939, vincolo individuo l. 1497/1939);

2. riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia della architettura, anche contemporanea);

3. storicità: l'edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);

4. elementi distintivi (l'edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.);

5. elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in modo diffuso e caratterizzate sul territorio, ad esempio le fornaci di calce sul lago Maggiore, le cascine a corte della bassa Lombardia, le ville o gli alberghi d'epoca sul lago di Como, le baite in val Grosina, ecc.).

B) Spazi inedificati:

Parchi, giardini, viali

Rilevazioni che comportano una particolare valu-

tazione dell'ambito individuato e una conseguente maggiore tutela (assetto compositivo dei percorsi, degli impianti vegetali arborei ed arbustivi, conservazione degli elementi di arredo e delle pavimentazioni originali, ecc.):

1. riconoscimenti *ex lege* (vincolo l. 1089/1939, vincolo individuo l. 1497/1939);
2. riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);
3. storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);
4. intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile.

Viabilità storica

Rilevazioni che comportano una particolare valutazione del percorso individuato e una conseguente maggiore tutela (conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di piante, ecc.):

1. riconoscimenti *ex lege* (vincolo l. 1089/1939, vincolo individuo l. 1497/1939);
2. riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);
3. storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.).

Viabilità panoramica e punti di vista panoramici

Rilevazioni che comportano una particolare valutazione del percorso o della postazione individuati e una conseguente maggiore tutela (conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi):

1. ampiezza del territorio percepito;
2. qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesistica in quanto assoggettati alla tutela della l. 1497/1939 per decreto o *ope legis* (art. 1 l. 431/1985 e pertanto in presenza di boschi, fiumi, laghi, ecc.).

2.4.2. Interventi di nuovo impianto

Categorie tipologiche di maggiore impatto:

- Edilizia industriale
- Edilizia per la produzione agraria
- Strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati)
- Interventi di grande impegno territoriale e di grande serialità (piani attuativi)
- Infrastrutture di trasporto e tecnologiche
- Stazioni di servizio
- Impianti di depurazione
- Impianti sportivi (campi per tennis, calcio, golf, piste sciistiche, piscine, ecc.)
- Spazi inedificati di dotazione a spazi edificati (parcheggi, viabilità di lottizzazione, ecc.)

Ambiti di maggiore sensibilità

- Territori acclivi (per percepibilità e per la ne-

cessità di associare ad ogni intervento vistosi manufatti di contenimento delle terre)

- Versanti di valli (per i motivi di cui sopra)
- Aree in rapporto visivo con ambiti territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente descritti o di elementi di accertata qualità paesistica in quanto assoggettati alla tutela della l. 1497/1939 per decreto o *ope legis* (art. 1 l. 431/1985 e pertanto in presenza di boschi, fiumi, laghi, ecc.).

Una particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi da effettuarsi in ambiti centuriati, nei quali si dovranno conservare sia l'impianto geometrico che i segni storici ad esso connessi (viabilità, piante, canali irrigui, ecc.).

2.5. Contributo per la valutazione del contesto della nuova edificazione

In relazione alla difficoltà di orientare l'attività autorizzativa soprattutto nei confronti della nuova edificazione attraverso criteri di carattere generale, si forniscono alcune indicazioni relative alle problematiche in merito esistenti (1). Ulteriori indirizzi verranno in seguito definiti nell'ambito degli elaborati di pianificazione paesistica del territorio regionale.

Orientamenti generali

Se il processo edilizio in oggetto — di recupero o di nuova edificazione che sia — si colloca entro un contesto di attenzione e tutela ambientale, significa che deve comunque rifarsi, alla debita scala, a tutti quei «caratteri paesistici, aggregativi ed edilizi» che hanno determinato la formulazione del vincolo stesso.

Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche.

L'ambiente lombardo, salvo casi particolarissimi, è caratterizzato e definito prevalentemente dal sistema dei segni antropici che rientrano, quindi, necessariamente nel contesto di riferimento.

Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari per caratteristiche ambientali, che l'edificato esistente rappresenta un sistema strutturale e simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale.

Tale posizione comporta da una parte l'accurata manutenzione dell'esistente e dall'altra la capacità di inserire le nuove realizzazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con evidenza dall'ambiente storico.

Il progetto di nuova edificazione

Il rispetto dei valori ambientali in edifici di nuova costruzione non si consegue solamente attraverso caratteristiche «mimetiche» di alcuni — seppure importanti — elementi di finitura, ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei caratteri finora elencati che definiscono un sistema edilizio.

Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso

(1) Viene qui ripresa parte di un testo, già contenuto nei criteri che hanno accompagnato la l.r. 32/1992, dal titolo «Gestione del recupero e del nuovo edificato».

come contesto ambientale, storico-culturale e naturale.

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà effettuare una analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato, in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si ponga come obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali) e l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni.

Successivamente dovrà essere descritto il progetto risultante dalle sopraddette considerazioni e dovrà essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in termini di paesistica.

Qualora risulti che, per ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell'assetto ambientale, dovranno anche essere descritte le opere di mitigazione dell'impatto visuale che si intendono adottare.

Nell'applicazione di questo criterio progettuale dovrà anche tenersi conto di modalità insediative che caratterizzano i differenti tipi di paesaggi urbanizzati e che si descrivono di seguito articolandoli in alcune tipologie peculiari del paesaggio lombardo.

Poli ad alta densità

Sono i paesaggi ad intensa utilizzazione del suolo dove l'urbanizzazione e l'edificazione prevalgono sugli spazi vuoti e liberi che assumono, in questo contesto, carattere di rarità o residualità.

Il paesaggio urbano viene percepito attraverso «vedute limitate», definite da «spazi chiusi», in cui le uniche fughe verso «viste più lontane» si hanno lungo gli assi delle direttrici che si dipartono dal centro della città o lungo i viali.

Lungo queste radiali la città racconta la costruzione storica del paesaggio avvenuta per successive fasce concentriche di espansione.

Tipologicamente si riconoscono, quindi, paesaggi diversi: quelli raccolti entro i perimetri storici, le espansioni ottocentesche di promozione industriale, quelle del primo novecento, quelle dell'ultimo quarantennio.

I poli ad alta densità hanno avuto, per motivi storici ed economici, sviluppi quantitativi e qualitativi diversi e assumono peso e funzioni diverse nella definizione del paesaggio lombardo.

Sono riconoscibili due tipi: quello delle città della pianura irrigua cerealicola e foraggiera (Pavia, Cremona e Mantova) e delle valli (Sondrio) di estensione contenuta e circoscritta e quello delle città del sistema metropolitano, organismo che domina e investe, con il suo potere gestionale ed organizzativo, l'intero spazio regionale.

In questo ambito, i cui confini sono in continua modificazione, i poli urbani si configurano come altrettanti perni aggregativi del paesaggio metropolitano,

introducendo modulazioni tipologiche dentro un tessuto paesistico continuo.

Il loro progressivo ampliamento, caratterizzato da aree residenziali, industrie, oggi anche dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si manifesta prepotentemente, sovrapponendosi ai paesaggi originari, fino a cancellarne in molti casi gli elementi di identità, inglobando vecchi tessuti agrari (le cui tracce sussistono qua e là), vecchie cascine, ville signorili e soprattutto quei centri rurali, un tempo autonomamente identificabili ed oggi divenuti centri periurbani difficilmente riconoscibili nella loro identità, satelliti di un unico organismo urbano.

In queste aree la tutela del paesaggio assume un carattere del tutto particolare sia perché contengono il cuore storico della Lombardia, la polarità urbana principale, sia perché le espansioni urbane successive hanno soffocato con un magma edilizio anonimo ed invadente i vasti ambiti circostanti.

La tutela di queste aree deve, perciò, rivolgersi non solo al rispetto degli elementi e dei brani di paesaggio non sommersi dall'ondata edificatoria recente, togliendo ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc.

Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame territoriali storicamente costruite a partire dal centro urbano e, in sottordine dalle popolarità periurbane, a suo tempo centri rurali.

Questi vanno tutelati nel loro impianto e nei loro caratteri edilizi là dove qualche cosa è sopravvissuto.

Ma la tutela va anche esercitata partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di urbanizzazione, dai fiumi su cui storicamente è venuta impernandosi l'area metropolitana con le sue direttrici di industrializzazione.

L'ambiente urbano rimane ancora oggi il luogo dove gli abitanti trascorrono la maggior parte del tempo libero e dove la domanda sociale di verde è sempre più pressante e motivata.

Ma nella città la presenza di elementi vegetali e di spazi verdi non ha solo una valenza ricreativa.

I ruoli e le funzioni svolte sono molteplici e diversi: dalla funzione ecologica a quella di arredo stradale, dalla funzione scientifico didattica a quella culturale, come testimonianza di epoche passate.

Ridefinire in un «sistema» tutte queste funzioni, ritornare ad un progetto complessivo per ricostruire la trama verde della città significa anche riscoprire uno strumento di ridisegno e di arricchimento del tessuto urbano già espresso nel passato, come testimoniano i parchi ed i giardini storici di ville e palazzi e le alberature dei viali.

Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, abbazie, ville signorili ed alle testimonianze storiche degli sviluppi propri dell'area, tra cui edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di valore archeologico.

Per questo si dovrà porre una particolare attenzione sia per gli aspetti percettivi che strutturali alle direttrici di accesso alla città, sia ferroviarie che stradali.

Queste ultime, che frequentemente si dipartono fin dal cuore del centro storico, del quale determinano l'impianto originario, attraverso le «epoche» della città fino a congiungersi con la rete viaria provinciale e regionale, restituiscono a chi le percorre la prima importante immagine della città.

La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture storiche e moderne significative sorte lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento della riconoscibilità di un segno importante della storia.

Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento dei campi visivi e della percezione degli elementi più significativi del paesaggio.

Dovrà anche essere attentamente riconsiderato il fenomeno della dismissione di edifici ed aree che sta via via assumendo, non solo nel capoluogo metropolitano, ma anche negli altri poli aggregativi minori, una dimensione ed un impatto sempre maggiori.

C'è un primo dismesso, quello agricolo, che si colloca principalmente nelle aree di espansione dell'ultimo quarantennio, periodo in cui il rapido processo di urbanizzazione è dilagato nelle campagne con edificazioni successive e collocazioni «casuali», lasciando all'interno di questo percorso disordinato piccoli e grandi spazi, dai reliquati stradali ad aree agricole in attesa di edificazione.

Spazi vuoti e liberi senza identità che contribuiscono ulteriormente al degrado dell'ambiente urbano.

Accanto al «dismesso agricolo» si è creato, e continua a crearsi, il «dismesso industriale».

La riconversione di questi dismessi, che spesso vengono visti isolatamente, caso per caso, deve essere studiata e programmata in termini complessivi assegnando a queste nuove «occasioni urbane» non solo un ruolo decongestionante, ma anche di qualificazione «formale e tipologica» del paesaggio urbano e di ritorno al verde nella città.

Aree urbane delle frange periferiche

La densità dell'urbanizzato si riduce, si frammenta.

Via via che ci si allontana dai poli urbani, originatori del sistema metropolitano, i vuoti urbani modificano i loro caratteri.

Lo sguardo coglie con frequenza sempre maggiore visuali più ampie e più lontane.

I vuoti urbani assumono caratteri diversi, da luoghi anonimi ed abbandonati, reliquati di urbanizzazioni «moderne», a luoghi più ampi che ancora mantengono testimonianze, ormai «archeologiche», dei paesaggi agrari o naturali che preesistevano e che ancora esistono oltre gli agglomerati di edifici, capannoni, svincoli e cave.

È una «periferia diffusa» punteggiata di nuclei ed elementi storici, spesso difficilmente percepibili e riconoscibili che si colloca per lo più nell'alta pianura, investendo le vaste deiezioni conoidali pedemontane.

Un tessuto insediativo che si espande, nel caso del polo milanese, saldandosi con rare soluzioni di continuità alle storiche città pedemontane lombarde di Varese, Como, Lecco o lungo le storiche vie di pianalto, i corsi d'acqua o le nuove direttrici stradali (autostrade, superstrade, ecc.) o, nel caso di Bergamo, Brescia e dei centri ad ovest di Milano, lungo le vie storiche o nuove direttrici viarie (autostrade e ferrovie),

dando origine a nuovi continui urbani ed a tipici «paesaggi di frangia».

Un paesaggio che si definisce appendicolare dell'area metropolitana ma che, in alcuni casi, per lo sfumare ed il modificarsi repentino di certi suoi caratteri, può tendere ad assomigliare alle «campagne urbanizzate».

Tipologicamente si possono riconoscere paesaggi diversi, tutti però caratterizzati dal dominio dell'edificato, del manufatto, come incrostazione antropica sulle forme naturali, e dal progressivo depauperamento dei caratteri delle aree non ancora costruite.

Le caratteristiche di queste «aree di espansione» dell'area metropolitana vanno considerate in prospettiva dinamica.

Su di esse si esercitano continui e profondi processi di trasformazione che tendono a colmare o restringere sempre più gli spazi rurali con edificazioni residenziali, industriali e di servizi.

La tutela deve esercitarsi come difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario così minacciato da vicino dall'espansione edificatoria, ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle discontinuità o rotture delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane.

Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad obliterare le strutture territoriali storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemontane, oltre che i cuori storici delle città e dei centri minori.

Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le strutture di base; va anche salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze.

Da questo punto di vista una tutela specifica di questi paesaggi riguarda il rispetto per la fruizione panoramica delle vicine prealpi e dei paesaggi impostati su conoidi che degradano verso la bassa pianura: la percezione prima della «lombardità».

Ciò si ottiene attraverso le verifiche di compatibilità nei confronti dei con visuali impostati sulle direttrici statali e ferroviarie.

Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell'area devono essere tutelati: santuari, chiese, ville signorili, case rurali caratteristiche, testimonianze dell'archeologia industriale, quartieri e case che segnano la storia dell'industrializzazione.

La periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo che investe grande parte dei territori urbanizzati dell'area metropolitana.

Insieme urbani che si assomigliano fra loro, nei quali è difficile riconoscersi ed identificarsi, dove domina l'assenza di quei caratteri e di quegli elementi che rendono le porzioni della città luogo.

Dove gli spazi collettivi, i vuoti, le strade assumono una immagine di residualità anonima.

Dove non esiste «Architettura» ma la rinuncia alla simbolicità, al significato, al ruolo rappresentativo.

Insieme di cose con funzioni e nature diverse, mescolanze di tipi e materiali di ogni genere, edifici «durevoli» e manufatti precari, in una associazione di cui è difficile cogliere il senso.

Luogo dove si confrontano elementi e valori, fisici e culturali, di proporzioni diverse: il condominio e

la villetta, l'area di «verde attrezzato» — «recinto del divertimento» — e un brano di paesaggio agrario, memoria di spazi più ampi, il manufatto storico, il nucleo antico ed il grande quartiere pubblico o l'insediamento produttivo.

Questo paesaggio, con il suo rapido sviluppo, ha sostituito i paesaggi originari — dei quali restano solo i frammenti — dove, con la rottura delle relazioni organiche che li sottendevano in passato, dei loro rapporti spaziali e normali, si è persa la loro identità.

In questo panorama caotico ed ambiguo è necessario ritrovare elementi ordinatori di un nuovo paesaggio costruito.

I «frammenti» che non permetteranno più di cogliere la loro originaria funzione territoriale, rimangono riferimento storico e di valore culturale e possono guidare alla riscoperta delle tracce e dei segni scomparsi, in modo da far riemergere la maglia del tessuto storico con il quale confrontarsi nella riorganizzazione di forme e di nuovi tessuti.

Le strade, i corsi d'acqua naturali ed artificiali, le aree naturali ed agricole sono altri elementi significativi con i quali confrontarsi.

L'intervento urbanistico ed edilizio dovrà promuovere la qualificazione e la riqualificazione paesistico-ambientale, con particolare attenzione alla definizione dei «margini», alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinsediando quei caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti.

Gli ambiti delle frange periferiche a sviluppo metropolitano che contornano e tendono a collegare i centri principali con i poli esterni stanno trasformando il territorio pedemontano lombardo, i pianalti e la pianura asciutta a nord di Milano, in un puro supporto abiotico con influenze negative rispetto al clima ed alla condizione ecologica di queste aree.

È necessario che gli strumenti urbanistici generali tengano presente questa necessità e possibilità, conservando gli elementi di naturalità recuperando le zone boschive e le boscaglie più degradate, ricostruendo e consolidando la vegetazione riparia, stradale e poderale.

Urbanizzazione diffusa a bassa densità

Il titolo stesso scelto per questo tipo di paesaggio urbanizzato è sufficientemente esaustivo dello scenario in cui ci si trova.

I manufatti, le agglomerazioni, i segni dell'urbanesimo si riducono di scala e si diffondono con un'immagine rarefatta del territorio.

La percezione è ampia. Cogliere visuali e panorami lontani diventa elemento costante e significativo.

Si passa da nuclei o insiemi di manufatti ad altri percorrendo ampi brani di paesaggi rurali e/o naturali.

La presenza del nuovo tende a rapportarsi con pesi equivalenti al costruito storico, con modulazioni di intensità e forme diverse a secondo della localizzazione rispetto alla geografia fisica ed economica.

Un primo livello di differenziazione del fenomeno si manifesta in funzione dell'appartenenza o della non appartenenza all'area metropolitana lombarda.

In questo ambito l'urbanizzazione diffusa assume con la sua grande estensione e varietà di elementi,

carattere di avanguardia della colonizzazione urbana, diventa elemento di connessione fra i diversi poli metropolitani con le loro frange periferiche.

Dal Benaco alla parte di Brescia, attraverso i pianalti e l'alta pianura irrigua, da Brescia a Bergamo, attraverso l'alta pianura asciutta e le ondulazioni moreniche.

Oltre Bergamo, scendendo verso Milano nell'alta pianura irrigua fra il Brembo ed il Serio e fra i pianalti ad occidente dell'Adda.

Ancora lungo l'Adda, fino a Lecco e poi lungo la fascia pedemontana fra le colline moreniche verso Como, Varese ed il lago Maggiore, saldandosi a sud con la conurbazione milanese completa e delinea l'immagine di quella «megalopoli» che si sta delineando lungo il pedemonte alpino e che si spinge con Milano fino al confine fra l'alta e la bassa pianura.

Caratteristiche diverse assumono invece quei paesaggi se esterni all'area metropolitana: da aree in cui si frammenta e disperde l'episodio urbano (Mantova nella pianura, Sondrio nelle valli) a realtà che stanno costruendo e consolidando una funzione di polo (Crema, Lodi, Treviglio, Morbegno, ecc.), fino a episodi più o meno estesi di «addensamento insediativo» verificatisi per motivi diversi spesso di livello locale (bassapianura, fascia pedeappenninica, bassa Val Camonica, altopiano di Clusone fino a Castione della Presolana).

I caratteri degli scenari, sui quali si innestano questi «nuovi, paesaggi costruiti» si sono in molti casi conservati o, quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti.

Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore urbanizzazione, fatto che deve essere fortemente controllato e reso compatibile con i molteplici caratteri dei diversi scenari.

La tutela deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora permangono e «distinguono» il luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i brani urbanizzati e definendone i «margini».

Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l'occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami.

Come indicato anche per i «paesaggi delle frange periferiche», deve essere rispettata la fruizione panoramica delle direttrici statali e ferroviarie, degli elementi della «lombardità», con particolare riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali.

In relazione a questi ultimi, in particolare, dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta, anche nel caso di riusi compatibili, a mantenerne la «leggibilità» del ruolo e della funzione storicamente avuta nella organizzazione del territorio oltre che dei caratteri architettonici.

I ruoli si capovolgono, l'edificato non prevale più sul paesaggio agricolo o naturale, i segni della storia sono ancora sufficientemente visibili e facilmente rintracciabili.

I paesaggi originari persistono ancora e costituiscono lo scenario di riferimento.

Nulla, o quasi, è irrimediabilmente perduto e, pertanto, la tutela deve essere rivolta a ricucire le smagliature determinate dall'edificazione con una sapiente e minuziosa ricerca delle sfumature e dei particolari.

Dovrà essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche, conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai tracciati, ai viottoli di interesse storico, paesistico ed ambientale, alle presenze dell'archeologia classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi.

La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e produttivo che permettano lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i fondamentali caratteri del paesaggio circostante.

ALLEGATI A

TABELLE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO

AMBITI VINCOLATI EX LEGE 431/85	laghi	fiumi e torrenti	Alpi oltre i 1600 m	Appennini oltre i 1200 m	ghiacciai e circhi glaciali	parchi e riserve nazionali/regionali	foreste e boschi	usi civici	zone umide	zone di interesse archeologico	ville, giardini e parchi
ELEMENTI COSTITUTIVI											
1.1 ELEMENTI IDRO-GEOMORFOLOGICI											
Vette, crinali, sommità 1.1.2a											
Selle, passi, valichi 1.1.2b											
Testate di valichi 1.1.2c											
Sommità collinari, groppe ondulate											
Dorsali											
Testate di valle											
Rupi											
Gole											
Versanti 1.1.5											
Circhi glaciali 1.1.3											
Ghiacciai e nevai 1.1.3											
Valli sospese											
Gradini glaciali											
Marmitte glaciali											
Massi erratici 1.1.1											
Rocce affioranti di partic. signif. paesistico											
Paleofrane e nicchie di distacco											
Morene e cordoni morenici											
Detriti di falda 1.1.4a											
Conoidi di deiezione 1.1.4b											
Emergenze strutturali della pianura											
Scarpate morfologiche											
Terrazzi e orli di terrazzo											
Dossi e rilievi											
Laghi 1.1.6											
Laghi alpini											
Laghi morenici											
Isole lacustri											
Isole fluviali											
Fiumi 1.1.6											
Torrenti e rogge (corsi d'acqua) 1.1.8											
Zone umide 1.1.7											
Torbiera 1.1.7											
Garzaie											
Paludi 1.1.7											
Lanche 1.1.7											
Mortizze											
Meandri											
Golene											
Fontanili 2.2.3											
Cascate 1.1.1											
Paleovalvei 1.1.1											
Sorgenti 1.1.1											
Fenomeni carsici 1.1.1											
Orridi, forre 1.1.1											
Grotte 1.1.1											
Punte											
Golfi											
Piramidi di terra											
1.2 ELEMENTI VEGETAZIONALI											
Boschi e foreste di imp. naturale 1.2.2											
Praterie di formazione naturale											
Brughiere 1.2.1											
Vegetazione ripariale											
Alberi «monumentali» 2.3.8											

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE ANTROPICO

AMBITI VINCOLATI EX LEGE 431/85	laghi	fiumi e torrenti	Alpi oltre i 1600 m	Appennini oltre i 1200 m	ghiacciai e circhi glaciali	parchi e riserve nazionali/regionali	foreste e boschi	usi civici	zone umide	zone di interesse archeologico	ville, giardini e parchi
ELEMENTI COSTITUTIVI											
2.1 INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ											
viabilità su strada											
viabilità su ferro											
sentieri e mulattiere											
percorsi e punti panoramici											
viabilità storica 2.1.1											
ponti 2.2.2											
gallerie											
dogane											
cantoniere											
stazioni e sedimi ferroviari dismessi											
elementi, sistemazioni, opere d'arte 2.2.2											

2.2 RETE IDROGRAFICA ARTIFICIALE											
navigli 2.2.1											
canali 2.2.1											
sistema irriguo minore											
arginature artificiali 2.2.2											
elementi, sistemazioni, opere d'arte 2.2.2											
fontanili 2.2.3											

2.3 ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E STRUTTURE VERDI											
alpeggi											
prati e pascoli 2.3.6											
maggenghi 2.3.6											
marcite e prati marcitori 2.3.1											
risaie											
colture irrigue											
colture asciutte											
castagneti											
frutteti 2.3.3											
vigneti 2.3.3											
oliveti 2.3.3											
pioppeti											
agrumeti											
conoidi coltivati											
campi terrazzati											
colture cerealicole di montagna											
coltivi di fondovalle											
ronchi											
orti											
stalle e fienili											
ricoveri d'alta quota											
baite											
tipologie rurali significative											
centuriazioni 2.1.1											
forme di appoderamento											
percorsi degli appoderamenti											
terrazzamenti e riporti 2.3.4											
bosco d'impianto 2.3.5											
boschi urbani											
boschi periurbani											
esemplari isolati significativi											
alberature stradali											
alberature poderali											
siepi stradali o poderali											

AMBITI VINCOLATI EX LEGE 431/85	laghi	fiumi e torrenti	Alpi oltre i 1600 m	Appennini oltre i 1200 m	ghiacciai e circhi glaciali	parchi e riserve nazionali/regionali	foreste e boschi	usi civici	zone umide	zone di interesse archeologico	ville, giardini e parchi
ELEMENTI COSTITUTIVI											
roccoli											
parchi e giardini storici 2.3.7											
parchi e giardini moderni 2.3.7											
orti urbani											
piantate 2.3.2											
filari e monumenti naturali 2.3.8											
ritrovamenti archeologici											
elementi della cultura materiale											

2.4 SISTEMI INSEDIATIVI											
di versante e di terrazzo 2.4.1											
di sommità 2.4.2											
di fondovalle 2.4.3											
d'altura 2.4.4											
rivieraschi 2.4.5											
con case isolate 2.4.6											
con case a schiera 2.4.7											
con case a corte 2.4.8											
borgo-villaggio 2.4.9											
di strada											
con strutture a carattere difensivo											
sorti attorno a edifici religiosi											
sorti attorno a dimore rurali											
sorti attorno a dimore signorili											

2.5 TIPI EDILIZI											
a schiera 2.5.1											
a corte 2.5.2											
in linea 2.5.3											
ville											
a torre 2.5.4											
monofamiliari isolati 2.5.5											
specialistici e di uso pubblico 2.5.6											
fortificazioni, torri, castelli e apparati difensivi											
edifici, complessi di edifici e manufatti religiosi											
porti e imbarcaderi											
edifici di archeologia industriale 2.5.7											

2.6 MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI											
pietra 2.6.1											
legname 2.6.2											
cotto 2.6.3											
intonaci 2.6.4											
materiali da rivestimento 2.6.5											
aperture esterne 2.6.6											
ballatoi, portici e loggiati 2.6.7											
gronde 2.6.8											
tetti 2.6.9											
manti di copertura in cotto 2.6.10											
manti di copertura in scisti 2.6.11											
elementi stilistici rilevanti 2.6.12											
recinzioni 2.6.13											
pavimentazioni esterne 2.6.14											
reti tecnologiche 2.6.15											
cartellonistica e insegne 2.6.16											

SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO**1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO****1.1 Elementi idro-geomorfologici**

- 1.1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche
- 1.1.2 Vette, crinali, sommità (a) selle, passi, valichi (b) testate di valichi (c)
- 1.1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali
- 1.1.4 Detriti di falda (a) conoidi di deiezione (b)
- 1.1.5 Versanti
- 1.1.6 Laghi, fiumi
- 1.1.7 Zone umide
- 1.1.8 Corsi d'acqua

1.2 Elementi vegetazionali

- 1.2.1 Brughiere
- 1.2.2 Boschi e foreste (di impianto naturale)

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE ANTROPICO**2.1 Infrastrutture e viabilità**

- 2.1.1 Viabilità storica (segni territoriali)

2.2 Rete idrografica artificiale

- 2.2.1 Navigli e Canali storici
- 2.2.2 Opere d'arte territoriali
- 2.2.3 Fontanili

2.3 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

- 2.3.1 Marcite
- 2.3.2 Piantate
- 2.3.3 Oliveti, vigneti, colture legnose agrarie
- 2.3.4 Terrazzamenti
- 2.3.5 Bosco d'impianto
- 2.3.6 Pascolo, maggese, prato coltivato
- 2.3.7 Giardini e verde urbano
- 2.3.8 Filari e monumenti naturali

2.4 Sistemi insediativi

- 2.4.1 Insediamenti di versanti e di terrazzo
- 2.4.2 Insediamenti di sommità
- 2.4.3 Insediamenti di fondovalle
- 2.4.4 Insediamenti d'altura
- 2.4.5 Insediamenti rivieraschi
- 2.4.6 Insediamenti con case isolate
- 2.4.7 Insediamenti con case a schiera
- 2.4.8 Insediamenti con case a corte
- 2.4.9 Borgo, villaggio

2.5 Tipi edilizi

- 2.5.1 Tipi a schiera
- 2.5.2 Tipi a corte
- 2.5.3 Tipi in linea
- 2.5.4 Tipi a torre
- 2.5.5 Edifici monofamiliari isolati
- 2.5.6 Tipi specialistici e di uso pubblico
- 2.5.7 Edifici di archeologia industriale

2.6 Materiali ed elementi costruttivi

- 2.6.1 Pietra
- 2.6.2 Legname
- 2.6.3 Cotto
- 2.6.4 Intonaci
- 2.6.5 Materiali da rivestimento
- 2.6.6 Aperture e serramenti
- 2.6.7 Ballatoi, portici e loggiati
- 2.6.8 Gronde
- 2.6.9 Tetti
- 2.6.10 Manti di copertura in cotto
- 2.6.11 Manti di copertura in scisti
- 2.6.12 Elementi stilistici rilevanti
- 2.6.13 Recinzioni
- 2.6.14 Pavimentazioni esterne
- 2.6.15 Reti tecnologiche
- 2.6.16 Cartellonistica e insegne

1.1.1 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici**EMERGENZE GEOLOGICHE,
IDRO-GEOLOGICHE,
GEOMORFOLOGICHE****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Comprendono le località dove sono ben visibili le serie stratigrafiche caratteristiche, gli orli di terrazzo fluviale, i ripiani elevati o sommitali determinati da scarpate morfologiche, le morfologie carsiche, le forre e le marmitte di erosione, i paleoalvei, i massi erratici, le faglie visibili, le cascate, i cordoni morenici, le grotte, le sorgenti, gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali di particolare interesse scientifico e didattico.

Per le forme si tratta di identificare gli elementi caratterizzanti la forma stessa ed il processo geomorfico che l'ha creata (rilevamento geomorfologico). Per le emergenze geologiche, si dovrà far riferimento ai recenti rilevamenti geologici e alla bibliografia specifica.

Le singole emergenze naturalistiche sono, in rapporto alla loro evidenza percettiva, una componente di notevole interesse paesistico. Spesso sono collocate e concorrono a formare gli ambiti dotati di un alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono un elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come oggetti di riferimento simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza, in cui intervengono fattori di rischio diversi collegati allo sfruttamento delle risorse turistiche (fascia alpina), all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione) dall'edificazione (orli di terrazzo fluviale), ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

– In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.1.2 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

VETTE, CRINALI, SOMMITÀ (a) SELLE, PASSI, VALICHI (b) TESTATE DI VALICHI (c)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

(a) Sono rappresentati dalla linea degli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari e assumono rilevanza paesistica in quanto definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio relativo.

(b) Costituiscono elementi di raccordo fondamentale nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo valore paesistico.

(c) Comprendono elementi di sfondo della struttura morfologica di una valle e rappresentano un fondamentale riferimento visivo in quanto elementi conclusivi della valle stessa.

Compongono la struttura visibile e la sagoma della imponente geomorfologia alpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna: questi elementi (insieme ai versanti) concorrono quindi alla rappresentazione dello scenario del paesaggio alpino, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione eccezionale nell'ambito regionale. Ricadono generalmente in ambiti vincolati ex L. 431/1985 art. 1 lettere d) e f).

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

- Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).
- In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.
- Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi.
- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.1.4 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

DETRITI DI FALDA (a) CONOIDI DI DEIEZIONE (b)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

(a) Costituiti da depositi derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti e quindi collegati alla presenza di energie di rilievo. Possono essere attivi, o stabilizzati; questi ultimi presentano vegetazione spontanea.

(b) Costituiti da detriti alluvionali che determinano forme di modellamento a ventaglio, esemplari dei paesaggi di fondovalle. Sono spesso caratterizzati da insediamenti edilizi tradizionali concentrati normalmente all'apice del conoide e da un paesaggio agrario diffuso e notevolmente strutturato.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

(a) Rappresentano situazioni di vulnerabilità. Tali fenomeni devono essere posti sotto controllo in caso di instabilità. Le falde di detrito attive, cioè periodicamente alimentate da crolli, vanno comunque preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità del punto di vista idrogeologico

(b) Le conoidi attive sono spesso soggette al rischio di alluvionamento per fenomeni di trasporto di massa dei torrenti.

Categorie compatibili di trasformazione

(a) Per i detriti di falda in quota:

- sono da evitare tutte le trasformazioni, gli impianti, le attività estrattive se non finalizzate ad interventi di recupero ambientale.

(b) Per i conoidi di deiezione:

- devono essere mantenute le suddette caratteristiche peculiari, impedendo di norma l'espansione ulteriore di nuovi insediamenti e garantendo, la leggibilità e la percezione visuale dei suddetti caratteri costitutivi. Devono essere vietate o limitate le canalizzazioni artificiali dei corsi d'acqua, privilegiando eventualmente le tecniche di ingegneria naturalistica. Si deve inoltre evitare il ricopriamento di corsi d'acqua anche piccoli che attraversano abitati sui conoidi.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.1.5 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

VERSANTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

I versanti, generalmente ritenuti elementi di raccordo tra fondovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a configurazioni differenti, versanti semplici molto acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco acclivi, versanti terrazzati.

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o lisciate, piramidi di terra paleofrane e nicchie di distacco.

Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come potente elemento di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti. Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione del sistema orografico.

Interventi antropici di periodo recente determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di frizione con il contesto ambientale.

In funzione delle locali caratteristiche geologiche, gli interventi sui versanti possono creare situazioni di instabilità (fine, erosioni, decorticamento) anche di notevole importanza, per cui ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico.

Tutte le trasformazioni operate sul versante acquistano una particolare evidenza percettiva in ragione della particolare esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere presente anche al fine della valutazione della compatibilità di eventuali interventi trasformativi proposti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonchè qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale.
- L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorevole esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.1.6 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

LAGHI, FIUMI (*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

(*) *Vengono qui intesi solo come singoli elementi costitutivi naturalistici e non nella loro qualità di sistemi paesaggistici complessi, oltre che ambiti specifici di vincolo ex L. 431/1985.*

(a) Massa d'acqua stabilmente raccolta in una depressione naturale del terreno. Laghi accidentali sono quelli che appaiono estranei al paesaggio nei quali si trovano inseriti perchè dovuti ad eventi occasionali rispetto ad essi (frane, ecc.) mentre i laghi regionali sono quelli che si rifanno a situazioni strettamente conseguenti ai processi cui si deve l'assetto regionale in cui sono inseriti.

I laghi subalpini lombardi occupano depressioni dovute alla esarazione di ghiacciai (laghi di circo presso le testate delle valli), o alla sovraescavazione glaciale. Si trovano a monte di un gradino di valle o allo sbocco delle valli al piano, dove l'azione sbarrante degli anfiteatri morenici consente laghi di dimensioni notevoli (Garda, Iseo, Como, Maggiore). I laghi con rocce montonate in materiali cristallini fanno parte di quel gruppo abitualmente definito dei «laghi alpini», occupano conche costruite dall'azione di scavo dei ghiacciai o conche di sbarramento roccioso.

(b) Corso d'acqua permanente, con regime relativamente costante, che scorre in un alveo con pendenza regolare e non troppo forte. I fiumi si distinguono dai torrenti che hanno un regime discontinuo, notevolmente variabile, e un alveo con pendenza forte e irregolare; possono presentare, però, almeno nel tratto iniziale del loro corso, le caratteristiche dei torrenti. Un fiume risente della struttura geologica e del rilievo della regione in cui scorre, ma nello stesso tempo agisce su di essa con un complesso di azioni erosive, di trasporto e di deposito.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione lacustre e fluviale.

Inquinamento delle acque.

Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.).

Locali rischi di instabilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti storici a lago.
- Conservazione della vegetazione.
- Riqualficazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi.
- Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale fare riferimento al «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» elaborato dalle regioni Emilia Romagna e Veneto ed adottato anche dalla regione Lombardia.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

1.1.7 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

ZONE UMIDE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono le paludi, le torbiere, i budri, le lanche, i laghi interrati, ecc. e riguardano aree di altissimo interesse naturalistico per la conservazione dei relativi ecosistemi.

Torbiera: formazione sedimentaria biogenica attuale o recente, superficiale, costituita in assoluta prevalenza di resti vegetali (per la maggior parte erbacei) più o meno decomposti. Condizioni favorevoli all'accumolo della torba sono comunemente presenti nelle zone paludose, caratterizzate da un'abbondante crescita annua di vegetazione e da un processo di decomposizione relativamente lento dei vegetali morti.

Lanca: detta anche *fondo morto* o *canale morto*; è un tratto di meandro non più percorso dal fiume, in seguito a deviazione o a rotte dell'alveo. La lanca rimane allo stato di bacino isolato ad acque ristagnanti, finché lentamente prosciuga o s'interra per scoscendimento e dilavamento delle sponde.

Sovente sono ambiti di rilevante connotazione delle zona di sponda dei corpi idrici e partecipano alla definizione dei paesaggi lacustri e fluviali, dove non costituiscono veri e propri sistemi paesaggistici individuali e con caratteri specifici.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti che si configurano come distruttivi del sistema sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico (degrado della vegetazione caratteristica).

Le zone umide non adeguatamente individuate e classificate sono soggette al rischio di bonifica sia per fini agricoli che edilizi e/o di sistemazione del terreno (riempimenti).

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela degli ambiti deve promuovere:

- la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta;
- l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di compromissione.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

1.1.8 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi idro-geomorfologici

CORSI D'ACQUA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono i corsi d'acqua naturali e artificiali, comprese le aree relative agli alvei ed ai paleoalvei dei corsi d'acqua naturali a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti o a morfologia pianeggiante perimetrata dall'arginatura maestra.

Il reticolo idrografico, con forme diverse e peculiari all'interno delle singole fasce geografiche, costituisce un elemento di costante connotazione del paesaggio lombardo.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

La vulnerabilità è da porre in relazione alla particolare sensibilità del sistema alle modificazioni dei singoli elementi di piccola scala, non sempre adeguatamente rilevati e valorizzati, oltrechè alle possibili e frequenti immissioni inquinanti.

I rischi sono connessi principalmente alle trasformazioni dirette (regimazione) e indirette indotte dall'edificazione (copertura, deviazione, arginature), trasformazione e rimodellazione del suolo ai margini e interferenza delle reti tecnologiche (captazione di corpi d'acqua minori a regime variabile in fase di realizzazione delle strutture sotterranee).

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali.

La tutela deve:

- evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;
- promuovere la libera divagazione del corso d'acqua;
- promuovere la conservazione degli eventuali meandri lanche, zone umide;
- promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni eventualmente ammesse;
- evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;
- promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree;
- determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione ripariale ed arborea, purchè nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.2.1 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi vegetazionali

BRUGHIERE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Questo termine e la voce corrispondente *groana*, indicano una speciale consociazione vegetale caratterizzata dalla dominanza su larghe superfici della *Calluna vulgaris* (o brugo) e da alcune specie accompagnatrici molto note come il ginestrone e simili; inoltre da terreno costantemente povero di sali solubili (geloide), spesso argilloso e povero di humus, quali i ferretti degli altipiani diluviali della pianura padana e dei cordoni morenici prealpini o anche dei pendii di molti tratti della zona submontana e delle colline incluse nella pianura padana, talora anche arenaceo e più o meno umificato come in talune stazioni glaciali e alluvionali.

La brughiera occidentale tipica presenta spesso anche una vegetazione arborea più o meno sporadica, e questa è anzi probabilmente la sua condizione originaria.

Si ritiene che tale ambiente sia il risultato dei disboscamenti effettuati dall'uomo in ogni epoca; in seguito all'abbattimento degli alberi, l'acqua piovana, non più frenata, avrebbe asportato tutto l'humus. In alcuni casi, certi lembi di brughiera sono da ritenersi molto antichi e di origine naturale.

Il carattere paesistico degli ambiti connotati dalla brughiera è particolarmente evocativo del paesaggio originario di questi luoghi.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dei caratteri peculiari a causa di trasformazioni estranee alla natura dei luoghi (anche sotto il profilo vegetazionale).

Vulnerabilità all'erosione superficiale e al degrado.

Diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque superficiali con aumento del rischio idraulico nelle zone urbanizzate.

Categorie compatibili di trasformazione

– Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirimpenti varchi in ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

1.2.2 Settore geomorfologico e naturalistico – Elementi vegetazionali

BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.

A seconda dell'età delle piante che compongono il soprassuolo il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo o di alto fusto.

Costituiscono ambiti vincolati ex l. 431/198 lettera g).

Alla forte connotazione percettiva come sistema naturale degli areali dei boschi e foreste si accompagna una diretta identificazione fra il loro grado di conservazione e lo stato di salute del territorio: acquistano quindi grande rilevanza simbolica, anche in relazione alla storica sacralizzazione di questi luoghi, oltre che grandissimo valore naturalistico ed estetico/percettivo.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione salvo le opere connesse all'attività forestale.

Incendio.

Nuove recinzioni.

Traffico motorizzato diverso da quello per le attività agro-silvo-pastorali.

Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.

Categorie compatibili di trasformazione

- Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.
- Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
- È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.1.1 Settore antropico – Infrastrutture e viabilità

VIABILITÀ STORICA (segni territoriali)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Viabilità storica: si intende per strada storica ogni manufatto viario che per forma, struttura, funzione, titolo, mantenga o abbia mantenuto una sua rilevanza nel corso dei secoli e che, come tale, sia registrabile attraverso documenti storici (cartografici o testuali) e mediante le tracce residuali che ha lasciato sul terreno. In qualità di bene culturale, al concetto di strada vanno accostate oltre al manufatto viario in sé, anche le opere di supporto al traffico, quali ponti, dogane, ospitali, osterie, locande, cippi, edicole sacre, altre opere d'arte che sono parte integrante del sistema «strada» (si veda anche la scheda successiva «opere d'arte territoriali») e che conservino anch'esse valore storico. Per forma si intende l'andamento planoaltimetrico del tracciato viario, considerato nella sua interezza da una titolazione propria (per es., Strada Regina, Strada Priula) o documentata da un progetto d'opera in sé concluso. Per struttura si intende il manufatto viabile col piano di calpestio o rotabile, nonché le massicciate e i muri di sostegno e contenimento. In questo senso si intende per strada storica non solo il manufatto rotabile o carrozzabile di età moderna, ma anche quello mulattiero e pedonale di epoca storica più antica, ivi compresi i tracciati che rientrano nel campo della ricerca archeologica. Per funzione si intende il ruolo assunto da tale via di comunicazione nel corso dei secoli e definibile secondo valutazioni di ordine territoriale (collegamento internazionale, interregionale o infraregionale, locale) o economico. Per titolo si intende la denominazione della strada stessa così come mantenuta e tramandata nel corso dei secoli. Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore. La soglia temporale per il riconoscimento del sistema o manufatto può essere convenientemente stabilita intorno alla metà del XIX secolo e si fonda sulla situazione registrata nelle mappe del catasto Lombardo-Veneto del 1850-1861. Eventuali tracciati realizzati dopo tale data possono pure essere ricompresi se siano dimostrativi, per concezione tecnica o per significato funzionale, di una chiara evoluzione della tecnica stradale, meritevole di segnalazione e tutela.

Strutture recenti: per le strutture più recenti, il valore paesistico è in funzione della panoramicità: possibilità di percezione dell'orizzonte e di singoli elementi e mete ottiche fruibili sia dal percorso che da punti di visuale isolati.

Segni territoriali: i segni rilevabili della centuriazione romana; il sistema infrastrutturale dell'accessibilità dei fondi e la maglia poderale con le forme di appoderamento e le tipologie degli insediamenti sparsi. Le vie di antica formazione, dotate di valore storico-culturale per la loro caratteristica di segni strutturanti il territorio, possono assumere valore paesistico anche per la loro panoramicità.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implicino il disassamento delle direttrici storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali stabilizzati.

Perdita delle tracce di singoli segni territoriali sia individuali sia costitutivi di sistemi complessi.

Categorie compatibili di trasformazione

Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico-paesaggistico calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità.

L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di materiali residui o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

A)

B)

C)

Rif. cartografia:

1)

2)

3)

Bibliografia:

2.2.1 Settore antropico – Rete idrografica artificiale

NAVIGLI E CANALI STORICI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

I navigli costituiscono gli elementi di maggior rilievo della rete di canali navigabili e d'irrigazione che a partire dall'alto medioevo ha caratterizzato il territorio lombardo, soprattutto la pianura compresa fra Ticino e Adda.

Fra i più antichi: il Ticinello poi Naviglio Grande, da Milano ad Abbiategrasso; la Muzza da Cassano a Castiglione d'Adda; il Naviglio Milano-Pavia; il Naviglio di Bereguardo e la Martesana dall'Adda a Milano. Nel secolo scorso il canale Villoresi fra Ticino e Adda. Ponti, parapetti, spallette, chiuse, conche, lavatoi sono gli elementi di stretta pertinenza di queste opere; oltre a ciò, la rete idrografica artificiale principale costituisce un sistema unitario con altri elementi di antropizzazione del paesaggio quali le cascine e le ville storiche, edificate in relazione alla presenza dell'acqua, affacciate su di essa e sul paesaggio dei canali e dei prati irrigui. In alcuni casi questa trama di acque e strade, con il sistema di cascine e mulini, permane ancora oggi nella sua relazione con il paesaggio agricolo, nonostante la difficoltà di riconoscimento a causa dell'interferenza aggressiva delle aree urbanizzate.

Costituiscono beni storici i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia I.G.M. in scala 1/25000 e i cui tracciati risultano censiti nelle mappe dei catasti storici.

Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita della relazione strutturale del canale con il sistema territoriale attraversato a causa della conversione funzionale dei suoli e del progressivo abbandono della pratica irrigua tradizionale.

Coperture di tratti del sistema irriguo minore.

Categorie compatibili di trasformazione

Per quanto riguarda navigli e canali storici la tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione e integrazione al territorio garantendo:

- la salvaguardia ovvero recupero e tutela dei manufatti originali: conche, chiuse, alzaie, ponti, molini, opifici ecc.; caratteristiche dei rivestimenti, sistema dei derivatori e adduttori ecc.;
- la salvaguardia di aspetti quali la navigabilità, percorribilità e caratteri delle alzaie, connessione diretta con la falda idrica, ecc.;
- la libera ed immediata percezione visiva di elementi quali: vegetazione di margine, ville e parchi contermini, profondità e caratteri del paesaggio.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.2.2 Settore antropico – Rete idrografica artificiale

OPERE D'ARTE TERRITORIALI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte quelle opere quali ponti, acquedotti, dighe, arginature e tutte quelle presenze territoriali diffuse, opera dell'uomo e non strettamente riconducibili ad edifici, spesso emergenze edilizie dei sistemi lineari.

Sono elementi artificiali molto spesso posti in ambiti dotati di un alto grado di naturalità; costituiscono quindi delle polarità di forte orientamento della visione del quadro naturale.

Tra le diverse opere, riconosciamo le passerelle e i ponti come elementi caratteristici del paesaggio montano lombardo: in legno o in pietra, antichi o costruiti uno o due secoli addietro.

Le arginature costituiscono a volte un elemento di notevole impatto paesaggistico: le modalità di percezione più frequenti sono riferite alla visione di queste opere dall'acqua, dalla sponda opposta e dai percorsi lungo l'argine soprattutto in corrispondenza di insenature, anse, ecc.; in pianura costituiscono – a volte – un elemento di ostacolo alla percezione dei corsi d'acqua e si pongono come elementi emergenti dal piano di campagna.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, abbandono.

I ponti minori e le passerelle spesso decadono lentamente per incuria o spazzati via da un'alluvione.

Forte impatto sul territorio del nuovo impianto di acquedotti e dighe con le loro strutture, i sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque.

Arginature:

- per le nuove opere eccessiva artificializzazione dell'elemento naturale con conseguenti danni alla vegetazione riparia e agli ecosistemi animali;
- al contrario, per le arginature di origine storica, l'abbandono e la rinaturalizzazione spontanea o progettata.

Categorie compatibili di trasformazione

- Lungo i fondovalle fluviali e sulle sponde dei corsi d'acqua dovrebbe essere progressivamente disincentivata e preclusa la percorrenza automobilistica: il tema ricorrente dell'interposizione di nuovi attraversamenti delle valli fluviali e dei corsi d'acqua impone notevoli riflessioni sul probabile impatto.
- Per le nuove arginature la pratica progettuale deve rispettare rigorosamente il paesaggio con opere calibrate e con tecniche differenti a misura del contesto in cui si collocano (urbano o extraurbano). Per arginature extraurbane si consiglia di adottare le soluzioni tecniche del «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» citato nella scheda 1.1.6.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.2.3 Settore antropico – Rete idrografica artificiale

FONTANILI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Presa d'acqua da una falda freatica non affiorante, ma situata a piccola profondità.

Elementi caratteristici sono la *testa* e l'*occhio* del fontanile, l'asta e il canale che serve alla diramazione delle acque.

La testa è uno scavo di forma circolare con un diametro di parecchi metri. L'occhio è un cilindro senza fondo in legno, cemento o lamiera del diametro di circa 1 m, inserito nella testa del fontanile, per facilitare l'uscita dell'acqua che sgorga dal fondo. L'acqua esce da una soglia intagliata nel bordo superiore del cilindro. In ogni testa di fontanile si piantano parecchi di questi cilindri. Dalla testa si diparte un canale che deriva l'acqua affiorante denominato asta del fontanile.

Numerosi sono i fontanili costruiti per derivare acqua a scopo irriguo dai terreni dell'alluvione padana; essi possono fornire portate variabili.

I fontanili riguardano microambienti artificiali di regimazione delle acque in funzione di drenaggio e di approvvigionamento idrico ubicati al limite tra l'alta e la bassa pianura.

Costituiscono una emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano inoltre come sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Manomissione del microambiente.

Inquinamento delle falde superficiali.

Perdita del fontanile in assenza di manutenzione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento in uso del sistema.
- Rispetto rigoroso del microambiente.
- Deve essere promosso l'utilizzo della direttiva CEE Set-Aside che promuove il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili, e l'equilibrio dell'ecosistema urbano-rurale.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.3.1 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

MARCITE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Sistema di colture di prati permanenti, caratterizzata dalla formazione di piani leggermente inclinati e di canalette che consentono l'immissione e la raccolta di acque irrigue a scorrimento permanente e a temperatura costante (prevalentemente da fontanile), tale da consentire il taglio di foraggio fresco in tutte le stagioni (fino a 8-10 tagli annuali).

Impronta caratteristica del paesaggio agrario padano segnalato dall'ordinato intrinco di canali di irrigazione, dal regolare reticolo dei campi, dall'allineamento delle piantate.

Le origini di questa coltura risalgono al secolo dodicesimo (insediamento cistercense nella pianura della bassa Lombardia - Morimondo, Chiaravalle); in seguito introdotta in quasi tutta la regione padana.

Non richiede interventi chimici per la difesa da infestanti e parassiti, garantisce la tenuta del terreno per tutto l'anno, proteggendolo da processi erosivi o di degrado mediante una cotica erbosa consistente e omogenea.

Nel periodo invernale rappresenta una importante fonte di cibo per numerose specie di uccelli.

Le marcite (così come i sistemi di fontanili) costituiscono un'emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano come sistemi di altissimo valore ecologico e naturalistico.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono dei canali, manomissione della rete irrigua.

Inquinamento delle acque.

Trasformazione colturale radicale.

Attraversamento di reti infrastrutturali.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.
- Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.
- Deve essere promosso l'utilizzo della direttiva CEE Set-Aside che promuove il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili e l'equilibrio del sistema urbano-rurale.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.3.2 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

PIANTATE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

In senso stretto: sistemazione ordinata di alberi, spesso vitati, a carattere permanente e intensivo (gelsi, pioppi, olmi, aceri), caratterizzata dall'alternanza delle specie.

Il termine, nella sua accezione più ampia, si riferisce ad un sistema di bonifica di grandi aree le cui fasi sono:

1. Bonifica idraulica.
2. Divisione dell'area in grandi quadri segnati e solcati da stradoni, viottoli, e scoline e adibiti alla coltura dei cereali e del prato.
3. Divisione in campi regolari, sistemazione idraulica intensiva, impianto delle colture arboree ed arbustive (piantata in senso stretto).

La rete irrigua e vegetazionale che ha storicamente accompagnato questa organizzazione di pianura, contribuisce a crearne le immagini più salienti e suggestive.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riferiti al sistema:

Frammentazione eccessiva dei comparti con conseguente perdita del disegno unitario della tessitura.

Abbandono o manomissione dei percorsi, del sistema irriguo e dell'impianto delle colture arboree ed arbustive.

Trasformazione colturale radicale.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.
- Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.
- Nel caso di filari, lungo divisioni interpoderali, l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- Incentivare nelle campagne la difesa della vegetazione di alto fusto.
- Devono essere evitati interventi che turbino beni e relazioni del paesaggio agrario e favorire le sinergie con le problematiche ambientali.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.3.3 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

OLIVETI, VIGNETI, COLTURE LEGNOSE AGRARIE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Gli oliveti sono una coltura tipica della collina e delle riviere dei laghi subalpini. In Lombardia questa coltura è presente essenzialmente lungo la sponda occidentale del lago di Garda e del Sebino, lungo le sponde del Lario (oliveti della Trezzina).

È frequente trovare questa coltura in ambiti terrazzati.

La vite, pressochè esclusiva sulla collina Pavese, prevale nettamente sulle altre colture nelle valli e sulle colline Bergamasche (es. vigneti della val Calepio e della valle del Gavarno) e Bresciane (es. vigne del pedemonte di Piancogno, di Collebeato di Botticino e del M. Netto), in alternativa ai frutteti in Valtellina (Corlazzo, S. Apollonia, Montagna-Poggiridenti, Sassella, Valgella, Valchiosa ecc.) su terrazzi lariani (es. terrazzi di Rezzonico e Pianello), ed anche in Brianza (vigneti di Montevecchia). Del tutto particolare ed esemplare, nella sua composizione formale, il vigneto di montagna, è una componente irrinunciabile del paesaggio, una sorta di bastionata a sostegno del versante.

I frutteti, prevalenti negli ambiti di pianura (es. nell'Oltrepò pavese i frutteti della valle Staffora), caratterizzano anche una fascia della media Valtellina (Ponte, Villa di Tirano, ecc.).

Le colture agricole, nel loro ambito di sviluppo, vanno considerate come elementi inscindibili del paesaggio e dell'economia.

A queste colture prevalenti, si accompagnano frequentemente, e con una rilevante valenza paesaggistica, le cortine, le frange boscate e le praterie.

La diversa morfologia dei luoghi e la variabilità propria delle colture definiscono ambienti con diverse caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche comunque sempre notevoli. Rilevanti sono le sistemazioni di collina (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) che sostengono le colture e tipizzano gli ambiti sottesi.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono della coltura, mancata manutenzione delle sistemazioni artificiali del terreno.

Categorie compatibili di trasformazione

- Una salvaguardia attenta va esercitata nei confronti di queste colture tradizionali che vanno tutelate e incentivate. In particolare, per quanto riguarda gli oliveti e i vigneti, la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del prodotto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione, evitando la riduzione delle aree interessate a questi tipi di coltura o la sostituzione con altre colture.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.3.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

TERRAZZAMENTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni ai fini di coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.

Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo collinare, montano e delle riviere dei laghi subalpini.

Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice – così come più comunemente si presenta in natura – una successione di ripiani degradanti. Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o a quella della cotica erbosa, nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono delle coltivazioni.

Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali, dei canali di scolo e di fossi per il convoglio delle acque.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti che li caratterizzano mediante la loro scrupolosa manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti di reimpiantare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.
- Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli evitando le massicciate in cemento a vista.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.3.5 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

BOSCO D'IMPIANTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Per bosco d'impianto si intendono colture legnose agrarie quali pioppeti e castagneti; i pioppeti sono impianti artificiali di specie ibride a rapido crescimento. I pioppeti sono fisicamente assimilabili a boschi in cui è però sempre ben evidente il sesto di impianto: occupano suoli freschi, anche inondati, ma non perennemente umidi. Frequentemente sono accompagnati da uno strato erbaceo di vegetazione invadente, formato da specie esotiche che spesso si ritrova anche lungo i greti dei fiumi.

Si rileva una presenza più massiccia e diffusa di pioppeti in prossimità dei grandi fiumi; in corrispondenza di zone golenali, di lanche e meandri relitti e di zone depresse con falda subaffiorante.

In montagna, oltre i seicento-settecento metri, il bosco coltivato a castagne diventa la coltura predominante; in Valtellina nella zona di prevalenza della castagna i boschi, perfettamente curati, sostituiscono in pratica i campi di cereali. Sia il pioppeto sia il castagneto, nei loro relativi ambiti, sono elementi fortemente connotativi del paesaggio. Il pioppeto come elemento di impianto rigidamente ordinato e monocolturale è indicativo dell'intervento antropico sul territorio utilizzando elementi naturali.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Incuria, abbandono

Categorie compatibili di trasformazione

- Va sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale.

Bibliografia:

2.3.6 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

PASCOLO, MAGGESE, PRATO COLTIVO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Porzioni del paesaggio agrario legate all'attività di allevamento transumante. In base alla loro localizzazione si distinguono in pascoli di fondovalle (tra i 300 e i 1000 metri), maggenghi (la stazione primaverile compresa tra i 1000 e 1800 metri di altitudine), alpeggi (la stazione estiva tra i 1800-2400 metri).

All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza. Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuando le aree di più densa colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a piani altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle e alte quote.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono degli spazi prativi con conseguente sviluppo di vegetazione spontanea infestante, perdita dei segni minimi di identificazione locale quali muretti in pietra, lavatoi, ecc.; apertura di nuove strade carrabili.

Sono le porzioni di paesaggio agrario di montagna più delicate e passibili di scomparsa perchè legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.

Sono altresì noti i possibili danni derivati da un eccessivo «carico» di bestiame sui maggenghi e sugli alpeggi.

Categorie compatibili di trasformazione

- La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale con progetti organici finalizzati a questo scopo. In ogni caso è da auspicare, da parte delle comunità montane, la redazione di un piano-programma per la viabilità minore e di montagna, entro il quale contemperare le esigenze di tutela ambientale con le nuove necessità trasformative e le possibilità di spesa.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.3.7 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

GIARDINI E VERDE URBANO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Giardini o parchi privati; giardini e parchi pubblici, viali e passeggiate alberate e in genere tutti i luoghi verdi all'aperto.

Il verde urbano rimane ancora oggi il luogo dove gli abitanti trascorrono la maggior parte del tempo libero e dove la domanda sociale di verde è sempre più pressante e motivata. Nelle città gli elementi vegetali e gli spazi verdi hanno funzioni diverse: dalla funzione ecologica, a quello di arredo stradale, dalla funzione scientifico-didattica, a quella culturale come testimonianza di epoche passate.

Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza sono tutelati dalla legge 1497/1939, quando esista vincolo esplicito.

Nell'età del rinascimento i giardini erano considerati prolungamenti all'esterno della struttura formale dell'edificio, come un complesso architettonico paesistico unitario e coordinato, in cui realizzare il collegamento tra il volume della villa e l'ambiente; nell'età Barocca i giardini assunsero dimensioni più vaste e vennero introdotti nuovi effetti scenografici e pittoreschi. Nel '700, le nuove istanze dell'urbanistica svilupparono inoltre all'interno della città l'interesse per i nuovi spazi all'aperto: giardini, percorsi naturalistici, mentre le forme del giardino «all'italiana» caratterizzarono la maggior parte delle ville. Col tardo Settecento si ebbero le prime realizzazioni di giardini «inglesi» o paesaggistici che ebbero diffusione per tutto l'Ottocento.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde. Si deve prestare attenzione a non impoverire il patrimonio arboreo esistente e a conservarlo nel modo migliore; i parchi di ville, i parchi pubblici e le piantumazioni in luoghi pubblici – urbani e non – hanno obbedito nel tempo a precise scelte di decoro e di stile nella disposizione e nella scelta dell'essenza e della conformazione delle specie che non può essere dimenticata o sottovalutata.

Il patrimonio arboreo va soggetto a forme di decadenza, per età e per infortuni, più frequente che non l'edificato ed è per questo motivo che le cautele devono essere ancora maggiori, sempre e comunque in ordine al disegno generale che presiede allo sviluppo del territorio.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nei casi in cui il valore dell'albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.3.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.
- La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie – se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino – e nel rispetto dei disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.3.8 Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

FILARI E MONUMENTI NATURALI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Un elemento naturale viene considerato monumento quando gli viene attribuita una funzione morale-pedagogica in quanto possiede un'elevata densità di valori. Questa rappresentatività deriva dallo speciale carattere documentario che viene loro riconosciuto nell'ambito naturalistico di pertinenza e da particolari connotati di spettacolarità e bellezza. La categoria monumentale dei grandi alberi ha come elementi di riconoscimento la rarità della specie, l'età, il portamento e lo stato di conservazione.

Il monumento naturale può trovarsi all'interno di un'area di interesse naturalistico accertato, oppure in un ambito antropizzato nel cui caso il riconoscimento e la segnalazione della eccezionalità è indispensabile al fine della tutela. Spesso sono situati vicino a monasteri, luoghi di culto, nei parchi privati o presso le sorgenti o in altri punti in cui sono stati piantati e protetti, in questo caso una precisa volontà ne ha favorito la conservazione.

I filari costituiscono un sistema di vegetazione di impianto antropico organizzati in corrispondenza di particolari strutture (strade carrabili, viali pedonali, allee, ingressi monumentali, ecc.) con finalità sia scenografiche che funzionali di ombreggiamento; sono quasi sempre costituiti da essenze omogenee (in qualche caso alternate) e connotati dal loro ritmo d'impianto. Possono costituire dei monumenti vegetali commemorativi («viali delle Rimembranze» o simili) di interesse paesaggistico e storico-culturale.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione specialistica per i monumenti naturali e perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde.

Manutenzione scorretta tramite potature improprie. Accostamento di strutture edilizie o danneggiamento delle radici per opere nel sottosuolo. Pavimentazione invasiva dell'immediato intorno.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, ricorrendo alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.4.1 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *localizzazione orografica*)**INSEDIAMENTI DI VERSANTE
E DI TERRAZZO****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Centri minori adagiati su un pendio o attestati su di un terrazzo.

La loro collocazione segue il raddolcimento delle linee di pendenza laddove gli intervalli glaciali hanno determinato fasce di terrazzo o pendii poco acclivi. All'interno di ogni nucleo di pendio l'edificato si dispone quasi sempre a piani sfalsati sia per ovvie ragioni orografiche, sia per sfruttare meglio l'esposizione climatica. Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità dei terreni piani è maggiore, la disposizione è più libera ma pur sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. Quasi sempre l'edificio religioso risulta eccentrico al nucleo compatto dell'edificato per ragioni dipendenti dalla sua non contemporaneità con la formazione del nucleo originale.

Specie sui versanti a solatio la disposizione a «terrazzo» di molti centri rappresenta una ricercata componente estetica nell'osservazione del quadro montano. In particolare nella percezione da fondovalle, lungo le direttrici di percorrenza, la sequenza di questi nuclei compone un quadro organico con il sistema di terrazzamenti per la coltivazione del versante.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Rispetto alla percezione da fondovalle dei sistemi insediativi di mezza costa, alle trasformazioni dei fronti dell'edificato può corrispondere un'alterazione incompatibile dell'immagine consolidata.

Rischio di saldatura dei nuclei attraverso la nuova edificazione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi.
- Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini di questi nuclei, verificare attentamente (anche con simulazioni per mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.4.2 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *localizzazione orografica*)**INSEDIAMENTI DI SOMMITÀ****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Centri distesi su una dorsale, arroccati su un poggio o un cocuzzolo nonché ubicati in corrispondenza di un valico o di una insellatura.

Nelle vallate alpine e prealpine prevalgono i centri sui fondovalle e sui versanti; sono invece piuttosto scarsi gli insediamenti in posizione sommitale (anche per la effettiva mancanza di siti veramente favorevoli, ad eccezione di alcune caratteristiche e, in un certo senso, obbligate posizioni di valico).

Una situazione particolare è quella che presentano le colline degli anfiteatri morrenici del Verbano e del Lario (Varesotto, Comasco, Brianza) dove si riscontra una prevalenza di centri in posizione sommitale, ben più favorevole e ben esposta rispetto alle limitrofe depressioni spesso occupate in passato da aree palustri. Non molto diversa è la situazione che mostrano le colline dell'anfiteatro gardesano.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva; accostamento e sovrapposizione di elementi impropri ad una struttura conclusa.

Categorie compatibili di trasformazione

- Questi centri definiscono uno skyline che deve essere assolutamente rispettato.
- Scoraggiare nuovi insediamenti – anche isolati – sulle sommità in ambiti vincolati e nei conî percettivi in prossimità.

Bibliografia:

2.4.3 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *localizzazione orografica*)**INSEDIAMENTI DI FONDOVALLE****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

I centri di fondovalle e di conca comprendono anche quelli di conoide, di confluenza e di sbocco vallivo, di pedemonte (in senso molto ampio, cioè anche al piede delle colline).

La particolarità dei centri di fondovalle è quella di essere facilmente percepibili da punti alti (dai versanti, poggi e sommità). Questa modalità di percezione mette in evidenza, a volte, anche la struttura insediativa del nucleo con una chiarezza non sempre leggibile ad es. nei centri di pianura. Oltre alla struttura insediativa l'altro elemento di particolare evidenza percettiva è rappresentato dal sistema delle coperture.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

In relazione alle modalità di percezione:

- (a) inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;
- (b) modificazione delle coperture, quando queste costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei sistemi consolidati e diffusi di coperture (in particolare quelli in pietra in ambito alpino).
- Mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico attraverso un'attenta valutazione degli eventuali ampliamenti ai margini.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.4.4 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *localizzazione orografica*)**INSEDIAMENTI D'ALTURA****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Si tratta per lo più di alpeggi.

Possono essere a loro volta di fondovalle o di versante.

La specificità degli insediamenti d'altura, legata alla notevole qualità paesaggistica che scaturisce dal rapporto organico fra insediamento antropico e scenario naturale – oltre alla loro specializzazione funzionale legata alle forme storiche dell'allevamento – determina il valore paesistico sia visuale che storico-culturale di questi sistemi insediativi.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Abbandono degli insediamenti d'altura in seguito alla trasformazione dell'economia montana.

Categorie compatibili di trasformazione

- Difficile individuare una utilizzazione alternativa e compatibile (forestale, alpinistica) rispetto al loro attuale utilizzo nell'ambito della tradizione rurale di allevamento. Sono fatti inerenti la vicenda storica: evitare interventi di conservazione impropria ad oltranza.

Bibliografia:

2.4.5 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *localizzazione orografica*)**INSEDIAMENTI RIVIERASCHI****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Comprendono centri ubicati su un argine, su un terrazzo fluviale o comunemente su una sponda sia fluviale che lacustre.

Lo stretto rapporto con l'acqua e con altri beni componenti il paesaggio delle riviere propone una duplice lettura percettiva: da una parte la percezione del nucleo dall'acqua e dalla sponda opposta in cui prevale la visione dell'edificato in diretto contatto con la sponda; dall'altra la percezione dell'acqua da terra spesso con visioni selezionate di scorci attraverso le maglie dell'edificato o le vie d'accesso alle sponde.

A volte il carattere di fondovalle dei nuclei, o la presenza di rilievi alle spalle dei bacini, inducono anche una possibile percezione dall'alto dell'edificato, in cui prevale il rapporto fra il sistema addensato delle coperture e lo spazio aperto antistante costituito dallo specchio d'acqua.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

In relazione alle modalità di percezione risultano elementi di vulnerabilità: l'alterazione della cortina sul lungolago o lungofiume; l'ostruzione degli scorci attraverso l'edificato verso la sponda; la modificazione dei sistemi di coperture. Altro elemento di rischio è rappresentato dalla modificazione e chiusura dei sistemi di accessibilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

- Tutela della leggibilità, conservazione dell'immagine consolidata degli insediamenti storici rivieraschi in relazione alla fruizione visuale dai luoghi pubblici in particolare dall'acqua e dalle sponde opposte.
- Evitare nuovi insediamenti rivieraschi valutando attentamente i casi di sostituzione edilizia.

2.4.6 Settore antropico – Sistemi insediativi

(Distinzione per: prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi)

INSEDIAMENTI CON CASE ISOLATE**DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Sono insediamenti la cui principale unità costitutiva è rappresentata dalla casa isolata. Le case, separate una dall'altra sia dal punto di vista spaziale, sia da quello costruttivo, sono disposte una accanto all'altra oppure una dietro l'altra. La distanza fra due case non supera di regola la lunghezza media delle stesse. Se una parete laterale non presenta aperture, questa distanza può ridursi notevolmente.

La disposizione può essere determinata da un elemento topografico particolare: dal profilo del terreno, da un corso d'acqua e, di regola, da una strada. Si possono distinguere principalmente tre tipi di disposizione planimetrica: la disposizione indifferenziata, quella lineare e quella concentrica (oppure per poli).

Disposizione indifferenziata: le case sono disposte una dietro l'altra o una accanto all'altra; il loro orientamento dipende dalle curve di livello, di conseguenza le case hanno tutte lo stesso orientamento.

Disposizione lineare: le case sono disposte lungo una strada o lungo un passaggio; esse sono orientate verso questi ultimi.

Disposizione concentrica: le case sono raggruppate intorno a uno spazio pubblico centrale verso il quale sono anche orientate.

In questi insediamenti prevale l'immagine della discontinuità dell'edificato e la polarizzazione della percezione sui singoli elementi edilizi.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Anche se il progressivo intasamento degli spazi interstiziali appartiene alla dinamica storica delle modificazioni di questi insediamenti, tuttavia la rapidità e l'estraneità delle aggiunte e connessioni recenti costituisce un potenziale di rischio per l'immagine e la natura discreta dell'aggregazione.

Categorie compatibili di trasformazione

– Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.4.7 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)**INSEDIAMENTI CON CASE A SCHIERA****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Si tratta di insediamenti compatti costituiti da più edifici collegati fra loro. Vi è una direzione, quella che corrisponde all'allineamento delle case sulla strada, secondo la quale il principio di aggregazione rimane sempre il medesimo. Per poter giungere a una definizione tipologica degli insediamento con case a schiera è quindi di fondamentale importanza distinguere i differenti modi di sviluppo in profondità delle case che lo costituiscono. da questo dipende infatti la collocazione delle aperture e quindi anche la distribuzione delle parti costitutive dei singoli edifici e il rapporto con le aree libere circostanti.

Come principio di aggregazione ogni casa è collegata a quella vicina, la parete divisoria è comune, di conseguenza le case offrono un fronte compatto verso la strada che costituisce l'elemento primario determinante per l'allineamento. Generalmente le case che compongono un insediamento con case a schiera sono di altezza simile e spesso anche i tetti di più edifici costituiscono un'unità costruttiva. Le case volgono alla strada il lato di gronda.

Negli insediamenti maggiori le schiere sono in genere ordinate una accanto all'altra e una dietro l'altra in un sistema di vie parallele a formare un villaggio compatto, un villaggio cioè in cui lo spazio libero è rappresentato, all'interno del suo perimetro, soltanto dalle strade.

A differenza degli insediamenti con tipi isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte dalla continuità dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle singole componenti. Le cortine inquadrano sovente scorci e immagini selezionate del paesaggio circostante.

Nella loro percezione lontana prevale la compattezza delle linee costituite dalle schiere, spesso rese evidenti nella loro successione a causa dell'acclività del terreno ad esempio nei versanti.

N.B. Quanto detto sopra, così come per gli altri sistemi aggregativi, riguarda i nuclei di origine storica e non i progetti di nuovi insediamenti (piani esecutivi) – che utilizzano sistematicamente specifiche tipologie edilizie – nè le aggregazioni insediative di recente formazione.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Perdita di leggibilità del sistema. Ostruzione dei coni percettivi.

Categorie compatibili di trasformazione

– Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.4.8 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)**INSEDIAMENTI CON CASE A CORTE****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Insedimenti composti di edifici la cui fondamentale caratteristica tipologica è costituita dallo spazio libero situato all'interno di un'area edificata, delimitata da un perimetro di strade. Le corti hanno una precisa collocazione e un preciso significato all'interno della struttura complessiva dell'insediamento: esse rappresentano l'elemento di collegamento tra il luogo pubblico della strada e quello privato delle case. Le corti sono però separate dalla strada e si differenziano da essa anche nella loro destinazione d'uso: assolvono cioè funzioni sia collettive che private.

La singolarità dell'insediamento con case a corte consiste nel rapporto tra il fronte rivolto sulla corte e quello rivolto sulla strada e nella presenza di determinati elementi caratteristici come il portico e il ballatoio, il portale e l'androne. Il fronte loggiato con il portico al piano terreno non si volge sul lato verso strada, esso è tipico dello spazio della corte e conferisce all'edificio carattere di individualità. Pertanto lo spazio libero delle corti assume un significato particolare in quanto si distingue spazialmente e formalmente dal luogo pubblico della strada e della piazza. Non rientrano nella denominazione di insediamenti con case a corte gli insediamenti che comprendono all'interno di essi aree libere di casuale costituzione, dovute all'edificazione incompleta di un'area urbana oppure alla presenza di chiostrine destinate a dar luce ai locali interni. Gli insediamenti con case a corte costituiscono solitamente nuclei compatti e omogenei. La loro disposizione è definita da una strada o da una maglia di percorsi da cui dipende direttamente anche la forma dell'insediamento e delle sue parti. Ogni casa a corte possiede generalmente un proprio ingresso cui si accede direttamente dalla strada. Più raramente ogni area libera è accessibile attraverso un'altra. Nella percezione ravvicinata e dinamica (a livello stradale) è evidente e qualificante l'aprirsi di spazi interni in sequenza, percepiti attraverso gli elementi di collegamento (androni, portali, ecc.)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Perdita di leggibilità del sistema.

Categorie compatibili di trasformazione

– Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.4.9 Settore antropico – Sistemi insediativi(Distinzione per: *matrice storica*)**BORGO, VILLAGGIO****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Il borgo è un insediamento di medie e piccole dimensioni che ha avuto nel medioevo e nell'età barocca una certa funzione di polarità economica e di difesa nei confronti del territorio circostante.

È caratterizzato dalla presenza di un mercato di una certa importanza, dall'esistenza di qualche forma di fortificazione, dalla presenza di un certo numero di edifici di famiglie patrizie e spesso, sotto il profilo della amministrazione ecclesiastica, da una importante chiesa plebana o collegiata.

È quasi superfluo ricordare come in età più recenti alcuni borghi abbiano assunto le dimensioni più consistenti di una vera e propria città, per altri invece si siano configurati addirittura dei regressi demografici ed edilizi

Villaggio: insediamento preindustriale con funzioni prevalentemente rurali, la cui unità costitutiva è la famiglia patriarcale (il «fuoco»). Presenza di una o più case dominicali. Spazio aperto continuo e comunitario.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Abbandono della popolazione residente.

Degrado del patrimonio edilizio.

Improprie trasformazioni dell'edificato.

Sostituzione sistematica di singole componenti edilizie connotative dell'insieme (coperture, finiture murarie, ecc.)

Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario.

Categorie compatibili di trasformazione

– È decisivo, per una efficace tutela, configurarne il ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.

– Conservazione del sistema edilizio e delle caratteristiche di uso degli spazi pubblici.

– Le eventuali addizioni edilizie tendano a conservare l'identità dei margini definiti dall'edificato storico.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

A)

B)

C)

Rif. cartografia:

1)

2)

3)

Bibliografia:

2.5.1 Settore antropico – Tipi edilizi

TIPI A SCHIERA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tipi edificativi contigui con aperture solo verso strada e sullo spazio di pertinenza posteriore,

In Lombardia interessano quasi esclusivamente il tessuto edilizio urbano – più raramente extra urbano – nelle zone di pianura o media collina.

Il passo o lato su strada del tipo a schiera è di circa 4,50-5,50 m e la profondità, più variabile, può giungere in alcuni casi a raddoppiare la parte di sedime occupata dall'edificio.

Il primitivo assetto prevedeva la bottega e l'eventuale porticato al piano terreno, uno o due piani di abitazione con scala interna.

Trasformazioni successive hanno spesso cancellato il primitivo assetto, con riorganizzazioni e rifusioni in due, tre o più elementi di schiera, destinati in età rinascimentale e barocca per lo più a formare piccoli palazzetti patrizi o, in età industriale, a costituire case multipiano per appartamenti, con alloggi disposti secondo piani orizzontali. In caso di rifusione e riorganizzazione successive il sedime del fabbricato originario è rilevabile dai catasti antichi e dai setti murari ortogonali alla strada.

Il tipo edilizio a schiera, con i suoi connotati essenziali permette di percepire, se non alterato, l'impronta più profonda della struttura dello spazio urbano;

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riorganizzazioni spaziali tendenti a cancellare le tracce delle costanti dimensionali caratteristiche, definite dalle murature, dalla distribuzione verticale e conseguente modificazione della cortina edilizia.

Categorie compatibili di trasformazione

– Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.5.2 Settore antropico – Tipi edilizi

TIPI A CORTE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Unità edilizia che si organizza attorno alla corte/cortile che è uno spazio necessario alla abitazione stessa dove si compiono operazioni di lavoro di carattere rurale.

Gli elementi che si dispongono intorno alla corte sono sia residenziali sia legati all'attività rurale. Il tipo ed il suo sviluppo è chiaramente sempre legato all'attività, da ciò consegue l'adattamento del tipo edilizio al mutare delle condizioni dell'attività stessa.

In Lombardia, molti borghi della pianura sia umida, (a sud della linea dei fontanili) sia asciutta (a nord di essi) sono costituiti dall'aggregazione di sistemi a corte ed in essi l'edificazione sulle strade si presenta continua e scandita dai grandi ingressi carrai.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Predita del valore unitario della corte, suo frazionamento ed inserimento di percorsi, volumi recinzioni improprie per ampliamenti, ristrutturazioni parziali ecc.

Categorie compatibili di trasformazione

- Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti.
- Riuso dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici.
- Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate.
- Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi.

Bibliografia:

2.5.3 Settore antropico – Tipi edilizi

TIPI IN LINEA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Fatti edilizi che comportano un'aggregazione delle dimore secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distruzione verticale e senza immediato e diretto Rapporto con gli eventuali spazi di pertinenza (corti, giardini, ecc.).

Tipologia edilizia di origine urbana caratteristica dell'età industriale. In Lombardia si trovano numerosissimi esempi nei centri di pianura, anche se il tipo è riscontrabile in minor quantità e con delle varianti anche nei borghi della zona collinare e delle valli alpine. Il tipo può essere allineato lungo una strada o aggregarsi attorno a spazi e cortili interni con disimpegno degli alloggi anche attraverso ballatoi. Spesso le prime realizzazioni di edilizia economico-popolare hanno svolto queste soluzioni affidando al cortile interno una funzione aggregativa.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ampliamenti che nascondono, mutano o alterano radicalmente la distribuzione degli spazi, dei percorsi, e delle loro relazioni.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità
- Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente interferenti sui cono percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio.

Bibliografia:

2.5.4 Settore antropico – Tipi edilizi

TIPI A TORRE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

La casa a torre è caratterizzata dalla disposizione verticale dei locali, la sua pianta è generalmente quadrata o rettangolare, con lato di circa 5,5 – 6,5 m., ed elevazione a due o tre piani, con aperture su tutti i lati. Il piano terreno, destinato a stalla, era nettamente separato dal piano superiore a cui si accedeva tramite una scala esterna; il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva tramite una scala interna. Caratteristiche della casa a torre sono dunque l'isolamento rispetto ad altre case e la compattezza costruttiva. Questo tipo è strettamente legato all'utilizzo della tecnica muraria in pietra, più raramente in mattoni o struttura mista pietra e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a «volta» in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno. In genere hanno grandi portali con architravi costituite da massi consistenti disposti verticalmente quasi a ricordare le strutture arcaiche trilitiche. Anche le finestre, seppur di dimensioni inferiori, sono costruite come i portali.

Questi tipi sono assai diffusi sia nel tessuto urbano (case a torre urbane si trovano per esempio a Bergamo, Brescia, Pavia) sia in quello rurale (edifici compatti extra urbani facilmente riconoscibili sia nella fascia alpina sia in quella collinare o di pianura), costituendo il nucleo di formazione originaria di quartieri o isolati cittadini, di borgate, villaggi, nuclei isolati e cascinali.

Sono presenti in tutte le fasce tipiche del territorio lombardo con diverse forme e modalità ma spesso sono difficili da decifrare nello sviluppo edilizio successivo in quanto inglobati entro accrescimenti ed aggiunte di corpi di fabbrica complementari o addirittura resi irriconoscibili da rifusioni, con trasferimento della successione dei vani da verticale ad orizzontale.

La casa a torre posta in declivio, spesso, presenta la linea di colmo perpendicolare alle curve di livello.

Questi tipi non devono essere confusi con le torri a carattere militare.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Inglobamenti e ampliamenti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Opere che mantengano la tradizionale tecnologia costruttiva e le caratteristiche principali di questo tipo edilizio: volume compatto, forma e volume della pianta, disposizione dei locali, posizione e forma delle aperture.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.5.5 Settore antropico – Tipi edilizi

EDIFICI MONOFAMILIARI ISOLATI**DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Tipo caratterizzato dalla sua collocazione isolata nell'ambito del singolo lotto di proprietà. Tutti i fronti costituiscono degli affacci interni suddivisi secondo modalità consolidate influenzati dalla presenza o meno di un raccordo verticale fra i piani.

Rappresentano una concezione dell'abitare che si sviluppa ampiamente in età industriale a partire dai primi decenni dell'ottocento, sia nella forma aulica della villa borghese, con più o meno parco romantico, sia nel villino piccolo borghese poi esteso ad ogni ceto sociale nei tessuti di sviluppo della città e dei centri minori. Nei primi decenni del XX secolo si registrarono formazioni di sistemi insediativi di villini monofamiliari, a volte contigui in sistemi a coppie, promossi sia nell'ambito dell'edilizia economico-popolare sia da parte di enti e industrie come alloggi per i dipendenti.

Gli elementi, isolati o in sistemi coerenti, sono spesso impostati su maglie indifferenziate e non hanno significativi punti di riferimento percettivo.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Ampliamenti notevoli e ristrutturazioni complete, spesso accompagnate da una cancellazione dell'impianto originale o di singoli elementi decorativi.

Maggiore sensibilità per gli edifici compresi in un sistema coerente anche stilisticamente.

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutazione della qualità e origine dell'edificio:
 - a) opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale;
 - b) progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.
- Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova coerenza architettonica.
- Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.5.6 Settore antropico – Tipi edilizi

TIPI SPECIALISTICI E DI USO PUBBLICO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte quelle strutture edilizie isolate con funzioni in origine di servizio al lavoro agricolo: mulini, frantoi, edifici di posta, piccole strutture fortificate, edifici produttivi preindustriali.

Cappelle, cippi, piloni votivi della devozione popolare:

Edifici per il terziario amministrativo pubblico, chiese, scuole, palestre, caserme, carceri, ecc.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti: manomissioni o restauri approssimativi e inconsapevoli delle tecniche idonee.

Per i nuovi impianti: notevole impatto delle strutture edilizie.

Categorie compatibili di trasformazione

– Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti. È necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituire la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni specialistiche e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell'intera porzione del tessuto edilizio pertinente.

– Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.5.7 Settore antropico – Tipi edilizi

EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Edifici a carattere industriale spesso di grande consistenza volumetrica più o meno oggi in funzione.

In Lombardia vi è una massiccia presenza di beni storico-industriali.

La stessa regione ha commissionato nel 1981 un censimento degli edifici in diverse zone campione: Bergamo e la valle Seriana, il bresciano (valle Sabbia, corso del fiume Chiese, riviera occidentale del Garda), il lecchese, Milano e hinterland (Rozzano, Sesto S. Giovanni), provincia di Varese (Gallarate e Somma Lombardo), Valle dell'Olona, Valle dell'Adda, Valle del Lambro, provincia di Pavia.

Nelle vallate prealpine costituiscono frequentemente dei veri e propri sistemi ambientali su vasta scala, legati all'utilizzazione e allo sfruttamento di fiumi e torrenti.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Completo abbandono delle strutture, riuso improprio

Categorie compatibili di trasformazione

- Un'efficace tutela attiva può essere esercitata solamente entro un quadro di conoscenza e attenzione locale che sola può rendere conto delle ragioni dell'eventuale riutilizzazione e delle modalità delle ristrutturazioni inerenti.

Bibliografia:

2.6.1 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

PIETRA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Le costruzioni in pietra sono fatte di blocchi regolarmente squadrate e sagomate; sono caratterizzate generalmente dall'accuratezza con cui vengono realizzati i cantonali di fabbrica, con grandi pietre ben lavorate e sovrapposte a incastro destinate a garantire la stabilità dell'edificio; per gli allineamenti delle parti piane si utilizzano conci a spacco più piccoli e di forma varia, spesso intasati dal più piccolo pietrisco. Grandi elementi monolitici, per lo più architravati costituiscono i portali e le finestre; l'architrave della porta di ingresso è particolarmente curato e spesso reca la data di costruzione assieme a simboli religiosi e naturalistici o più raramente le iniziali del proprietario. Questa tecnica costruttiva risale alla tradizione dei maestri comacini.

I muri in pietrame sono realizzati con blocchi irregolari, lasciati grezzi così come si estraggono dalle cave sommariamente sbazzati durante la messa in opera.

La casa in pietra si realizza sui percorsi di diffusione delle maestranze comacine, cioè in corrispondenza sempre delle grandi strade; qui le maestranze diventano stanziali e, tra '400 e '500 diffondono la loro tecnica costruttiva.

Con murature in pietra sono realizzati sia gli edifici compatti medioevali (tipo a torre), sia gli sviluppi del tipo a corte e a loggia dell'età barocca secondo una continuità stilistica e costruttiva che giunge alle soglie dell'Ottocento.

Le aree di maggior uso di questo materiale sono, in Lombardia, quelle alpine, quelle collinari – di origine morenica e rocciosa e quelle para fluviali o alluvionali della media pianura bergamasco-bresciana e alta pianura asciutta.

Le dimore rurali della media pianura bergamasca, spesso sono costruite con sassi, legati con calce, disposti di costa, leggermente inclinati, alternando la direzione dell'inclinazione in modo da ottenere un disegno a spina di pesce; queste murature erano concepite per essere intonacate. Nelle dimore rurali della media pianura bresciana i ciottoli sono più frequentemente collocati di piatto e una fila di mattoni si inserisce dopo cinque o sei corsi di sassi; anche queste murature erano solitamente finite ad intonaco.

Nelle aree alpine, invece, il tessuto delle murature in pietra – con strati di malta a sigillarne i corsi – rappresenta volutamente un fatto simbolico significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente; in qualche caso le parti piane erano protette da una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco.

Le murature in pietrame «a secco» erano raramente usate se non in edifici a carattere temporaneo (alleggi, malghe), di servizio (fienili, stalle, depositi) o per i muretti che sostengono i campi a terrazza, costruiti «a secco» per facilitare il drenaggio del terreno. Trattandosi, in molte aree, di un materiale usato in termini simbolici, la percezione storica è affidata alla percezione del materiale.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Demolizioni, intonacature.

Perdita della tradizione tecnologica.

Categorie compatibili di trasformazione

– È da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa a nudo di quei paramenti concepiti per essere intonacati, anche se in pietrame.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.2 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

LEGNAME

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Il tipo di casa in legno maggiormente diffuso in area lombarda è a «block bau» – «càrden» in Valtellina –: tronchi di abete, o più raramente larice, sovrapposti in orizzontale e collegati con incastro a mezzo, con le pareti ortogonali, costituiscono le murature portanti continue dell'edificio.

Le costruzioni «a graticcio», rarissime nell'ambiente padano sono fatte di moltissimi pezzi laboriosamente incastrati in modo da formare un telaio da riempire poi con altri materiali (fango, fango e paglia, mattoni, pietre).

Il legno è anche impiegato nella realizzazione degli ultimi piani di case di abitazione in pietra; in questi casi la parete è costituita da pilastrini portanti in legno e tamponamenti con tavoloni inchiodati o incastrati.

Il legno è sempre impiegato per le strutture dei tetti a capriate o in forme più semplici (punteri appoggiati etc.)

La tecnica a block-bau è largamente diffusa in Lombardia nelle zone delle alte valli alpine, in particolare nelle aree attraversate, tra la fine del '400 dalle popolazioni Walser.

Il tipo a graticcio è utilizzato solo per qualche piccolo edificio di servizio rinvenibile in zone di confine con il Canton Grigioni.

Il tipo misto – pietra e legno – è maggiormente diffuso nella zona prealpina.

Nelle costruzioni a struttura lignea, la percezione è fortemente influenzata dal materiale adottato e dall'integrazione con l'ambiente circostante.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dell'impronta caratteristica per interventi impropri che mascherano la tecnica costruttiva originaria: in particolare nelle trasformazioni sull'esistente il reimpiego del materiale non più con funzione strutturale ma come semplice rivestimento con conseguente alterazione del rapporto fra percezione delle qualità materiali dell'edificio e tecnica costruttiva tipica, intesa come patrimonio culturale da conservare e tramandare.

Categorie compatibili di trasformazione

- Restauro rigoroso degli edifici esistenti che adottano il legname come tecnica muraria, specialmente in ambito alpino.
- Attenzione nella valutazione di compatibilità dell'uso del legno come materiale da costruzione associato a tecniche costruttive, per i nuovi edifici, estranee alla tradizione culturale lombarda ad es. di tipo anglosassone (balloon frame) o nordico.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.3 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

COTTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

N.B. (Per il cotto nelle coperture vedere la scheda relativa ai manti 2.6.10)

Materiale costitutivo delle murature.

I laterizi sono il materiale da costruzione maggiormente diffuso nella tecnica costruttiva tradizionale degli insediamenti lombardi soprattutto della pianura.

La muratura laterizia è costituita da mattoni variamente disposti in corsi legati con malta (di testa, di taglio o a tramezza).

Il mattone è anche elemento costitutivo delle murature «miste»: nella muratura mista «imbottita» i paramenti sono in pietra da taglio o a spacco e l'interno di laterizio (in tal caso i conci dei paramenti sono collegati con l'interno mediante morse); in quella «reticolata» si forma una specie di intelaiatura in pietra riempiendola con laterizi; in quella listata si fanno fasce alternate di pietra e di laterizi.

Spesso coperta da intonaco, la muratura acquista una rilevanza paesistico-percettiva quando è stata concepita in cotto a vista.

I mattoni variano per dimensioni dai tipi più grandi (fino a $30 \times 15 \times 8$) medioevali, realizzati con basse temperatura di cottura, a quelli a volte assai piccoli e ad alta temperatura di cottura dell'età barocca, fino a stabilizzarsi nelle dimensioni attuali ($25 \times 12 \times 5,5$) alla fine del XVIII secolo. I corsi di mattoni sono sempre legati con letti di malta di calce aerea.

Il mattone cotto è utilizzato sia per l'edilizia cittadina che per quella rurale.

Venne spesso utilizzato per decorazioni in contorni o cornici con pezzi speciali. Elemento notevole nella percezione delle facciate murarie – quando sono state concepite in mattoni a vista – di cui caratterizza sia il colore che la tessitura.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Intonacature o stonacature improprie, sabbiature aggressive sia per il cotto che per i corsi di malta

Categorie compatibili di trasformazione

– Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone «faccia a vista» come materiale di finitura esterna, anche in relazione alla fascia geografica di riferimento per definire il rapporto con la tradizione costruttiva del contesto.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.4 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

INTONACI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Modalità di rivestimento delle murature.

Raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a «faccia a vista» poichè l'impiego di mattoni poco cotti per ragioni di economia negli edifici tardomedioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco diviene un elemento di decoro dell'edificio.

L'intonaco utilizzato era costituito da malte a base di calce aerea, molto porose, adatte a permettere la traspirazione del muro e con alta caratteristica di plasticità, quindi adatte a seguire i movimenti di dilatazione e assestamento delle murature.

Inoltre, anche le soluzioni cromatiche risultano condizionate dall'uso di questo tipo di intonaco; anche se non si trattava di una vera e propria tecnica di affresco, la tinteggiatura antica era fatta con colori a tempera assai diluiti che venivano stesi quando l'intonaco non era ancora asciutto: il pigmento così «faceva corpo» con l'intonaco e in luogo di formare una crosta opaca permetteva una riflessione per trasparenze tale da dare una sensazione di brillantezza pur con l'uso di scarso pigmento.

La situazione muta a partire dalla metà del XIX secolo quando l'uso di malta a base di calci idrauliche e cementizie iniziano a modificare il trattamento superficiale delle pareti esterne; soprattutto l'uso del cemento come legante introduce su larga scala i rivestimenti in graniglia.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio nelle manutenzioni e ristrutturazioni di scrostamenti di intonaci dotati di storicità accertata.

Intonaci nelle nuove costruzioni di tipo non convenzionale e/o fortemente vistoso (strollature eccessive, graffiature, ecc.).

Categorie compatibili di trasformazione

- Poichè la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici si deve dedicare molta cura nella valutazione della scelta di materiali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie.
- Per gli interventi su edifici storici si dovrà ripetere il colore esistente se filologicamente accertato.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.5 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

MATERIALI DA RIVESTIMENTO**DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Applicazione di un materiale di caratteristiche pregiate su un altro materiale privo o povero di tali caratteristiche, sfruttata per lo più a scopo decorativo, isolante, impermeabilizzante o protettivo.

Rivestimento in legno: si rivestono in legno costruzioni in muratura sia a scopo decorativo sia per isolante termico.

Rivestimento ceramico: le murature possono essere rivestite con materiale ceramico o vetroso a forma di tessere musive, di sezione regolare quadrata, di qualche cm di lato e di pure regolare spessore (3-4 mm.).

Rivestimento in laterizi: costruzioni in laterizio ordinario od in altro materiale sono rivestite a scopo essenzialmente decorativo con mattoni scelti, di colore uniforme, a spigoli vivi, detti mattoni da paramento.

Rivestimento in pietre naturali: si impiegano pietre naturali, facilmente tagliabili a lastre, e lucidabili. Sono impiegate a scopo decorativo.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Per gli interventi sull'esistente l'introduzione di materiali non congruenti con l'immagine storica dell'edificio.

L'introduzione sistematica in singoli interventi e in tempi diversi di materiali di rivestimento incompatibili può produrre un effetto complessivo di modificazione dello stato dei luoghi molto rilevante.

Categorie compatibili di trasformazione

- Poiché la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, valutare attentamente le proposte di rivestimento in quanto fattore determinante per la compatibilità.
- Valutare l'opportunità di proporre l'asportazione di rivestimenti più o meno recenti evidentemente incoerenti con il tipo di fabbricato.

2.6.6 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

APERTURE E SERRAMENTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

La forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche di sistemi edilizi minori.

La tradizionale finestra a due ante con montante centrale è indubbiamente la soluzione più costante e caratteristica della regione lombarda in qualsiasi fascia paesistica in cui si collochi e ad essa si accompagna sempre l'uso di legnami di scarso pregio e pertanto da proteggere con vernici coprenti, ad eccezione dell'impiego del larice naturale – con sezioni molto sottili – in alcune aree alpine.

Riguardo alle modalità di percezione delle aperture, in relazione alla valutazione di compatibilità delle trasformazioni, è da verificare, oltre alla percezione lontana, relativa soprattutto agli aspetti di forma delle aperture e composizione dei fronti, anche una percezione ravvicinata in cui si rilevano gli elementi di finitura dei serramenti e la qualità dei materiali. Nella percezione di scorcio è di notevole importanza il filo di impostazione del serramento rispetto allo spessore murario.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti la modificazione indiscriminata dei rapporti proporzionali delle aperture (anche per ragioni di aeroilluminazione) e la loro composizione nelle facciate, costituisce una forte perdita dell'identità figurativa del sistema edilizio. In particolare quando esistono connessioni rilevabili fra gli elementi di apertura con la tecnica muraria e il tipo edilizio. In alcuni contesti, l'apertura generalizzata di vetrine con dimensioni inusuali costituisce un elemento di forte alterazione del rapporto strada-edificio in termini d'uso e di percezione.

L'introduzione e la sostituzione di componenti con materiali e tecniche improprie determina un fattore di rischio non tanto nella sua singolarità quanto nella sistematicità della trasformazione. Negativo nelle ristrutturazioni l'uso di serramenti metallici, con legnami esotici e con vetri altamente riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- Si tratta anzitutto di capire qual'è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni-vuoti, sia nel rapporto dimensionale base-altezza dell'apertura) usato nelle diverse aree culturali e di valutare i limiti entro i quali si può avviare o recuperare una eventuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti.

Per le nuove costruzioni:

- Valutare la coerenza e il grado di ordine nella composizione e forma delle aperture, in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato che al sistema linguistico e strutturale del progetto proposto. Porre attenzione inoltre al rapporto fra la specchiatura delle vetrato e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.6.7 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

BALLATOI, PORTICI E LOGGIATI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Ballatoi, portici e loggiati sono fra gli elementi costruttivi più diffusi e ricchi di variazioni formali dell'architettura rurale. Essi determinano e caratterizzano le facciate con i loro ritmi, le proporzioni e i materiali cui sono costituiti.

In generale il ballatoio, non molto profondo, è sempre stato usato sia come disimpegno dei vari locali che come spazio per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Il tipo più antico è costituito da una o più serie di mensole, in pietra o in legno, che sorreggono un piano di tavole, anch'esso in legno o in pietra, e da montanti verticali che formano il parapetto e salgono fino alla linea di gronda del tetto.

Il ballatoio, collocato sul lato delle facciate meglio esposte al sole si sviluppa sulla parete più lunga dell'edificio e poteva girare anche sul lato del timpano. In generale gli elementi in legno, che lo compongono sono appena sbazzati senza decorazioni e abbastanza sottili. Anche in edifici a portici e loggiati si trovano ballatoi, collocati nelle parti alte delle costruzioni e prospettanti sui loggiati. Spesso ringhiere e telai di sostegno in ferro sono state sostituite al legno in tempi recenti.

Il portico aveva anch'essa funzione promiscua, poiché era utilizzato per il disimpegno dei locali al piano terreno e di accesso alle scale, come spazio coperto per i materiali, come zona per l'essiccazione e il deposito dei prodotti agricoli, come area di sosta all'aperto per le persone. Solitamente presenta una pavimentazione in acciottolato, raramente in lastroni di pietra o di cotto, in qualche caso rialzata rispetto al piano della corte.

Il ritmo delle suddivisioni delle campate dei portici e dei loggiati divenne molto regolare nell'Ottocento.

I loggiati, con le stesse funzioni dei ballatoi, consentivano però lo sfruttamento di uno spazio coperto ben più ampio ed erano quindi particolarmente adatti per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Si sviluppano anche su più piani e qualche volta hanno doppia altezza. Sono per lo più realizzati completamente in legno con pavimentazione in assiti e solai solo con orditura principale.

Nelle baite adibite a fienili i loggiati sono costituiti dal prolungamento delle falde del tetto, e spesso sono chiusi da un tamponamento con assito di legno.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione o eliminazione di queste componenti significative nella trasformazione degli edifici rurali esistenti.

Categorie compatibili di trasformazione

– Conservazione degli elementi materiali e formali che costituiscono ballatoi, portici e loggiati negli edifici esistenti.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.8 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

GRONDE**DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Parti della copertura aggettanti oltre il filo della muratura perimetrale dei fabbricati.

Possono essere di diverse misure in rapporto alla tecnica costruttiva della copertura e al tipo di finitura di sottogronda (in pietra, in legno, con manto di copertura in vista, ecc.).

In alcuni casi (architettura alpina in pietra) sono ridotte al minimo o pressochè assenti. Importante elemento di definizione della qualità architettonica degli insiemi di fabbricati, sia nella percezione complessiva che nelle visioni selezionate dei sottogronda in ragione della differente matericità dei materiali utilizzati (legno, pietra).

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

Misure e materiali non appropriati al fabbricato e al contesto, soprattutto negli elementi di lattoneria a protezione del legname: scossaline, mantovane metalliche sovradimensionate e con materiali riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutare attentamente la misura dell'oggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo di fabbricato e, per l'intervento sull'esistente, la dimensione e i materiali rilevati.
- Evitare l'introduzione generalizzata di gronde in contesti che ne sono privi

Bibliografia:

2.6.9 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

TETTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Struttura edilizia complessa costituita da singole componenti diverse come il manto di copertura, l'orditura strutturale, le gronde, i camini, ecc. Assolve la funzione di conclusione e protezione dagli agenti atmosferici le strutture e gli spazi sottostanti.

Il tetto tradizionale è generalmente a falde, molti tetti sono costituiti da due falde o spioventi che si appoggiano ai lati più lunghi delle murature perimetrali della costruzione, così da formare una linea di displuvio in sommità della stessa lunghezza dell'edificio cui corrispondono, alla base del tetto, le linee di gronda.

Sono molto rari i casi in cui le falde presentano linee di gronda e di colmo parallele ai lati più corti, che comportano un maggior sviluppo in altezza e una pendenza molto pronunciata delle falde stesse. Molto diffusi sono anche i tetti a padiglione, i cui frontoni hanno anch'essi gli spioventi; essi risalgono al sette-ottocento. Sono rari invece i tetti con una sola falda, utilizzati soprattutto per coprire costruzioni accessorie. Per le modalità di percezione si vedano le schede 2.4.3 e 2.4.5 relative agli insediamenti di fondovalle e rivieraschi e le schede successive 2.6.10 e 2.6.11 e sui manti di copertura.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per le trasformazioni di tetti esistenti sono elementi di rischio l'introduzione incontrollata di abbaini, alte scossaline e mantovane, timpani, terrazzi nello sviluppo della falda, modificazione delle pendenze.

Categorie compatibili di trasformazione

- La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e l'articolazione della pianta, a volte una semplificazione dell'andamento planimetrico si traduce in una più ordinata composizione della copertura.
- Le coperture piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato.
- Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato è da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell'intervento in sé e con il contesto di riferimento.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.6.10 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi**MANTI DI COPERTURA IN COTTO****DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE**

Tipo di manto di copertura costituito da elementi semplici (tegole) provenienti dalla lavorazione in fornace, con forme e posa atti a consentire il deflusso delle acque meteoriche.

È il materiale più in uso nella pianura e in una certa misura ha sostituito, anche storicamente la pietra nella zona prealpina.

Il tetto lombardo è tipicamente quello realizzato con i cosiddetti «coppi» a canale: con l'uso di accorgimenti di recente introduzione è diventato affidabile allo stesso livello di altre soluzioni. D'uso più recente è il manto di copertura in tegole marsigliesi, adottato per edifici di costruzione tardo ottocentesca e del XX secolo, assai impiegato nelle coperture di capannoni industriali e dei quali costituisce un elemento caratterizzante.

I manti sono in stretta relazione con il tipo di costruzione della struttura sottostante (vedi scheda 2.6.9d relativa ai tetti) e con la pendenza delle falde.

La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificio. Il cotto, attraverso la sua qualità cromatica e la tessitura differente in relazione al tipo di tegola, è un materiale di rilevante attenzione ambientale. Particolare evidenza assume in quei sistemi aggregati la cui percezione dall'alto è possibile con relativa frequenza (vedi schede 2.4.3 e 2.4.5).

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI**Elementi di vulnerabilità e di rischio**

In relazione alla sostituzione dei manti in edifici esistenti, costituisce un elemento di rischio la sostituzione di manti con componenti (tegole) apparentemente simili ma determinanti una immagine sostanzialmente differente (introduzione generalizzata della tegola «portoghese» e «olandese» al posto del coppo e della marsigliese).

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- Rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (con attenzione ai rischi individuati più sopra), purchè non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.)

Per le nuove costruzioni:

- Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

**INDIVIDUAZIONE
DEGLI ELEMENTI**

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.11 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

MANTI DI COPERTURA IN SCISTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Presenti prevalentemente nella fascia alpina, sono manti costituiti da lastre di pietra lavorate a spacco dello spessore di 2/4 cm. È importante conoscere precisamente il materiale del manto, le cave di approvvigionamento ed il tipo di lavorazione.

Nelle valli più prossime al lago Maggiore ed al Canton Ticino, le lastre sono sovrapposte con corsi orizzontali sfalsati ed è la loro differenza di spessore a determinare la pendenza del tetto.

Più frequentemente sono appoggiate inclinate, sopra una orditura di listelli sia parallelamente alle linee di pendenza del tetto, sia ruotate di 90° per consentire un migliore deflusso delle acque.

Costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio antropico alpino e connotano significativamente la percezione dall'alto dei sistemi insediativi di fondovalle e di versante (schede 2.4.3 e 2.4.1).

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Sostituzione sistematica dei manti con tecniche e materiali impropri.

Scarsa e non corretta manutenzione delle coperture esistenti.

Perdita nelle maestranze ordinarie delle cognizioni relative alla esecuzione a «regola d'arte» di questa tecnica di copertura.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle di-more alpine sia isolate che in aggregazioni.
- Valutazione attenta della coerenza delle nuove coperture all'interno di insiemi consolidati in pietra, anche in ragione del tipo edilizio a cui si riferiscono.
- Scoraggiarne l'introduzione in contesti geografici non pertinenti, o l'uso secondo tecniche improprie.

2.6.12 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Costituiscono quegli elementi distintivi di un immobile a cui conferiscono riconoscibilità nel contesto e lo caratterizzano per preziosità esecutiva (icone, modanature di sottogronda, cornici alle aperture, meridiane in facciata, affreschi, decorazioni, cementi decorativi, ecc.)

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ristrutturazioni e manutenzioni con scrostamenti e ridefinizione delle aperture, ecc. che comportino la loro eliminazione.

Banalizzazione dei profili e dei disegni nell'intervento di sostituzione sull'esistente.

Categorie compatibili di trasformazione

- La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione di questi caratteri distintivi dei fabbricati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.

Bibliografia:

2.6.13 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

RECINZIONI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Chiusura perimetrale di spazi aperti, spesso coincidente con il limite di proprietà o a delimitazione delle pertinenze dei singoli edifici (giardini o cortili) in sistemi fondiari più estesi. A volte svolgono funzioni diverse come il contenimento del bestiame ecc. Scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia dell'età storica: quando vengono realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del Settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estendono progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignota è la recinzione nelle strutture insediative di villaggio nelle quali il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro; soprattutto all'interno del tessuto edilizio dei villaggi la continuità dello spazio non costruito rappresenta una delle condizioni essenziali per la vivibilità degli stessi. In questo caso, tuttavia le recinzioni ad uso rurale-zootecnico costituiscono spesso un elemento fondamentale di disegno del paesaggio (in particolare nell'area prealpino-alpina).

La recinzione è, per sua natura molto spesso uno degli elementi più direttamente percepibile dagli spazi pubblici e concorre a definire l'immagine complessiva degli insediamenti suburbani a tipi isolati.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Introduzione generalizzata di chiusure degli spazi aperti.

Oggi, in molte ristrutturazioni di insediamenti di villaggio, si assiste a tentativi di parcellizzazione, con chiusure di vario genere, che rendono del tutto irrisolvibile, oltre che spesso non più percorribile, lo spazio pubblico insediativo.

Categorie compatibili di trasformazione

- I manufatti dovranno rispettare le caratteristiche e pertanto definire: materiali, colori, dimensioni, altezza (massima o minima), piantumazione eventualmente da associare con specificazione delle essenze.
- In relazione all'azzonamento dello strumento urbanistico vigente l'Amministrazione Comunale potrà preventivamente adottare tipologie ritenute ambientalmente compatibili con la tutela di ambiti vincolati e con i contenuti stessi del vincolo, da introdurre nel regolamento edilizio (o nelle N.T.A. del P.R.G.C.) come norma di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni in base alla presente legge di subdelega.
- In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

2.6.14 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte le opere di sistemazione delle superfici del terreno con materiali lapidei, cementizi o bituminosi, posati con tecniche diverse.

Ciottolato (o acciottolato): pavimentazione fatta con ciotoli di forma ellissoidica dissimmetrica, disposti a contatto, con la base maggiore in basso su un letto di sabbia e battuti con mazzeranghe in modo da ottenere il conguaglio delle loro facce superiori secondo la sagoma stabilita, ed un sufficiente costipamento.

Al ciottolato si associano talvolta guide di pietra lavorata che occupano la zona centrale della strada e rendono meno disagiata il transito dei veicoli.

Lastricato: pavimentazione formata da conci di pietra di forma parallelepipeda o cubica disposti secondo corsi continui normali od obliqui rispetto all'asse stradale.

Selciato: è formato da selci di forma parallelepipeda rettangola ovvero a tronco di piramide con rastremazione assai lieve.

Le pavimentazioni costituiscono l'elemento di connotazione materica del piano orizzontale degli spazi pubblici e concorrono fortemente all'immagine complessiva dei luoghi.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Eliminazione anche parziale di pavimentazioni storiche per il passaggio di condotte e reti tecnologiche di qualsiasi natura.

Categorie compatibili di trasformazione

- In caso di passaggi di reti che comportino scavi e smontaggi di pavimentazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime tecniche di posa e possibilmente con il materiale di recupero precedentemente asportato.
- Nel caso in cui si intervenga in situazioni già degradate, si avrà cura di rendere contestuali le opere di canalizzazione con il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare).

Bibliografia:

2.6.15 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

RETI TECNOLOGICHE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Non costituiscono per se stesse degli elementi di qualità paesistica, tuttavia a volte determinano una forte interferenza con la percezione del paesaggio o con la conservazione di singoli elementi costitutivi di esso.

In genere si tratta di:

- A) condotti di fognature;
- B) condotte idriche e relativi pezzi speciali;
- C) linee elettriche aeree;
- D) linee elettriche o linee di telecomunicazioni interrato.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Le categorie A, B e D costituiscono potenziali elementi di rischio per le pavimentazioni storiche (vedi scheda relativa n. 2.6.14) e per il patrimonio arboreo (scheda n. 2.3.7). La categoria C inoltre può interferire direttamente e negativamente nella percezione degli ambiti vincolati.

Categorie compatibili di trasformazione

Categorie A, B, D:

- ripristino integrale delle superfici sovrastanti gli interventi con gli stessi materiali nel rispetto assoluto delle tecniche di messa in opera primitiva (secondo le indicazioni della scheda 2.6.14);
- nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa specie riguardo a quelli asportati, di età adeguatamente adulta.

Categoria C:

- la successione degli elementi di sostegno sia dislocata in modo da preservare eventuali visuali di: monumenti, chiese, corsi d'acqua (fiumi, canali, navigli);
- non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori dell'elettrodotto in fregio a confini o ad elementi fisici dei medesimi (recinzioni, percorsi veicolari);
- siano ripristinati a perfetta regola d'arte le superfici sovrastanti lo scavo per la posa dei sostegni della linea elettrica in progetto;
- nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in ugual numero e specie le eventuali essenze arboree abbattute, collocandole a dimora in sedime adatto;
- eventuali sostegni metallici dovranno essere tinteggiati in modo da raggiungere l'effetto del massimo mimetismo con l'ambiente circostante.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
- B)
- C)

Rif. cartografia:

- 1)
- 2)
- 3)

Bibliografia:

2.6.16 Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

CARTELLONISTICA E INSEGNE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Le insegne e iscrizioni commerciali storiche costituiscono un elemento di connotazione positiva degli edifici che le contengono, oltre che sotto l'aspetto figurativo, anche come memoria delle loro destinazioni originarie: in particolare per quelle che costituivano un sistema organico lungo i tracciati viari (stazioni, alberghi, locande, ecc.).

Oggi la crescente domanda di comunicazione commerciale – sia pubblicitaria generica, sia di indicazione dell'ubicazione degli spazi commerciali – ha configurato il fenomeno della cartellonistica come un elemento di forte connotazione dello spazio pubblico, spesso di segno negativo a causa del disordine complessivo generato dalla presenza di oggetti contrastanti per forme, dimensioni e colorazioni di forte impatto visivo.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione sistematica delle insegne storiche con nuovi manufatti o manomissione tramite scrostamenti e/o pitturazione delle facciate contenenti iscrizioni o graffi.

Eccessivo disordine visivo negli ambiti vincolati causato dalla presenza invasiva di cartelloni pubblicitari e insegne commerciali non coordinate.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nelle aree soggette a vincolo ex Lege 1497/1939 e nelle aree a parco, norma generale è la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l'esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non creare nocumento al quadro ambientale;
- dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell'ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.

NOTE
(a cura dell'A.C.
e degli esperti)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI

Toponimo:

- A)
B)
C)

Rif. cartografia:

- 1)
2)
3)

Bibliografia:

Coordinamento Istituzionale

Avv. Giuliano Sala, Assessore all'Urbanistica e al Territorio

Coordinamento Generale

Ing. Mario Nova, Regione Lombardia

Coordinamento Scientifico

Prof. Giorgio Morpurgo, Politecnico di Milano - Prof. Santino Langè, Politecnico di Milano - Arch. Umberto Vascelli Vallara, Regione Lombardia

Hanno collaborato al coordinamento e alla elaborazione del documento:

Arch. Luciano Lussignoli, Politecnico di Milano - Arch. M. Antonietta Breda, Politecnico di Milano - Arch. Giovanni Buzzi, Politecnico di Milano - Arch. Antonio Corradi, Regione Lombardia - Giuseppe Marcellini, Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Regione Lombardia - Arch. Anna Rossi, Regione Lombardia

Hanno partecipato con contributi ed elaborazioni:

Arch. Sergio Cavalli - Arch. Giuseppe Speranza (Direzione Urbanistica, Regione Lombardia) - Dr.ssa Paola Galesini - Dr. Dario Fossati - Dr. Mauro Guglielmin (Direzione Tutela Ambientale, Regione Lombardia)

Hanno inoltre collaborato:

Arch. Aurelio Camolese - Arch. Antonio Lampugnani - Arch. Mario Sassone - Arch. Francesco Solano (Direzione Urbanistica, Regione Lombardia) - Loredana Mazzetti - Carmelo Petrotta (segreteria Direzione Urbanistica, Regione Lombardia).

Si ringraziano per i contributi specifici forniti:

Dr. Albano Marcarini - Arch. Pierluigi Roccatagliata (Centro Studi PIM)

Coordinamento editoriale:

Eugenio Feroldi.

Il Prof. Giorgio Morpurgo, che la Regione Lombardia ricorda con grande stima e riconoscenza, ha curato l'impostazione generale del documento e la stesura della prima bozza.